Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 483
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 luglio 2011

I N D I C E

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 7

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) (antimeridiana) . . . . . » 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63) (pomeridiana) . . . . . » 16

4ª - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 17

Comitato ristretto (Riunione n. 1) . . . . . » 20

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 20

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 22

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 32

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 37

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 40

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 223) . . . . . » 51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 52

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 54

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 55

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 67

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 75

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . *Pag.* 89

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 90

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria . . . . . » 97

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

VII Comitato ristretto (Riunione n. 10) . . . . . » 108

II Comitato ristretto (Riunione n. 16) . . . . . » 108

Ufficio di presidenza . . . . . » 108

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . » 109

Ufficio di Presidenza . . . . . » 110

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 111

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria . . . . . » 112

Atti del Governo . . . . . » 113

Ufficio di Presidenza . . . . . » 118

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria . . . . . *Pag.* 156

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

Plenaria . . . . . » 161

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 170

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

indi del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIORGETTI avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020

Il presidente GIORGETTI introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati GOZI *(PD)*, OCCHIUTO *(UDCPTP)*, VANNUCCI *(PD)*, CAMBURSANO *(IdV)* e FORMICHELLA *(PdL)*, i senatori LIVI BACCI *(PD)* e DIVINA *(LNP)*, i deputati POLLEDRI *(LNP)*, DUILIO *(PD)* e MECACCI *(PD)* nonché il senatore DINI *(PdL)*, Presidente della Commissione Affari esteri del Senato.

Il ministro FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente STEFANI ringrazia il Ministro per l'importante contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e Belsito e per l'interno Mantovano e Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE ricorda che, come già riferito nella seduta precedente, nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, non è stato raggiunto un accordo sulla proposta, avanzata dal senatore Bianco a nome del Gruppo del Partito Democratico, di iniziare l'esame, a partire dalle sedute che si svolgeranno subito dopo la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, dei disegni di legge costituzionale nn. 1178, 1633, 1946 e 2821 (quest'ultimo in via di assegnazione), che propongono la riduzione del numero dei parlamentari, separatamente e in via prioritaria rispetto alle altre iniziative di riforma costituzionale concernenti l'ordinamento della Repubblica, e in particolare delle Camere del Parlamento. Pertanto, la Commissione è chiamata a pronunciarsi su tale questione.

La Presidenza propone alla Commissione di convenire sull'iscrizione dei citati disegni di legge all'ordine del giorno in forma autonoma, con riserva di verificare l'opportunità di svolgere effettivamente un esame disgiunto, dopo la presentazione da parte del Governo di un proprio disegno di legge costituzionale che, secondo quando preannunciato, proporrebbe, fra l'altro, la riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore BIANCO *(PD)* precisa che la richiesta formulata a nome del suo Gruppo, sulla quale chiede che si svolga una votazione, consiste nell'iscrizione all'ordine del giorno, e nell'inizio effettivo dell'esame, dei disegni di legge costituzionale che prevedono solo la riduzione del numero dei parlamentari, considerato che a suo avviso il Parlamento non sarà in grado di approfondire e approvare le molteplici proposte che prevedono una modifica dell'assetto del Parlamento e delle altre istituzioni della Repubblica.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*, a nome del suo Gruppo, sostiene la proposta avanzata dal senatore Bianco. La preferenza per un esame prioritario dei disegni di legge costituzionale che prevedono solo la riduzione del numero dei parlamentari è fondata sull'esigenza di recepire le istanze che provengono dall'opinione pubblica.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* rileva che il disegno di legge preannunciato dal Governo, che incide sulla stessa materia dei disegni di legge citati, non è stato ancora formalmente presentato al Parlamento. Da parte del suo Gruppo non vi è una riserva di principio a iscrivere quei disegni di legge all'ordine del giorno, salva l'esigenza di verificare le modalità con cui procedere all'esame alla ripresa dei lavori parlamentari, quando verosimilmente il disegno di legge governativo sarà all'attenzione delle Camere.

Il senatore BODEGA *(LNP)* conferma la preferenza del suo Gruppo, già manifestata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, per un esame complessivo delle proposte di riforma costituzionale riguardanti la struttura e il funzionamento del Parlamento, materia sulla quale, tra le altre, è stata resa nota la prossima presentazione di un disegno di legge da parte del Governo. Ciò premesso, esprime il consenso del suo Gruppo sulla proposta del Presidente, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge costituzionali nn. 1178, 1633, 1946 e 2821, salva la verifica sulle modalità di svolgimento dell'esame, che potrà essere compiuta alla ripresa dei lavori.

Il PRESIDENTE prende atto che in Commissione si è determinato un consenso generale sulla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge costituzionale recanti riduzione del numero dei parlamentari, secondo quanto proposto dal senatore Bianco. Non essendovi ipotesi contrapposte di organizzazione dei lavori, ritiene di non dover procedere a una votazione.

Il senatore BIANCO *(PD)* prende atto della mutata opinione di alcuni Gruppi parlamentari. Infatti, la discussione dell'argomento in sede plenaria si è resa necessaria in quanto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sulla proposta, da lui avanzata, di esaminare i disegni di legge costituzionale nn. 1178, 1633,

1946 e 2821 separatamente e in via prioritaria, si erano espressi in senso contrario i rappresentanti dei Gruppi del Popolo della Libertà e della Lega Nord Padania. A suo avviso, quindi, è necessario procedere a una votazione sulla questione specifica posta dal suo Gruppo e senza evocare eventuali verifiche sull'organizzazione dei lavori da parte della Commissione, che saranno comunque sempre possibili.

Il PRESIDENTE replica che non si tratta di variare un'organizzazione dei lavori già definita: le opinioni dei Gruppi parlamentari in Commissione si sono al fine rivelate convergenti, per cui la Presidenza non ha ragione di indire una votazione.

Il senatore D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* precisa che la richiesta del senatore Bianco, che condivide, propone di avviare senz'altro, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, l'esame dei disegni di legge costituzionale che prevedono una riduzione del numero dei parlamentari. Tale proposta, a suo avviso, deve essere messa in votazione.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)*, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, si associa alla richiesta di votazione della proposta avanzata dal senatore Bianco.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* dichiara che il suo Gruppo non ha nulla in contrario a votare sulla proposta del senatore Bianco.

Nello stesso senso si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SAIA *(CN-Io Sud)* e BODEGA *(LNP)*, il quale sottolinea che sulla proposta di iniziare l'esame dei disegni di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari non vi è contrapposizione tra i Gruppi parlamentari.

Infine, viene posta in votazione, ed è approvata, la proposta, avanzata dal senatore Bianco, di avviare l'esame congiunto, a partire dalle sedute che avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari subito dopo la pausa estiva, i disegni di legge costituzionale nn. 1178, 1633, 1946 e 2821, in forma autonoma e disgiunta dall'esame degli altri disegni di legge di riforma costituzionale assegnati alla Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione ha approvato la proposta all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

(306) ***Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse***

(346) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse***
(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)* ricorda che nella seduta del 6 luglio la Commissione in sede referente ha definito un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Successivamente i disegni di legge sono stati assegnati in sede deliberante.

Sottolinea il rilievo del provvedimento, diretto a favorire la ricerca immediata delle persone che si allontanano dalla propria dimora senza un motivo plausibile. A tal fine, si stabilisce l'obbligo di denunciare, per chi ne sia a conoscenza, la scomparsa delle persone, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ma solo a carico delle persone diverse dai congiunti. Ricorda il supporto assicurato dall'apposita sezione del sistema informativo del Ministero dell'interno e le sollecitazioni provenienti dalle associazioni che si occupano della ricerca delle persone scomparse, nonché dalla trasmissione di Rai Tre dedicata a questo tema, che hanno indotto diversi senatori a presentare le iniziative legislative in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti all'articolo unico del testo unificato definito in sede referente e pubblicato in allegato al resoconto della prima seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)* si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.2, che sarebbe comunque assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.400, e sull'emendamento 1.3. Sull'emendamento 1.1 si rimette al Governo.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime l'apprezzamento del Governo e la gratitudine per il lavoro preparatorio svolto dal relatore e dalla Commissione in sede referente, con il supporto degli uffici del Ministero dell'interno. Ricorda che un'apposita sezione del sistema informativo del Ministero dell'interno è stata dedicata alla ricerca delle persone scomparse; inoltre, il sistema di sicurezza e tutte le prefetture sono stati allertati anche in passato per cooperare in tal senso.

Esprime un parere favorevole sulle proposte emendative del relatore e su quelle avanzate dal senatore Di Giovan Paolo, ad eccezione dell'emendamento 1.1, che invita a ritirare.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)*, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.100 viene posto in votazione ed è approvato. Con distinte votazioni sono approvati anche gli emendamenti 1.200, 1.300 e 1.400. L'e-

mendamento 1.2 è assorbito. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.3, che è approvato.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento Tit.100, che risulta approvato. L'emendamento Tit.1 è assorbito.

Si passa quindi alla votazione finale del disegno di legge, che consiste di un solo articolo.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)* condivide le considerazioni del relatore in merito al rilievo del provvedimento ed esprime gratitudine nei confronti dello stesso relatore e del rappresentante del Governo per il lavoro compiuto. Ricorda che per ora non è stato possibile accompagnare la normativa con le risorse economiche adeguate per una più efficace ricerca delle persone scomparse. Anche con il conforto delle associazioni che operano nel settore, i Gruppi parlamentari hanno comunque preferito definire tempestivamente uno strumento legislativo, che potrà essere approvato definitivamente in tempi brevi dalla Camera dei deputati.

Conclude, preannunciando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* dichiara il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* preannuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà e manifesta l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dal Governo.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* annuncia un voto favorevole, esprimendo soddisfazione per il provvedimento e ringraziando il relatore e la Commissione per il contributo che in tal modo si assicura alla risoluzione di un grave problema quale è quello delle persone scomparse.

Il senatore BODEGA *(LNP)* preannuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania. Ringrazia il relatore per il lavoro svolto e le associazioni del settore per lo stimolo rivolto al Parlamento.

Il senatore SAIA *(CN-Io Sud)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il PRESIDENTE si associa ai ringraziamenti nei confronti del relatore e dei presentatori dei disegni di legge; in particolare, il senatore Di Giovan Paolo, che ha collaborato con il relatore alla definizione del testo poi condiviso da tutta la Commissione.

L'articolo unico del disegno di legge, nel testo emendato, è infine posto in votazione ed è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.

(2326) ***Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 luglio.

Il relatore CECCANTI *(PD)* ricorda il contenuto del disegno di legge, che estende all'Unione cristiana evangelica battista d'Italia le modalità di riparto della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, in particolare per la parte relativa alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, come previsto per altre confessioni religiose.

Il relatore MALAN *(PdL)* si associa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non essendo stati presentati emendamenti, si procede alla votazione degli articoli.

Il senatore BODEGA *(LNP)*, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione su tutti gli articoli e sul disegno di legge nel suo complesso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 è posto in votazione ed è approvato. Con separate votazioni, sono approvati anche gli articoli 2, 3 e 4 e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEFINITO IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 306, 346

Art. 1.

1.100

SALTAMARTINI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi e quando tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale, chiunque sia a conoscenza della scomparsa ha l'obbligo di denunciare il fatto agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale».

1.200

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

1.1

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «al Commissario» *con le seguenti:* «all'ufficio del Commissario».

1.300

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 4, sopprimere la parola: «propria» *e sostituire le parole:* «nonché con le» *con le seguenti:* «nonché delle».

1.400

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: «le strutture informative e specializzate del servizio pubblico radiotelevisivo» *con le seguenti:* «le strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche,».

1.2

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «le strutture informative e specializzate» *con le seguenti:* «le strutture informative e quelle specializzate».

1.3

DI GIOVAN PAOLO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in favore della ricerca delle persone scomparse».

Titolo

Tit.100

SALTAMARTINI, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse».

Tit.1
DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in favore della ricerca delle persone scomparse».

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DELLA MAGISTRATURA ONORARIA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 127 E CONGIUNTI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DELLA MAGISTRATURA ONORARIA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 127 E CONGIUNTI

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

229ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUL RECENTE DECESSO DI UN MILITARE ITALIANO IN AFGHANISTAN

In apertura di seduta il presidente CANTONI formula il più vivo cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia del primo caporal maggiore David Tobini, caduto lo scorso lunedì in Afghanistan durante uno scontro a fuoco nella valle del Murghab.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(2557) ***GAMBA e TOTARO. – Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che la platea dei destinatari delle norme di cui al disegno di legge in titolo ammonterebbe, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2011, a circa 80 individui. Su tale base sono peraltro tutt'ora in corso i necessari approfondimenti di natura finanziaria.

Il senatore PEGORER *(PD)*, nel prendere atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, osserva che sarebbe comunque opportuno conoscere quanto prima anche i dettagli relativi agli oneri economici del provvedimento.

Il relatore DIVINA *(LNP)* invita i commissari a soffermarsi sugli aspetti di merito del disegno di legge, alla cui base vi sono evidenti ragioni di giustizia sostanziale e di tutela della dignità personale e professionale del personale interessato, che aspira giustamente a vedere ricostruite le proprie posizioni di carriera a seguito dei provvedimenti di assoluzione e proscioglimento.

Il senatore PEGORER *(PD)* ribadisce la piena volontà della sua parte politica ad apportare il proprio contributo alla discussione degli aspetti sostanziali del provvedimento, precisando che la necessità di conoscere anche gli aspetti di natura finanziaria è comunque strettamente funzionale ad una celere conclusione dell'*iter* in Commissione.

Anche ad avviso del senatore CAFORIO *(IdV)* il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare meritorio, in quanto si prefigge di tutelare la dignità del personale militare attraverso l'eliminazione di un'ingiustificata sperequazione esistente a carico di coloro che hanno vista compromessa la propria carriera a seguito di un provvedimento penale conclusosi, tuttavia, con un provvedimento di proscioglimento ovvero di assoluzione.

Nel concordare con i rilievi formulati dal relatore, il senatore RAMPONI *(PdL)* osserva che i dovuti approfondimenti relativi agli oneri del provvedimento sarebbero comunque effettuati presso la commissione Bilancio in sede consultiva.

Il senatore GAMBA *(PdL)* pone l'accento sulle meritorie finalità sottese al disegno di legge, precisando che l'intervento di giustizia sostanziale da esso recato non si concreta soltanto in una norma retroattiva a tutela del personale già versante nella situazione indicata (cui è prevalentemente afferente la problematica di natura economica), ma anche e soprattutto in una garanzia per i casi futuri, tutelando la dignità del personale militare e concretizzando adeguatamente anche il principio di specificità della professione.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)*, nel rilevare il coagularsi di un'ampia convergenza politica sui fini indubbiamente meritori alla base del disegno di legge, rimarca comunque l'utilità di approfondire anche i profili inerenti alla copertura finanziaria, onde poter procedere ad una disamina completa del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2190) ***RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno scorso.

Il sottosegretario COSSIGA osserva che il subemendamento 1.100/7, qualora approvato, potrebbe dar luogo ad un disallineamento dei ruoli ed incidere pertanto negativamente sulle funzionalità dello strumento militare. In ragione di ciò, invita il presentatore a valutare l'opportunità di procedere al ritiro della predetta proposta, pena l'avviso contrario da parte del Governo.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti subemendamenti presentati all'emendamento 1.100.

Il senatore RAMPONI *(PdL)*, preso atto, pur con qualche perplessità, dei rilievi formulati dal rappresentante del Governo, dichiara di ritirare il subemendamento 1.100/7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al contemporaneo esame dei disegni di legge nn. 2489 (d'iniziativa del senatore Ramponi e relativo all'istituzione dei vicari dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e 2580 (di propria iniziativa, e recante l'abrogazione delle cariche di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza), entrambi iscritti all'ordine del giorno della Commissione e di tenore decisamente antitetico, il senatore CAFORIO *(IdV)* osserva che l'*impasse* politica così determinatasi potrebbe essere superata dal contestuale ritiro, da parte dei presentatori, di entrambe le proposte.

Il senatore RAMPONI *(PdL)*, nel porsi criticamente su quanto osservato dal senatore Caforio, ribadisce l'intento meritorio sotteso alla proposta a sua firma, che mira a realizzare un intervento di giustizia sostanziale ed alla quale rende noto di aver già presentato uno specifico emendamento volto a precisare sia che le funzioni vicarie verranno esercitate dagli attuali sottocapi di Stato maggiore (non comportando, quindi, l'istituzione di una nuova carica), sia l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato in ossequio a quanto disposto dalle ultime manovre economiche varate dal Governo.

La seduta termina alle ore 9,25.

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1462, 1470 e 1517

Riunione n. 1

Relatore: CARRARA *(CN-Io Sud)*

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1462, 1470 E 1517 RIGUARDANTI IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA E DEL GENIO CAMPALE

Plenaria

230ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010***

(2804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il presidente CANTONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PEGORER *(PD)* rileva che i disegni di legge all'esame della Commissione rientrano nell'ambito di una politica economica connotata da numerose criticità, come più volte sottolineato dal Gruppo del Partito Democratico. Il bilancio della Difesa continua infatti ad essere drammaticamente non adeguato alle reali necessità del comparto, ed è stato peraltro sottoposto ad ulteriori rilevanti riduzioni a seguito degli interventi operati dal decreto-legge n. 98 del 2011.

Conclude ribadendo l'assoluta necessità di inquadrare gli interventi economici concernenti il comparto nell'ambito di una ridefinizione globale del modello di difesa, anche questa più volte sollecitata dalla sua parte politica. Un'analisi ponderata di tale materia, infatti, consentirebbe di approfondire le problematiche relative al rapporto tra risorse a disposizione e funzione complessiva del comparto.

Il senatore RAMPONI *(PdL)* pone innanzitutto l'accento sulla differenza tra gli stanziamenti economici preventivati e quelli effettivi (sempre superiori a causa del carattere intrinsecamente elastico del bilancio dello Stato), decisamente minore rispetto al passato ed indice di un positivo contenimento degli oneri.

Osserva quindi che un'eventuale ridefinizione del modello di difesa afferisce comunque ad una problematica assai articolata che va ben oltre l'analisi specifica dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

559ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARE ASSEGNATO

Assegnazione di una quota dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2-*duodecies* del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, in favore dell'Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: Doc. XXIV n. 26)

Il relatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* illustra una proposta di risoluzione, allegata al resoconto di seduta, con la quale si impegna il Governo a destinare, con un apposito decreto, la somma di 200.000 euro, quale quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità per il 2011, all'Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, in considerazione delle meritevoli finalità di tale organismo, che risulta preposto alla promozione, alla cooperazione sociale e al sostegno dei centri sanitari italiani attivi all'estero.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale né dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione illustrata dal Relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VACCARI *(LNP)* illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna, in cui vengono formulati rilievi sulla praticabilità della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché sulla necessità di prevenire condotte elusive del Patto di stabilità interno e, altresì, sull'opportunità di predisporre meccanismi che consentano agli enti locali colpiti da calamità naturali di non essere penalizzati dai meccanismi del patto medesimo.

Il senatore MORANDO *(PD)* propone un'integrazione della proposta di parere che, recependo il rilievo sollevato dal Servizio del bilancio, rimarchi la necessità di evitare che il sistema delle quote di cofinanziamento dei fondi europei comporti l'elusione dei meccanismi del Patto di stabilità interno. Altresì, laddove si fa riferimento alle operazioni di *sale and lease back*, sarebbe opportuno precisare come tali operazioni appaiono censurabili nel caso in cui vengano poste in essere attraverso società controllate o partecipate da un ente locale.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* sottolinea l'opportunità di individuare una migliore definizione della prima osservazione, relativa alla praticabilità della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo.

Dopo un intervento incidentale del senatore MORANDO *(PD)*, finalizzato a proporre una correzione nel senso indicato dal senatore Massimo Garavaglia, interviene il senatore FLERES *(PdL)*, che si sofferma sull'articolo 13 del provvedimento in esame, relativo alle regioni a statuto speciale, sottolineando come, nello schema di decreto, per l'ennesima volta, venga trascurato il profilo dell'inadempienza dello Stato nei confronti di regioni ed enti locali, richiamando, a titolo esemplificativo, la sostanziale disapplicazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto della Regione siciliana, peraltro adottato con legge costituzionale.

Altresì, evidenzia come i meccanismi premiali e sanzionatori dovrebbero essere ancorati ai principi di perequazione infrastrutturale sanciti dal-

l'articolo 22 della legge delega sul federalismo fiscale: anche su tale aspetto, il provvedimento in discussione risulta obiettivamente carente.

Il PRESIDENTE ritiene che i rilievi formulati dal senatore Fleres possano essere recepiti in un'apposita osservazione finalizzata a chiedere un miglior raccordo tra il provvedimento in esame e il regime giuridico delle regioni ad autonomia differenziata.

Il relatore VACCARI *(LNP)*, al fine di recepire le proposte correttive emerse nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere in una nuova versione, anch'essa allegata al resoconto di seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal Relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per questo pomeriggio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

L'ordine del giorno della seduta della Commissione plenaria, già convocata per domani, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO (*DOC.* XXIV, n. 26)

La Commissione programmazione economica, bilancio

premesso che:

– l'articolo 2, comma 2-*duodecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 propone l'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per il 2011 in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo, stabilendo altresì che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e all'assegnazione del contributo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

– l'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto l'incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, destinando per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali una quota pari a 50 milioni di euro delle predette risorse, e stabilendo altresì che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

– l'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo, è stata costituita nel febbraio 2004 dai Ministri della salute, degli affari esteri, dell'istruzione, università e ricerca, degli italiani nel mondo, nonché dal Ministro dell'innovazione e le tecnologie. Le finalità proprie dell'Associazione sono la promozione, la cooperazione sociale e il sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero;

– all'Associazione medesima aderiscono in qualità di soci ordinari 44 Centri Sanitari Italiani nel mondo e 32 Centri Sanitari Nazionali di Riferimento, rappresentati da Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e grandi Ospedali pubblici e privati. L'adesione alla predetta Associazione è aperta a tutte le altre istituzioni private, società, consorzi, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative regolarmente costituite, che si impegnino a sostenerne le attività;

– l'Associazione, senza finalità di lucro, è altresì impegnata nell'agevolare la dismissione delle apparecchiature sanitarie e tecnologiche – giudicate non più idonee rispetto agli *standard* raggiunti dalle strutture di appartenenza – a beneficio di quei Centri Sanitari Italiani nel Mondo, che ne facciano richiesta;

– è di fondamentale importanza sostenere l'attività dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo, oltre che per l'importanza delle attività che essa svolge in termini di coordinamento delle strutture sanitarie italiane in tutto il mondo, anche per il ruolo internazionale che essa riveste per conto del Paese e per il contributo positivo che essa fornisce all'immagine dell'Italia nel mondo;

impegna il Governo

– a destinare, con apposito decreto, la somma di 200.000 euro quale quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, all'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO 365

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

condivise le finalità del provvedimento, che dispone in merito all'introduzione di un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali che non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

considerato che:

le suddette finalità assicurano la piena responsabilizzazione degli organi di governo locali e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti;

il provvedimento reca norme tese a completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova *governance* degli enti territoriali mediante l'introduzione di elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, con sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi;

ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dallo schema di decreto la previsione di una relazione di fine legislatura che espone la situazione finanziaria e organizzativa delle regione o dell'ente locale costituisce uno strumento informativo nei confronti della collettività territoriale di forte significatività, mediante cui si realizza una effettiva trasparenza dell'operato degli amministratori rispetto al cittadino-elettore;

la responsabilità degli organi di governo territoriali verrà ora sanzionata al verificarsi di una situazione di dissesto finanziario la cui fattispecie, per quanto concerne le regioni, viene normata espressamente nello schema di decreto, al fine di dare un riferimento oggettivo alle misure sanzionatorie applicabili, per le quali si prevede debba in ogni caso previamente riscontrarsi una responsabilità diretta del soggetto sanzionato;

il provvedimento introduce norme volte anche a prevenire, in coerenza con la disciplina già vigente, il verificarsi delle situazioni di dissesto, rafforzando l'efficacia e migliorando la tempistica delle azioni di monitoraggio e controllo da parte dei competenti organi dello Stato all'evidenziarsi di possibili situazioni di squilibrio finanziario;

gli articoli da 10 a 12, finalizzati a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale mediante il coinvolgimento delle province nell'accer-

tamento fiscale, non sono integrati da elementi concreti che consentano di stimare l'effetto del contributo atteso in relazione al coinvolgimento delle province nell'accertamento fiscale;

le eventuali forme premiali collegate ai risultati della partecipazione degli enti territoriali all'azione di contrasto all'evasione fiscale verranno previste a seguito di una costruzione condivisa di un percorso che realizzi una ricognizione delle capacità fiscali effettive dei territori, sulla cui base rendere individuabili i recuperi d'imposta realizzabili;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

va attentamente valutata la praticabilità della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, atteso che tali fondi sono tra l'altro destinati al finanziamento anche di funzioni fondamentali che ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 devono essere finanziate integralmente in base ai fabbisogni *standard*;

è particolarmente positiva la previsione dell'articolo 8-*bis* del nuovo testo, ove si stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 per le regioni a statuto ordinario fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno non rilevano le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, finanziate nei limiti dei maggiori incassi di entrate tributarie derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 2010;

un aspetto cruciale attiene alla circostanza che la neutralità finanziaria dell'articolo 10 si basa sul presupposto che le risorse attribuite alle province stesse si riferiscano ad accertamenti nuovi o comunque di maggiore entità rispetto a quelli che avrebbero avuto luogo a legislazione vigente e che in caso contrario, a fronte delle maggiori entrate per le Province, potrebbe determinarsi un effetto di minor gettito in termini di bilancio dello Stato;

non è opportuno intervenire sulla disciplina del patto di stabilità interno contenuta nell'ultima manovra finanziaria, per consentire che i meccanismi di funzionamento del patto, come modellati dalla manovra, entrino a regime;

valuti altresì il governo:

l'opportunità di prevedere norme idonee a prevenire condotte elusive del patto di stabilità interno, con particolare riferimento alle operazioni di *sale and lease back*;

l'opportunità di prevedere norme idonee a consentire che gli enti locali colpiti da calamità naturali non vengano penalizzati dai meccanismi del patto di stabilità interno e che, quindi, vengano esclusi dai parametri del patto quegli interventi funzionali a far fronte a fenomeni di calamità.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

condivise le finalità del provvedimento, che dispone in merito all'introduzione di un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali che non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

considerato che:

le suddette finalità assicurano la piena responsabilizzazione degli organi di governo locali e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti;

il provvedimento reca norme tese a completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova *governance* degli enti territoriali, mediante l'introduzione di elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, con sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi;

ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dallo schema di decreto, la previsione di una relazione di fine legislatura che espone la situazione finanziaria e organizzativa delle regione o dell'ente locale costituisce uno strumento informativo nei confronti della collettività territoriale di forte significatività, mediante cui si realizza un'effettiva trasparenza dell'operato degli amministratori rispetto al cittadino-elettore;

la responsabilità degli organi di governo territoriali verrà ora sanzionata al verificarsi di una situazione di dissesto finanziario la cui fattispecie, per quanto concerne le regioni, viene normata espressamente nello schema di decreto, al fine di dare un riferimento oggettivo alle misure sanzionatorie applicabili, per le quali si prevede debba in ogni caso previamente riscontrarsi una responsabilità diretta del soggetto sanzionato;

il provvedimento introduce norme volte anche a prevenire, in coerenza con la disciplina vigente, il verificarsi delle situazioni di dissesto, rafforzando l'efficacia e migliorando la tempistica delle azioni di monitoraggio e controllo da parte dei competenti organi dello Stato all'evidenziarsi di possibili situazioni di squilibrio finanziario;

gli articoli da 10 a 12, finalizzati a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale mediante il coinvolgimento delle province nell'accertamento fiscale, non sono integrati da elementi concreti che consentano di stimare l'effetto del contributo atteso in relazione al coinvolgimento delle province nell'accertamento fiscale;

le eventuali forme premiali collegate ai risultati della partecipazione degli enti territoriali all'azione di contrasto all'evasione fiscale verranno previste a seguito di una costruzione condivisa di un percorso che realizzi una ricognizione delle capacità fiscali effettive dei territori, sulla cui base rendere individuabili i recuperi d'imposta realizzabili;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

vanno meglio definite regole per la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, che ne esaltino il carattere sanzionatorio senza contraddire la loro destinazione al finanziamento di funzioni fondamentali che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009, devono essere finanziate integralmente in base ai fabbisogni *standard*;

è particolarmente positiva la previsione dell'articolo 8-*bis* del nuovo testo, ove si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, per le regioni a statuto ordinario fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno non rilevano le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, finanziate nei limiti dei maggiori incassi di entrate tributarie derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 2010, considerando anche l'opportunità di prevedere norme idonee a consentire che gli enti locali colpiti da calamità naturali non vengano penalizzati dai meccanismi del patto di stabilità interno e che, quindi, vengano esclusi dai parametri del patto quegli interventi funzionali a far fronte a fenomeni di calamità;

un aspetto cruciale attiene alla circostanza che la neutralità finanziaria dell'articolo 10 si basa sul presupposto che le risorse attribuite alle province stesse si riferiscano ad accertamenti nuovi o comunque di maggiore entità rispetto a quelli che avrebbero avuto luogo a legislazione vigente e che, in caso contrario, a fronte delle maggiori entrate per le Province, potrebbe determinarsi un effetto di minor gettito in termini di bilancio dello Stato;

non è opportuno intervenire sulla disciplina del patto di stabilità interno contenuta nell'ultima manovra finanziaria, per consentire che i meccanismi di funzionamento del patto, come modellati dalla manovra, entrino a regime;

valuti altresì il governo:

con riferimento all'articolo 7, comma 1, l'opportunità di rivedere la previsione della disapplicazione della sanzione, in caso di superamento dei limiti del patto di stabilità interno dovuto a maggiori spese per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;

l'opportunità di prevedere norme idonee a prevenire condotte elusive del patto di stabilità interno, con particolare riferimento alle operazioni di *sale and lease back* poste in essere mediante l'utilizzo di società partecipate o soggetti comunque collegati all'ente locale;

l'opportunità di prevedere, in tutto il provvedimento, un raccordo tra la legislazione vigente e le norme degli statuti delle Regioni dotate di autonomia speciale.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

277ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)
(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MURA *(LNP)* riferisce alla Commissione sullo schema di parere predisposto sull'atto in titolo dai relatori in Commissione parlamentare sull'attuazione del federalismo fiscale e sulle proposte di modifica rispetto al testo elaborato dal Governo. All'articolo 1 segnala le modificazioni alla tempistica per la predisposizione e l'approvazione della relazione di fine legislatura. Ritiene assolutamente necessario chiarire la portata del comma 2-*bis*, di cui si propone l'aggiunta. Infatti non risulta a suo parere chiara la scelta di prevedere che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della predetta relazione continui comunque a rientrare nella competenza del Presidente della Giunta regionale. Evidenzia inoltre che una identica previsione è contenuta anche nel comma 2-*bis* dell'articolo 4, relativamente allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

All'articolo 2 segnala innanzitutto la correzione della rubrica con l'inserimento del riferimento alla responsabilità politica, anziché al «fallimento», del Presidente della Giunta regionale. Sottolinea quindi la soppressione del comma 4, concernente il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale e l'aggiunta del comma 7.

Dopo aver dato conto delle proposte di modifica agli articoli 3 e 4, si sofferma sull'articolo 5, in materia di regolarità della gestione amministrativo-contabile, ritenendo improprio il riferimento al ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1, lettera *a)*, quale indicatore di situazioni di squilibrio finanziario. A suo parere si tratta infatti di un criterio eccessivamente rigido e severo e dal limitato valore indicativo, considerato che il processo di attuazione del federalismo fiscale ha raggiunto ormai una fase avanzata e tenuto conto degli stringenti vincoli di bilancio posti dal patto interno di stabilità. All'articolo 6 segnala una proposta di modifica alla rubrica analoga a quella suggerita per l'articolo 2, con il riferimento alla «responsabilità» politica del Presidente di provincia e del Sindaco. Dopo aver fatto presente che all'articolo 6 sono proposte modifiche in più punti, ritiene opportuno segnalare la modifica al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 7, sugli effetti del mancato rispetto del patto interno di stabilità.

Evidenzia inoltre la proposta di sopprimere l'articolo 8, in relazione alle nuove disposizioni sul patto di stabilità interno approvate con la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio, e pone altresì l'accento sulla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 9. Sottolinea l'importanza della modifica proposta al comma 1 dell'articolo 10, in materia di contrasto all'evasione fiscale e, dopo aver fatto presente che non si suggeriscono modifiche all'articolo 11, rileva che la nuova formulazione proposta per il comma 1 dell'articolo 12 sembra attenuare le modalità con le quali accertare i risultati dell'azione di contrasto all'evasione fiscale conseguiti dalle autonomie territoriali. Esprime infatti perplessità sulla previsione della semplice ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, sulla base del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e quelli elaborati dall'Istat. Al contrario, nel testo predisposto dal Governo, si fa a suo parere più opportunamente riferimento alla determinazione, su base annuale, del livello di evasione fiscale relativo a ogni singola regione. A suo avviso tale metodo risulta più stringente e più attendibile in sede di valutazione dei risultati conseguiti dai singoli enti locali nella lotta all'evasione fiscale, con la possibilità di individuare in modo più oggettivo gli enti virtuosi per i quali prevedere la concessione di ulteriori premi. Anticipa quindi che nello schema di osservazioni che sottoporrà alla Commissione inserirà un rilievo circa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 12 e di non sopprimerne il comma 2, come previsto invece nello schema di parere dei relatori in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In tal caso il contenuto del nuovo comma 2, da essi proposto, potrebbe comunque essere spostato in un apposito comma aggiuntivo.

Segnala quindi l'intera sostituzione dell'articolo 13 e, dopo aver fatto presente che non vi sono rilievi da formulare sull'articolo 13-*bis*, si sofferma sull'articolo 13-*ter*, di cui pone in rilievo la finalità di riordinare i termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali, razionalizzandone la relativa procedura. Infine dà conto dell'articolo 13-*quater*, che autorizza una serie di interventi da parte del settore creditizio per incrementare la liquidità in favore delle imprese fornitrici degli enti territoriali, in presenza di ritardi nei pagamenti delle somme ad esse spettanti.

Conclude la propria esposizione sottolineando che terrà conto degli elementi contenuti nello schema di parere oggetto di illustrazione ai fini della predisposizione della proposta di osservazioni.

Il senatore D'UBALDO *(PD)*, pur manifestando il proprio apprezzamento per lo sforzo di rielaborazione dello schema di decreto legislativo n. 365, rispetto al testo predisposto dal Governo, e per la puntuale ed esaustiva esposizione svolta dal relatore Mura, osserva che tali rilievi non hanno valore pregiudiziale rispetto all'orientamento di voto che la propria parte politica assumerà in sede di esame dello schema di osservazioni dello stesso relatore Mura. Esprime infatti talune perplessità anche sulla efficacia delle modifiche proposte in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nel correggere e migliorare il testo del Governo, anche rispetto ai segnali negativi che si sono registrati negli ultimi mesi sugli effetti dell'attuazione del federalismo fiscale.

In generale, ritiene infatti sia sempre più necessario per il Parlamento compiere un'effettiva analisi preventiva sull'impatto delle disposizioni legislative approvate, onde migliorarne l'efficacia e l'aderenza alla realtà. Appare sostanzialmente certo che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale proporrà al Governo di recepire, nella definitiva stesura dell'atto n. 365, le modifiche proposte dai relatori. Dal momento che la maggioranza ha in più occasioni sottolineato il carattere innovativo dei meccanismi premiali e sanzionatori proposti, soprattutto in relazione all'obiettivo di responsabilizzare gli amministratori locali per i risultati della loro gestione finanziaria, rimarca che occorre valutare in concreto l'adeguatezza del provvedimento in esame, anche con le modifiche indicate dal Parlamento, rispetto al predetto obiettivo.

Ritiene quindi fondamentale avere una valutazione del relatore Mura sugli effetti dello schema di decreto legislativo rispetto alla responsabilità emersa nella situazione finanziaria del comune di Roma. Non ignora certo che vi sono altri casi di importanti comuni italiani che presentano un elevato di indebitamento, ma il comune di Roma merita una riflessione particolare, al di là di qualsiasi rischio di una strumentalizzazione politica, dal momento che vi è stata una presa d'atto formale – avvenuta per legge – dello stato di dissesto economico-finanziario di tale ente. Dopo aver evidenziato che gli interventi del Governo su tale fronte sono stati comunque confusi e disordinati, chiede al relatore Mura se, in seguito alla definitiva approvazione dell'atto in titolo, vi sarebbe un'effettiva sanzione per gli amministratori responsabili del dissesto, indipendentemente dalla loro ap-

partenenza politica. Ritiene che si tratti di un snodo fondamentale, poiché, in caso contrario, si dovrebbe concludere che le misure predisposte dal Governo avranno un impatto molto limitato sul sistema delle responsabilità degli amministratori locali, risultandone quindi completamente smentita la portata innovatrice e di riforma strutturale.

Il senatore MUSI *(PD)* osserva che il provvedimento si inserisce in un contesto particolarmente difficile per la finanza degli enti territoriali, a causa dell'ulteriore sottrazione di risorse in loro favore decisa con la manovra finanziaria.

Nel merito delle modifiche proposte in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, suggerisce al relatore Mura di inserire un richiamo alla direttiva europea sui termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, in relazione alle previsioni dell'articolo 13-*quater*.

Il presidente BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, intervenendo nel merito, svolge una serie di riflessioni sugli articoli aggiuntivi proposti. A suo parere il primo e fondamentale problema è individuare con certezza i criteri in base ai quali possono essere giudicati i risultati conseguiti dai singoli amministratori locali nella gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tal senso, giudica lento e macchinoso il procedimento previsto dall'articolo 13-*bis*, che ripropone il riferimento ai fabbisogni *standard* delle amministrazioni centrali. Su tale fronte registra infatti il persistere di un approccio che privilegia l'accertamento di un saldo differenziale, e puramente contabile che non permette di valutare con immediatezza l'operato effettivo degli amministratori locali.

Anche se l'obiettivo di favorire la liquidità delle imprese risulta in sé pienamente condivisibile, rimarca tuttavia la rigidità delle previsioni contenute nell'articolo 13-*quater*, che prospetta lo studio e la valutazione di possibili interventi da parte delle banche attraverso una lunga procedura di concertazione con le parti pubbliche. Al contrario, l'afflusso di maggiori risorse alle imprese deve essere garantito semplificando e rafforzando la procedura di erogazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, tenendo conto della natura economica e giuridica del rapporto obbligatorio, che non dovrebbe quindi richiedere meccanismi particolarmente complessi di accertamento dei crediti spettanti. Pertanto l'obiettivo di accelerare i pagamenti e rendere liquidi i crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti della pubblica amministrazione sarebbe in grado di garantire ad esse un non trascurabile volume di risorse. Peraltro l'anticipazione dei pagamenti non avrebbe effetti negativi sul saldo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore D'UBALDO *(PD)* rinnova la sollecitazione al relatore Mura, affinché si pronunci sul quesito da lui postogli in precedenza, al fine di valutare la reale portata innovativa del provvedimento in esame.

Il relatore MURA *(LNP)* sottolinea in generale l'importanza del principio di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali di fronte alle comunità amministrate per i risultati conseguiti nella gestione economica dell'ente.

Aggiunge quindi che il quesito avanzato dal senatore D'Ubaldo concerne un caso specifico e si riserva quindi di rispondere nella prossima seduta dopo aver compiuto i necessari approfondimenti.

Il presidente BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, al di là del caso specifico segnalato dal senatore D'Ubaldo, osserva che il problema presenta un'indubbia valenza generale: occorre infatti stabilire in relazione a quale periodo di tempo e sulla base di quali criteri di giudizio si valuta l'operato del singolo amministratore locale, poiché una gestione finanziaria negativa o addirittura il dissesto possono anche prodursi in periodi di tempo piuttosto lunghi. Pertanto sarebbe necessario definire con certezza i tempi entro i quali prendere in esame l'operato degli amministratori locali e adottare parametri di riferimento il più possibile oggettivi. Quanto al quesito del senatore D'Ubaldo circa l'effettiva portata riformatrice del provvedimento in titolo, osserva che è forte l'impressione che ad esso non si possono ascrivere effetti innovativi sulla responsabilità degli amministratori locali.

La senatrice LEDDI *(PD)* evidenzia che, oltre al fatto che il dissesto finanziario di un ente potrebbe discendere dalla presenza di debiti accumulati in un arco di tempo piuttosto lungo e attraverso il susseguirsi di diverse gestioni amministrative, anche la tipologia e la natura delle sanzioni proposte dal Governo, di tipo interdittivo, dovrebbe richiedere un ripensamento. Si tratta infatti di una misura che potrebbe non avere alcuna effettività né valore deterrente per quei soggetti che non partecipano più alla vita politica o che non ricoprono alcun incarico istituzionale.

Il presidente BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* osserva che la logica in base alla quale si prevede di giudicare la gestione degli amministratori locali è basata soltanto sulla verifica dei saldi di bilancio e sul confronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi previsti. In realtà, risulta di pari importanza anche l'accertamento delle modalità con cui concretamente si è prodotto il dissesto o una situazione di elevato indebitamento dell'ente: ciò potrebbe dipendere infatti da un alto livello di spesa o da un insufficiente ammontare di entrate. Risulta quindi di tutta evidenza come tali circostanze, di per sé diversificate, ma che conducono al medesimo risultato contabile, hanno per contro un valore diverso per la comunità dei cittadini amministrati, potendone quindi orientare in modo difforme la valutazione politica degli amministratori locali in carica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

278ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)
(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non espresse)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MURA *(LNP)* presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta.

Il senatore D'UBALDO *(PD)* ritiene doveroso sottolineare in termini positivi che alcuni senatori della sua parte politica – diversamente dai componenti della maggioranza – hanno inteso garantire la loro partecipazione ai lavori della Commissione nell'odierna seduta pomeridiana per l'esame e la votazione dello schema di osservazioni predisposto dal relatore Mura sull'atto in titolo.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato che la convocazione alle ore 14 della seduta pomeridiana era finalizzata a consentire la votazione in tempo utile rispetto ai lavori della Commissione di merito, constata la mancanza del numero legale per procedere alla votazione dello schema di osservazioni del relatore Mura. In relazione alla possibile conclusione dell'*iter* del provvedimento in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale convocata per oggi pomeriggio fa presente che la Commissione non formulerà le osservazioni.

Apprezzate le circostanze toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PRESENTATO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La 6ª Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto delle modifiche proposte dai relatori, in accordo con il Governo, in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, formula osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Lo schema di decreto legislativo nel testo originario predisposto dal Governo, pur in linea con le disposizioni recate dalla legge di delega e rispettoso degli obiettivi generali di piena responsabilizzazione degli amministratori degli enti territoriali e locali, presenta delle problematiche che sono state oggetto di un'approfondita valutazione nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: la Commissione pertanto giudica condivisibili le modifiche proposte.

Valuti la Commissione di merito la possibilità di modificare ulteriormente le disposizioni dell'articolo 1, comma 2-*bis* e dell'articolo 4, comma 2-*bis* nella prospettiva di chiarire la portata della norma, in modo da rendere maggiormente coerente con l'ordinamento l'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine legislatura da parte del presidente della regione, del presidente della provincia e del sindaco in caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale, provinciale e comunale.

Valuti la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 5, in materia di regolarità della gestione amministrativo-contabile, suggerendo di non utilizzare il riferimento all'anticipazione di tesoreria quale indicatore di situazioni di squilibrio finanziario, che risulta eccessivamente rigido, sia in relazione al processo di attuazione del federalismo fiscale che agli stringenti vincoli di bilancio posti dal rispetto del patto di stabilità interno.

Per quanto riguarda l'articolo 12, la Commissione avrebbe preferito non modificare le disposizioni proposte dal Governo, in modo da rendere più efficace la verifica e l'accertamento dei risultati della lotta all'evasione fiscale degli enti locali, anche in relazione all'accesso al fondo di perequazione di cui all'articolo 15 della legge n. 42. Per quanto riguarda il nuovo testo, tuttavia, pur giudicando il processo elaborativo delle modalità di accertamento eccessivamente complesso, ritiene essenziale aver previsto una clausola di salvaguardia che, in caso di mancato accordo, consenta al Governo di agire con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne le proposte di articoli aggiuntivi formulate dai relatori, la Commissione suggerisce di integrare l'articolo 13-*ter*, al fine di semplificare ulteriormente gli oneri informativi degli enti locali, anche

con la previsione di un unico centro di riferimento cui indirizzare le informazioni e al quale poter accedere da parte di ogni ente locale.

In merito all'articolo 13-*quater*, pur apprezzando le indicazioni programmatiche recate da tale articolo, in tema di apporto del settore del credito alla questione dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni locali e territoriali, la Commissione suggerisce di valutare con attenzione gli effetti di tali eventuali misure sul fronte della finanza pubblica. D'altro canto le analisi e le valutazioni del tavolo tecnico previsto dal citato articolo, appaiono essenziali al fine di una compiuta disamina di tutte le problematiche poste da tale questione sia dal lato delle imprese creditrici che della pubblica amministrazione debitrice, anche alla luce della disciplina comunitaria in materia di termini di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

319ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(430) ***COSTA. – Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli***

(2336) ***POLI BORTONE. – Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli***
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO *(PdL)* la quale rileva anzitutto che i due disegni di legge in titolo, fra loro assai simili, attengono al recupero del patrimonio artistico e architettonico del borgo antico di Gallipoli.

Si sofferma indi sulle caratteristiche del centro storico del Salentino meridionale, che sorge su un'isola calcarea, collegata alla terraferma da un ponte in muratura del Seicento. Le costruzioni, le case, le chiese e i palazzi, di indubbio valore architettonico e monumentale, sono stretti tra mura e possenti bastioni difensivi. Ogni metro è sfruttato al massimo, le stradine tortuose e i vicoli angusti non lasciano posto a piazze, ma solo a qualche slargo.

Gallipoli, prosegue la relatrice, è una città a vocazione marinara ed è luogo di produzione dell'olio lampante, ovvero di olio per le lampade, che da questi luoghi partiva per Paesi anche molto lontani. Quali testimonianze della ricchezza dei commerci e della fede popolare, ella ricorda

la Cattedrale di Sant'Agata, splendido esempio del Settecentesco barocco leccese, tra le cui opere d'arte vi è un altare in marmi policromi del celebre e geniale bergamasco Cosimo Fanzago. La relatice pone indi l'accento sulle altre importanti chiese di epoche ed architetture diverse, nonché sui maestosi portali e sulle facciate dei palazzi in stile rinascimentale, barocco e ottocentesco. Tra gli altri luoghi di interesse architettonico e storico, richiama la fontana cosiddetta «greca», un vasto frantoio ipogeo, il Castello aragonese, con interventi dell'architetto senese Francesco Di Giorgiomartini, le mura, nonché le torri costiere per la difesa dalle incursioni dei pirati saraceni.

Tutti questi monumenti antichi, sottolinea, sono una testimonianza eloquente della storia e cultura di Gallipoli, il cui nome probabilmente deriva dal greco «*kallì pòlis*»: bella città. Essa fu fondata dalla greca Taranto, conquistata dai Romani, passata ai Cartaginesi e saccheggiata da Vandali e Ostrogoti; poi divenne fortezza, bizantina prima ed indi normanna. Successivamente, fu dominio di Angioini, Aragonesi e così di seguito fino ai Borboni del Regno di Napoli.

Attualmente le bellezze storico-artistiche di Gallipoli e il mare trasparente attirano ogni anno poco meno un milione di turisti. Purtroppo però il degrado dei monumenti, delle chiese e dei palazzi della città vecchia mette a rischio la possibilità di conservazione dell'intero patrimonio culturale. L'Italia non può permettersi di perderlo, afferma la relatrice. Occorrono quindi urgenti ed incisivi interventi dello Stato per salvaguardarlo, sotto forma di contributo straordinario.

Ella si sofferma perciò sull'articolato del disegno di legge n. 2336, che rappresenta la versione aggiornata del n. 430 sotto il profilo temporale e finanziario.

L'articolo 1, comma 1, qualifica gli interventi di recupero come obiettivo essenziale dello Stato e, in relazione a ciò, prevede l'istituzione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un'apposita commissione di esperti a livello internazionale.

L'articolo 2 esplicita le funzioni della commissione, cui è affidato il compito di esaminare e approvare il piano esecutivo degli interventi (comma 1); dispone una deroga alla normativa urbanistica vigente (comma 2) prevede forme di informazione al Parlamento sull'attività svolta dalla commissione (comma 3); fissa il termine di durata in carica della commissione (comma 4).

L'articolo 3 dispone una spesa di 25 milioni di euro per il triennio 2011-2013.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice osserva che, nella presente situazione di crisi economica nazionale e internazionale, sarà molto difficile ottenere una somma così rilevante e ritiene che l'articolo 3 vada rivisto eventualmente rimodulando la quantificazione della spesa e i tempi di esecuzione. Sembra infatti più realistico prevedere la realizzazione delle opere tra il 2012 e il 2014.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario VICECONTE risponde all'interrogazione n. 3-02171 della senatrice Vicari, sulla possibile articolazione in quattro aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.

Al riguardo, il Sottosegretario, assicura che la questione dell'unificazione delle quattro aree disciplinari in un unico elenco è all'attenzione del Ministero.

Ricorda peraltro che una modifica dell'attuale impostazione, secondo cui le graduatorie ad esaurimento degli aspiranti ai posti di sostegno sono articolate in fasce riferite a quattro aree disciplinari, tenuto conto della delicatezza e complessità della materia, potrebbe avere buon esito solo attraverso l'adozione dello strumento legislativo.

Sottolinea, infatti, che dalla comparazione dei punteggi in possesso dei singoli docenti delle predette aree disciplinari emerge una diversità delle posizioni degli aspiranti, tale da rendere difficile la gestione della confluenza in un'unica area genericamente denominata «di sostegno» per la scuola secondaria superiore. A ciò si aggiunge che in due delle quattro aree, per mancanza di disponibilità di posti, sono collocati docenti con un punteggio molto elevato, che andrebbero a porsi in posizione più vantaggiosa rispetto ai docenti già inseriti nelle rimanenti due aree, ma con un punteggio inferiore. Tutto questo a discapito delle posizioni giuridiche ormai consolidate e con il rischio di impugnative che, fondatamente, vedrebbero soccombente l'Amministrazione.

Per le graduatorie di istituto, invece, è stato possibile intervenire in via amministrativa e la questione ha trovato recentemente un esito positivo, anche a seguito del parere favorevole reso al riguardo dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011, con il quale sono state diramate le istruzioni per la formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, ha infatti disposto, per le graduatorie di terza fascia, un unico elenco per il sostegno senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.

La senatrice VICARI *(PdL)* si dichiara parzialmente soddisfatta ritenendo che il decreto sulle graduatorie di istituto sia un piccolo passo verso la soluzione del problema, che investe uno spettro più ampio. Del resto, le frequenti sostituzioni dei docenti di sostegno non giovano all'apprendimento degli alunni con difficoltà. In questo senso andava anche un analogo atto di sindacato ispettivo presentato tempo fa alla Camera dei deputati, cui il sottosegretario Pizza rispose assicurando l'impegno del Governo a valutare positivamente l'opportunità di modificare la situazione attuale. Non si tratta infatti, ribadisce, di una condizione determinata da un quadro legislativo, bensì di un mero consolidamento di fatto.

Il sottosegretario VICECONTE risponde poi all'interrogazione n. 3-02181 della senatrice Carloni, con la quale si lamenta l'adozione di comportamenti vessatori da parte del professor Novellino dell'Università degli studi di Napoli Federico II nei confronti di un'altra docente del medesimo ateneo, professoressa Lydia Ferrara.

In proposito, riferisce che il Ministero ha chiesto chiarimenti al rettore, il quale ha trasmesso una relazione del professor Novellino con la quale l'interessato respinge tutte le accuse e dichiara di aver soltanto chiesto alla dottoressa Ferrara di consentire l'uso del laboratorio ad altri colleghi in ragione delle limitate risorse logistiche a disposizione per la ricerca, senza in alcun modo voler impedire o rendere difficoltoso alla stessa lo svolgimento della propria attività.

In merito al provvedimento con cui egli ha revocato la docente dall'incarico di responsabile della sicurezza dei laboratori, il professor Novellino ha precisato di aver avocato a sé tale incarico dopo aver verificato lo stato di disordine nel quale versava il laboratorio e la mancata osservanza delle norme di sicurezza, resa più grave dalla presenza di sostanze tossiche. La decisione è stata comunque assunta a seguito della relativa istruttoria con la redazione di un apposito verbale di contestazione consegnato contestualmente alla professoressa Ferrara, l'apposizione dei sigilli al laboratorio e la richiesta di intervento dell'ufficio sicurezza dell'università per l'avvio di un programma di bonifica.

Il Sottosegretario assicura peraltro che il Ministero continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda. Tuttavia, in merito ad eventuali iniziative volte a sindacare il provvedimento di revoca, ricorda che, in attuazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, non è previsto alcun potere di intervento del Ministero sugli atti adottati dalle università nell'ambito delle loro esclusive competenze. La legge n. 168 del 1989 ha provveduto infatti a declinare il predetto principio costituzionale non solo confermando la soggettività giuridica delle università, ma anche rafforzandone significativamente l'autonomia, con l'attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, dell'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, nonché di quella statutaria e regolamentare: potestà, quest'ultima, idonea a caratterizzare le università come enti pubblici autonomi e non più come organi dello Stato.

La senatrice CARLONI *(PD)* si dichiara soddisfatta, nella piena consapevolezza dell'autonomia universitaria. Ringrazia altresì il rappresentante del Governo per l'impegno manifestato a seguire gli sviluppi della vicenda.

Il sottosegretario VICECONTE risponde infine all'interrogazione n. 3-02123 della senatrice Bastico, con la quale si lamentano le riduzioni di personale scolastico nella provincia di Modena, conseguenti all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, e si auspica che vengano adottate

iniziative idonee a consentire l'accoglimento delle richieste avanzate dalle famiglie degli alunni per il prossimo anno scolastico 2011-2012.

Per la parte generale, il Sottosegretario conferma che l'azione politica in atto si muove in un contesto di continuità rispetto al passato. Infatti, già la legge finanziaria per il 2007 prevedeva interventi di razionalizzazione finalizzati, in particolare, all'incremento del rapporto alunni/classe e alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione organica del personale ATA. Tali obiettivi sono stati conseguiti solo in parte e ciò ha comportato l'applicazione della «clausola di salvaguardia», prevista dalla stessa legge che, da un lato, ha permesso una rimodulazione negli anni successivi dei tagli previsti e non operati e, dall'altro, ha determinato una diminuzione lineare degli stanziamenti del Ministero.

Il complesso delle azioni indicate dal citato articolo 64 in materia di revisione e riordino del sistema scolastico si inserisce del resto, prosegue il Sottosegretario, nel più ampio programma di razionalizzazione e contenimento della spesa per il pubblico impiego.

In merito all'oggetto specifico dell'interrogazione, egli riferisce poi le notizie comunicate dal responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il quale ha anzitutto confermato che i criteri seguiti per l'assegnazione dei contingenti ai diversi ambiti territoriali, dopo gli opportuni confronti con l'Assessorato regionale e le organizzazioni sindacali, sono analoghi a quelli utilizzati nei decorsi anni e che il Sottosegretario illustra nel dettaglio distintamente per gradi di scuola.

Per quanto riguarda la provincia di Modena, egli riporta poi; dati forniti dal dirigente del relativo ambito territoriale, dai quali risulta che sono stati consolidati in organico di diritto i posti di scuola dell'infanzia funzionanti nel corrente anno scolastico 2010-2011, comprese le due sezioni antimeridiane che hanno funzionato in organico di fatto. Sono state inoltre confermate le classi a tempo pieno funzionanti nell'anno 2010-2011 nella scuola primaria. Si tratta nel complesso di 976 classi su un totale di 1.402 con un'incidenza del 69,61 per cento, che è la più alta della Regione. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 21,94.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado sono state autorizzate 13 nuove classi prime. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 22,99.

In relazione alla scuola secondaria di secondo grado, sono state autorizzate in organico di diritto 1.280 classi, di cui 24 articolate tra più indirizzi, con un totale di posti docente pari a 2.317. Il numero medio provinciale di alunni per classe è di 23,4.

Inoltre, con decreto n. 87 del 28 giugno 2011, si è proceduto all'istituzione del «Liceo Musicale» presso l'Istituto «Sigonio» di Modena e all'attivazione presso il medesimo di una classe prima a nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2011-2012, essendosi realizzate le necessarie condizioni.

Il Sottosegretario informa, infine, che gli uffici stanno procedendo alle operazioni relative all'adeguamento dell'organico di diritto alla situa-

zione di fatto, sulla base delle istruzioni diramate con circolare ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011.

La senatrice BASTICO *(PD)* si dichiara del tutto insoddisfatta, affermando anzitutto che a suo giudizio la politica del Governo in carica non si pone affatto in linea di continuità con l'Esecutivo precedente. Da una responsabile prospettiva di razionalizzazione si è passati infatti alla scelta di tagli pesantissimi, che determinano uno scadimento radicale nella qualità dell'istruzione. Pur riconoscendo che in un sistema ampio ed articolato come quello scolastico vi è sicuramente spazio per una migliore organizzazione della spesa, ritiene che ciò non possa giustificare i drammatici tagli inferti dal Centro-destra che, in tre anni, ha ridotto le risorse di 8 miliardi e i posti di 132.000 unità fra docenti e personale amministrativo. Si tratta di riduzioni che a suo avviso incidono fortemente sull'offerta strutturale della scuola ed in particolare su profili di qualità.

Soffermandosi sui dati dell'Emilia Romagna, ella ricorda indi che per la prima volta 150 bambini della provincia di Modena non avranno diritto alla scuola dell'infanzia e 1.800 in tutta la Regione. Moltiplicando questo dato per le venti regioni italiane si ottiene una stima della gravità della situazione, che rappresenta una lesione del fondamentale diritto all'istruzione dei bambini dai tre ai sei anni, sancito anche legislativamente.

Nel precisare che, nello specifico, occorrerebbero sei sezioni in più e il completamento di altre quattro, lamenta più in generale l'azzeramento del tempo prolungato nella scuola media, che non potrà non avere forti ripercussioni negative su giovani in una fascia di età particolarmente delicata come l'adolescenza.

Dopo aver ribadito come i tagli incidano quindi su aspetti essenziali della qualità dell'offerta scolastica e non rappresentino solo una razionalizzazione, ella invoca poi un maggiore equilibrio nella distribuzione delle risorse. Le decurtazioni imposte non tengono infatti nella giusta considerazione la diversità fra realtà regionali. Richiamando ancora una volta l'esempio dell'Emilia-Romagna, ella fa presente che la popolazione scolastica di quella Regione è aumentata negli ultimi dieci anni del 26,6 per cento, registrando un incremento di 107.000 alunni. Si tratta del dato più elevato a livello nazionale, mentre altre Regioni hanno riscontrato un incremento del 15 per cento circa, con una punta negativa della Sardegna dove la popolazione è diminuita del 15,3 per cento. L'Emilia-Romagna pesa poi per il 6,5 per cento sul piano nazionale come numero di alunni, ma riceve un numero di docenti del tutto insufficienti. Ella sollecita pertanto un forte impegno del Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per l'elaborazione di criteri oggettivi di riparto, in assenza dei quali non solo non può realizzarsi il federalismo ma non è proprio possibile far funzionare il sistema scolastico con equità. In particolare ella ipotizza una quota *pro capite* che riferisca le risorse al numero di alunni e al numero di classi. Fornisce quindi i dati regionali relativi agli alunni per classe e agli alunni per docente, che registrano sempre il primato dell'Emilia-Romagna.

Conclude, precisando di aver segnalato il caso specifico di Modena in quanto emblematico della gravità dei tagli sul sistema scolastico.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (n. COM (2011) 289 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 103)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore VITA *(PD)* illustra uno schema di risoluzione (pubblicata in allegato al presente resoconto), volta a recepire le principali tematiche sull'argomento. In particolare sottolinea l'esigenza di includere le enciclopedie *on line* fra i soggetti cui può applicarsi la direttiva e quella di prevedere la ricerca degli autori anche nel Paese di origine nel caso di traduzioni. Auspica altresì una riflessione sull'opportunità di introdurre nella direttiva le modalità di gestione dei diritti, come le licenze collettive estese, anzichè rimetterle alle determinazioni degli Stati membri.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori PITTONI *(LNP)*, ASCIUTTI *(PdL)*, RUSCONI *(PD)* e POLI BORTONE *(CN-Io Sud)*, e dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di risoluzione del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2542) ***BLAZINA ed altri. – Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli-Venezia Giulia***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice COLLI *(PdL)*, la quale pone in luce come la popolazione slovena sia da tantissimi anni radicata nel territorio italiano e, in particolar modo, nella Regione confinante del Friuli. Nel ricordare che l'Italia, sin dai primi anni del dopoguerra, ha riconosciuto la tutela e la salvaguardia di tutte le minoranze linguistiche, anche istituendo Regioni a statuto speciale e rafforzando i rapporti bilaterali con gli Stati confinanti, osserva come la scuola, rappresentando lo strumento principale per la salvaguardia della cultura e della lingua minoritarie ed

un fattore decisivo nella crescita complessiva della relativa comunità, abbia diritto alla massima attenzione.

Ella rammenta poi che le scuole statali con lingua d'insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia e la scuola con lingua d'insegnamento bilingue nella provincia di Udine fanno parte integrante del sistema scolastico italiano e fornisce alcuni dati specifici: in Italia operano 78 istituti, di ogni ordine e grado, che prevedono l'insegnamento in lingua slovena oppure bilingue e gli alunni che li frequentano sono oltre 4.000.

L'intento del disegno di legge in titolo, prosegue la relatrice, è dunque quello di garantire un'adeguata diffusione degli istituti scolastici sul territorio e di approntare un'offerta formativa ancor più ampia anche per gli indirizzi delle scuole superiori di secondo grado.

Dopo aver ricordato le leggi che regolano la materia, rimarca come alcune disposizioni normative non siano ancora attuate oppure siano del tutto disattese; altre ancora sono bisognose di una chiarificazione in termini giuridici. Si registra perciò l'esigenza di rendere maggiormente efficace una serie di interventi che lo Stato italiano non può disattendere.

Ella illustra indi nel dettaglio il disegno di legge in titolo, volto a riconoscere una maggiore autonomia a tali istituti, connessa alle loro peculiarità, e a favorire una maggiore corrispondenza tra il mondo della scuola, le esigenze attuali e le prospettive future della minoranza linguistica slovena.

Il provvedimento è suddiviso in sei capi, in cui si esplicita il diritto allo studio in lingua madre degli studenti sloveni e in cui si provvede a garantire autonomia decisionale a detti istituti circa gli orari di lezione, al fine di non creare disparità tra studenti italiani e sloveni. È inoltre prevista una diversa modulazione della rete scolastica, allo scopo di garantire la piena copertura del territorio d'insediamento della minoranza slovena. Vengono poi definiti un differente organigramma amministrativo e criteri di selezione del personale docente e ATA, si escludono le predette scuole dall'applicazione dei tagli del decreto-legge n. 64 del 2008 e si prevede che nelle scuole primarie vi possa essere una differente articolazione rispetto al maestro unico.

Al fine di meglio esplicitare le peculiarità di tali istituti, si istituisce inoltre un ufficio speciale dotato di autonomia finanziaria e amministrativa, retto da un intendente scolastico, con una dotazione finanziaria di 100.000 euro annui.

Viene altresì stabilito che le dotazioni di queste scuole siano definite ogni anno dal Ministero, secondo tabelle distinte da quelle regionali, non concorrendo quindi alla determinazione del tetto massimo previsto per ogni singola Regione.

Allo scopo di facilitare la collaborazione con le scuole della Repubblica slovena, è previsto un finanziamento di specifiche attività di cooperazione.

Si quantificano infine gli oneri di spesa che derivano dalla legge in 3 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è reperita attraverso una limitazione dell'uso delle auto di servizio nella pubblica amministrazione.

In conclusione la relatrice rileva che lo scopo ultimo del provvedimento è quello di riconoscere le peculiari caratteristiche del territorio friulano, fornire alla popolazione slovena presente in Italia la più ampia assistenza scolastica e, soprattutto, favorire un migliore inserimento dei bambini di lingua slovena che frequentano le nostre scuole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM (2011) 289 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*DOC.* XVIII, n. 103)

La 7ª Commissione del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM 82011) 289 definitivo),

premesso che:

ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva, per opere orfane si intendono quelle opere, custodite da biblioteche, musei, archivi ed altri istituti puntualmente indicati, che sono protette dal diritto d'autore ma per le quali i titolari non sono stati identificati o rintracciati;

tali opere non possono pertanto essere rese disponibili al pubblico, in quanto non è possibile acquisire la necessaria autorizzazione del titolare del diritto d'autore;

valutata invece l'importanza di rendere accessibili tali opere, soprattutto nell'ambito degli ampi progetti di digitalizzazione in corso, come ad esempio la biblioteca digitale europea (Europeana);

preso atto che i diversi Stati membri dell'Unione europea hanno attualmente approcci diversi e non coordinati al problema, che non facilitano la messa a disposizione di tali opere nel contesto europeo, sicché l'obiettivo può meglio essere raggiunto attraverso un atto normativo europeo;

considerato che un quadro giuridico che faciliti la digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane all'interno del mercato unico costituisce una delle azioni fondamentali dell'Agenda digitale europea nella cornice di «Europa 2020»;

giudicati positivamente:

1. il principio di riconoscimento reciproco delle opere orfane, secondo cui solo lo Stato di prima pubblicazione dell'opera ritenuta orfana deve cercare i titolari dei diritti e proclamare lo *status* di opera orfana, mentre tutti gli altri, senza dover ripetere la ricerca, possono successivamente metterla a disposizione anche in assenza della relativa autorizzazione;

2. la genericità dell'elenco dei soggetti da autorizzare all'utilizzo delle opere orfane recato dall'articolo 7. Tanto più nell'epoca digitale,

si ritiene infatti opportuno, per lo sviluppo della circolazione dei prodotti culturali, evitare elencazioni tassative e lasciare che il novero dei soggetti che potranno beneficiare della nuova disciplina sia quanto più ampio possibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, si suggerisce di inserire, fra i soggetti nei confronti dei quali può essere consentito o autorizzato l'uso di opere orfane anche le enciclopedie *on line*:

b) con riferimento all'articolo 3, in tema di ricerca diligente degli eventuali titolari dei diritti, si esprime il timore che il processo possa avere tempi e costi incompatibili con l'esigenza di utilizzo dell'opera medesima. Si auspicano perciò modalità assai snelle, che prevedano: la verifica che l'opera non sia compresa nei cataloghi delle società di intermediazione dei diritti (a tal fine le predette società dovranno rendere gratuitamente accessibili e consultabili *on line* i propri repertori); la pubblicazione, in caso di esito negativo della ricerca, di un annuncio circa la ricerca dell'autore dell'opera che si presume orfana su apposite pagine da realizzarsi nei siti delle Autorità governative per la tutela dei beni e delle attività culturali dei singoli Paesi membri, nonché sui principali *social network*. Si invita altresì a prendere in considerazione l'ipotesi delle traduzioni, per le quali potrebbe essere opportuno prevedere di svolgere la ricerca anche nel Paese di origine;

c) con riguardo agli articoli 6 e 7, si raccomanda che gli usi consentiti o autorizzati di opere orfane siano gratuiti, salva la possibilità per l'istituzione che le porrà a disposizione di chiedere un rimborso dei costi a tal fine sostenuti, in misura decrescente rispetto al momento della prima messa a disposizione e quindi proporzionale all'ammortizzamento delle spese. Non sembra, infatti, corretto ed equo prefigurare lo sfruttamento duraturo dello sforzo creativo di un singolo solo in ragione della sua irrintracciabilità;

d) in merito all'articolo 7, punto 4, si rileva anzitutto un'imprecisione lessicale, atteso che manca il verbo. Si ritiene poi che, nel caso in cui sia rintracciato l'autore di un'opera dichiarata orfana, questi debba avere diritto ad un indennizzo solo per gli ultimi cinque anni di eventuale utilizzo, nonché ad un effettivo corrispettivo per il futuro a condizione, ovviamente, che ritenga di autorizzare la prosecuzione dell'utilizzo;

e) al medesimo articolo 7, punto 5, si registra una certa genericità circa il limite temporale entro cui gli eventuali aventi diritto possono avanzare le loro pretese e se ne sollecita pertanto una più puntuale definizione;

f) si raccomanda una più precisa riformulazione dell'articolo 9;

g) più in generale, si invita a valutare l'opportunità di introdurre nella direttiva le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, anziché rimetterle alla disciplina degli Stati membri come prefigurato nella premessa (20).

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 223

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

309ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAGISTRELLI *(PD)* evidenzia che, ancora una volta, la stampa riporta casi di autisti che utilizzano telefoni cellulari mentre sono impegnati alla guida di mezzi pubblici. Ricorda che la Commissione ha approvato il 23 novembre 2010, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2396, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, il cui esame si è tuttavia bloccato alla Camera dei deputati. Segnala pertanto l'opportunità di sollecitare la rapida approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BORNACIN *(PdL)* si associa alla richiesta della senatrice Magistrelli.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* sollecita l'invio da parte del Governo del contratto di servizio Trenitalia, nonché degli atti relativi all'indagine in materia di collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza, già richiesti in passato dalla Commissione.

Il sottosegretario GIACHINO, assicura il senatore Marco Filippi che effettuerà una verifica presso gli uffici competenti del Ministero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno scorso.

Il relatore BORNACIN *(PdL)* formula una proposta di parere favorevole.

Il presidente GRILLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno scorso.

Il relatore BORNACIN *(PdL)* formula una proposta di parere favorevole.

Il presidente GRILLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

310ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata l'assenza del prescritto numero di senatori, avverte che l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Rosso.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VALLARDI *(LNP)* prospetta l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, attraverso il quale possano essere analizzate le questioni attinenti al *compost*. In particolare, sottolinea che attualmente esiste una lacuna in materia, in quanto non sono previste a livello normativo le percentuali massime di inquinanti che possono essere presenti all'interno del *compost*, con tutte le difficoltà per le regioni di intervenire in proposito in assenza di un quadro legislativo nazionale.

Tale problema, peraltro, determina criticità anche in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Vallardi, rileva tuttavia che la materia del *compost* presenta taluni aspetti rientranti nella competenza della Commissione ambiente. È quindi opportuno che la richiesta di assegnazione dell'affare in questione venga eventualmente inoltrata congiuntamente da parte della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare e della Commissione ambiente.

AFFARE ASSEGNATO

Crisi del settore castanicolo (n. 637)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 27)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA precisa preliminarmente che nella seduta del 14 giugno scorso il senatore Andria ha presentato uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della predetta seduta).

La relatrice ALLEGRINI *(PdL)*, dopo aver ricordato che nel maggio del 2007 ha presentato un'interrogazione a propria firma relativa alla materia del cinipide del castagno, illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando che lo stesso recepisce anche taluni contenuti dello schema di risoluzione proposto dal senatore Andria.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, al fine di consentire alla relatrice Allegrini e al senatore Andria di elaborare un nuovo testo dello schema di risoluzione, a firma congiunta, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14,50, è ripresa alle ore 15.

La relatrice ALLEGRINI *(PdL)* illustra un nuovo schema di risoluzione, a firma propria e a firma del senatore Andria (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ANDRIA *(PD)* sottolinea, in riferimento al predetto schema di risoluzione, che lo stesso opportunamente pone l'accento sull'esigenza di condurre la lotta al cinipide a livello biologico e non chimico, evidenziando che solo la modalità biologica, pur richiedendo tempi lunghi, risulta realmente efficace nel contrasto della patologia in questione.

Risulta poi importante il riferimento – contenuto nello schema di risoluzione in questione – alla necessità che il Governo operi di concerto con le regioni, in modo tale da garantire la massima tempestività negli interventi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, nemmeno in sede di replica, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara chiuso il dibattito e, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione a firma della relatrice Allegrini e del senatore Andria, nella nuova versione, conseguente alle modifiche per ultimo apportate (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dell'ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 383)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il relatore PINZGER *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI *(PD)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, esprimendo un giudizio critico sul metodo seguito nel caso di specie dal Governo, incentrato su moduli di scarsa trasparenza, atteso che non sono stati forniti alla Commissione adeguati elementi informativi in merito alla situazione finanziaria degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

A prescindere dall'allocazione delle risorse contenuta nello schema di decreto in esame – che in alcuni casi viene incontro a spese effettivamente necessarie – l'oratrice esprime forti perplessità sulla circostanza che nel caso di specie siano state assegnate risorse finanziarie all'UNIRE nonostante che tale Ente da circa due anni non presenti un proprio bilancio.

Nel sottolineare la necessità che il Governo proceda in tempi rapidi al riordino complessivo degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la senatrice Pignedoli chiede che il Dicastero fornisca elementi informativi circa il costo complessivo per la finanza pubblica dei predetti enti.

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha precisato che taluni enti operano senza alcun finanziamento pubblico – reperendo integralmente le proprie risorse in ambito privatistico – il sottosegretario ROSSO fa presente che procederà quanto prima a trasmettere alla Commissione gli elementi informativi ulteriori richiesti dalla senatrice Pignedoli in merito al costo per la finanza pubblica degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Evidenzia inoltre che il Governo è intenzionato ad operare un riordino complessivo dei predetti enti, volto a consentire una migliore allocazione delle risorse, specie in taluni ambiti, tra i quali cita a titolo esemplificativo quello della ricerca in agricoltura. Fa poi presente che, nella prospettiva di un riassetto organizzativo degli enti, l'Esecutivo aveva prefigurato l'inserimento nell'ambito della manovra finanziaria di una specifica disposizione in merito al commissariamento degli stessi. Tale disposizione

non è stata tuttavia introdotta nel decreto-legge sulla stabilizzazione finanziaria per estraneità di materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore Pinzger.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 28 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 637

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sulla crisi del settore castanicolo,

premesso che:

la coltura del castagno, significativa e presente da secoli in quasi tutte le regioni italiane, dal 2000 è stata attaccata da un insetto proveniente dalla Cina conosciuto come «Cinipide Galligeno del castagno», la cui presenza in Italia è stata accertata per la prima volta in provincia di Cuneo nel 2002; nonostante ciò da un vivaio dell'area territoriale in questione è continuata la distribuzione di giovani piantine infestate, senza che siano allertate le altre Regioni;

la rilevanza economica e sociale del castagno in molte aree collinari e montane della Penisola è notevole oltre che per la produzione dei frutti, anche del legname e che rappresenta altresì presidio del territorio a tutela dell'habitat ambientale e dell'assetto idrogeologico;

in Italia vengono prodotti mediamente 60 milioni di chilogrammi di castagne all'anno, di cui circa il 50 per cento in Campania, il 18 per cento in Calabria, il 16 per cento nel Lazio e quantità più ridotte in Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna;

l'emergenza si è propagata nelle varie regioni: Lazio, Campania, Toscana e via via tutte le altre. Nel Lazio venne accertata per la prima volta a maggio 2005 sui Monti Cimini, zona a forte vocazione castanicola, nella quale prima dell'emergenza la produzione si aggirava tra i 100.000 e i 120.000 quintali annui tra marroni e castagni, oltre alla produzione del legname; con il trascorrere degli anni la produzione è diminuita fino a registrare nel 2010 un crollo che in media ha toccato il 95 per cento, con perdite di occupazione e con grave danno anche all'unica DOP della castagna italiana (castagna DOP di Vallerano) e danni all'ambiente, al paesaggio, alla funzione del castagno per la salubrità dell'aria e danneggiamento dell'aspetto idrogeologico, con conseguente caduta del prezzo dei castagneti;

la rilevanza dei danni è certamente di maggiore entità in quelle Regioni dove l'attività legata alla castanicoltura è di maggiore importanza, come succede nella Regione Campania, soprattutto nell'avellinese;

i danni sono di tutta evidenza e ovviamente si riscontrano nella misura maggiore laddove l'insetto si è insediato prima, come nei monti Cimini;

non è possibile combattere l'insetto con prodotti chimici, per cui la lotta può essere soltanto biologica, e allo stato si effettua con l'introduzione di un altro insetto proveniente anch'esso dalla Cina, il *torymus sinensis*;

l'impossibilità di giungere all'eradicazione dell'insetto, come sperimentato anche in Cina e Giappone, equivale ad un danno permanente, considerando che la lotta biologica per il contenimento dell'infestazione richiede un lasso di tempo che va dai 7 ai 10 anni;

è quindi auspicabile che trovi quanto prima realizzazione la strada prefigurata dal Tavolo del castagno, approvata dalle Regioni, di far nascere in ogni regione uno o più centri di riproduzione del *torymus*. Tuttavia, proprio al fine di ridurre i tempi indicati, è di tutta evidenza l'interesse di sviluppare anche l'allevamento di antagonisti locali, attività già intrapresa dall'Università di Perugia, facoltà di agraria, in collaborazione e con il solo contributo dell'Associazione Castanicoltori Vallecimina di Vallerano;

nel maggio 2007 è stata presentata un'interrogazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali diretta a conoscere il livello raggiunto dalla lotta al cinipide, quali strumenti adottare contro la pericolosa diffusione, nonché le misure economiche dirette ad alleviare gli effetti sull'economia dei territori interessati; nella stessa interrogazione si informava che il danno nell'area dei monti Cimini nell'annata 2010 è stato valutato in almeno 15 milioni di euro;

il 19 giugno 2007 nell'audizione in Commissione agricoltura del Senato delle associazioni di categoria venne approfondito sia l'aspetto concernente l'infestazione che il risarcimento del danno subito dai castanicoltori, anche tenendo conto della circostanza che nella nota della Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione Europea dell'8 febbraio 2007 non sono state sollevate obiezioni riguardo alle misure di aiuto di Stato per la lotta contro le malattie delle piante da insetto del castagno;

nello stesso anno 2007 l'Unione europea inviò nei Monti Cimini una propria delegazione, accompagnata da funzionari della Regione Lazio, per accertare i lavori effettuati al fine di contrastare l'espansione dell'infestazione;

nel 2008 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Viterbo, perché accerti le responsabilità della diffusione dell'infestazione da cinipide;

il 24 giugno 2011 si è svolta una riunione del «Tavolo di Filiera della Frutta in guscio» – sezione Castagne – con all'ordine del giorno «strategie e linee di indirizzo per la lotta al cinipide del castagno a livello nazionale»;

sarebbe necessario altresì prevedere anche specifici sostegni volti a tutelare le aziende e i posti di lavoro a rischio. Valga per tutti l'esempio della Campania (segnatamente le province di Salerno, Avellino e Caserta), regione nella quale il settore assorbe circa 30.000 occupati in 5.000

aziende, considerato che quella Regione detiene il sistema agroindustriale di trasformazione delle castagne più importante del mondo;

oltretutto la valenza paesaggistica dei castagneti costituisce forte elemento identitario dei territori e motivo di salubrità e di richiamo turistico e che tutto ciò sarebbe posto seriamente a repentaglio qualora, per effetto dei danni prodotti dall'insetto e dell'aggravarsi della crisi del settore, si desse luogo a fenomeni di spopolamento con grave conseguente pregiudizio anche dell'equilibrio idrogeologico delle aree collinari e montane;

impegna il Governo:

– al finanziamento e alla sollecita attivazione di quanto previsto nel Tavolo del Castagno approvato dalla Conferenza delle Regioni all'inizio del corrente anno integrandolo con azioni e misure a sostegno della castanicoltura, anche attraverso indennizzi e sgravi fiscali, nonché mediante le medesime coperture assicurative che garantiscono altri settori del comparto agricolo;

– alla previsione di sostegni per la tutela delle aziende del comparto e dei posti di lavoro;

– all'inserimento della castagna nella filiera della frutta in guscio, volto ad ottenere adeguati specifici aiuti al settore, in particolare in sede di negoziato della riforma della PAC;

– alla predisposizione di specifico strumento legislativo, riguardante i risarcimenti da corrispondere ai produttori danneggiati dal cinipide, a decorrere dall'annata 2010 e per ulteriori 5 anni, essendo questo il periodo più virulento per la dannosità dell'insetto;

– alla predisposizione di una strategia, essenzialmente e preferenzialmente basata sulla lotta biologica, che in tempi ragionevolmente brevi sollevi il comparto castanicolo dall'attuale grave ulteriore crisi che soffre per effetto dell'attacco alle piante del «cinipide galligeno».

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 637 (*Doc.* XXIV, n. 27)

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sulla crisi del settore castanicolo,

premesso che:

la coltura del castagno, significativa e presente da secoli in quasi tutte le regioni italiane, dal 2000 è stata attaccata da un insetto proveniente dalla Cina conosciuto come «Cinipide Galligeno del castagno», la cui presenza in Italia è stata accertata per la prima volta in provincia di Cuneo nel 2002; nonostante ciò da un vivaio dell'area territoriale in questione è continuata la distribuzione di giovani piantine infestate, senza che siano allertate le altre Regioni;

detto settore da qualche anno è in crisi per effetto dell'attacco ai castagni ad opera dell'insetto sopracitato, il cui nome scientifico è «*Dryocosmus kuriphilus*», che riduce sensibilmente la produzione di frutti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e pregiudica la stessa sopravvivenza delle piante;

la rilevanza economica e sociale del castagno in molte aree collinari e montane della Penisola è notevole oltre che per la produzione dei frutti, anche del legname e che rappresenta altresì presidio del territorio a tutela dell'habitat ambientale e dell'assetto idrogeologico;

in Italia vengono prodotti mediamente 60 milioni di chilogrammi di castagne all'anno, di cui circa il 50 per cento in Campania, il 18 per cento in Calabria, il 16 per cento nel Lazio e quantità più ridotte in Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna;

l'emergenza si è propagata nelle varie regioni: Lazio, Campania, Toscana e via via tutte le altre. Nel Lazio venne accertata per la prima volta a maggio 2005 sui Monti Cimini, zona a forte vocazione castanicola, nella quale prima dell'emergenza la produzione si aggirava tra i 100.000 e i 120.000 quintali annui tra marroni e castagni, oltre alla produzione del legname; con il trascorrere degli anni la produzione è diminuita fino a registrare nel 2010 un crollo che in media ha toccato il 95 per cento, con perdite di occupazione e con grave danno anche all'unica DOP della castagna italiana (castagna DOP di Vallerano) e danni all'ambiente, al paesaggio, alla funzione del castagno per la salubrità dell'aria e danneggiamento dell'aspetto idrogeologico, con conseguente caduta del prezzo dei castagneti;

la rilevanza dei danni è certamente di maggiore entità in quelle Regioni dove l'attività legata alla castanicoltura è di maggiore importanza, come succede nella Regione Campania;

i danni sono di tutta evidenza e ovviamente si riscontrano nella misura maggiore laddove l'insetto si è insediato prima, come nei monti Cimini;

non è possibile combattere l'insetto con prodotti chimici, per cui la lotta può essere soltanto biologica, e allo stato si effettua con l'introduzione di un altro insetto proveniente anch'esso dalla Cina, il *torymus sinensis*;

l'impossibilità di giungere all'eradicazione dell'insetto, come sperimentato anche in Cina e Giappone, equivale ad un danno permanente, considerando che la lotta biologica per il contenimento dell'infestazione richiede un lasso di tempo che va dai 7 ai 10 anni;

è perciò necessario ed indifferibile porre in attuazione il Piano Castanicolo Nazionale, di recente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, previo l'accordo maturato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i rappresentanti del Tavolo di filiera nazionale del castagno, al fine di far fronte all'emergenza in atto provocata dal cinipide galligeno;

è quindi auspicabile che trovi quanto prima realizzazione la strada prefigurata dal Tavolo del castagno, approvata dalle Regioni, di far nascere in ogni regione uno o più centri di riproduzione del *torymus*. Tuttavia, proprio al fine di ridurre i tempi indicati, è di tutta evidenza l'interesse di sviluppare anche l'allevamento di antagonisti locali, attività già intrapresa dall'Università di Perugia, facoltà di agraria, in collaborazione e con il solo contributo dell'Associazione Castanicoltori Vallecimina di Vallerano;

nel maggio 2007 è stata presentata un'interrogazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali diretta a conoscere il livello raggiunto dalla lotta al cinipide, quali strumenti adottare contro la pericolosa diffusione, nonché le misure economiche dirette ad alleviare gli effetti sull'economia dei territori interessati; nella stessa interrogazione si informava che il danno nell'area dei monti Cimini nell'annata 2010 è stato valutato in almeno 15 milioni di euro;

il 19 giugno 2007 nell'audizione in Commissione agricoltura del Senato delle associazioni di categoria venne approfondito sia l'aspetto concernente l'infestazione che il risarcimento del danno subito dai castanicoltori, anche tenendo conto della circostanza che nella nota della Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione Europea dell'8 febbraio 2007 non sono state sollevate obiezioni riguardo alle misure di aiuto di Stato per la lotta contro le malattie delle piante da insetto del castagno;

nello stesso anno 2007 l'Unione europea inviò nei Monti Cimini una propria delegazione, accompagnata da funzionari della Regione Lazio, per accertare i lavori effettuati al fine di contrastare l'espansione dell'infestazione;

nel 2008 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Viterbo, perché accerti le responsabilità della diffusione dell'infestazione da cinipide;

il 24 giugno 2011 si è svolta una riunione del «Tavolo di Filiera della Frutta in guscio» – sezione Castagne – con all'ordine del giorno «strategie e linee di indirizzo per la lotta al cinipide del castagno a livello nazionale»;

sarebbe necessario altresì prevedere anche specifici sostegni volti a tutelare le aziende e i posti di lavoro a rischio. Valga per tutti l'esempio della Campania (segnatamente le province di Salerno, Avellino e Caserta), regione nella quale il settore assorbe circa 30.000 occupati in 5.000 aziende, considerato che quella Regione detiene il sistema agroindustriale di trasformazione delle castagne più importante del mondo;

oltretutto la valenza paesaggistica dei castagneti costituisce forte elemento identitario dei territori e motivo di salubrità e di richiamo turistico e che tutto ciò sarebbe posto seriamente a repentaglio qualora, per effetto dei danni prodotti dall'insetto e dell'aggravarsi della crisi del settore, si desse luogo a fenomeni di spopolamento con grave conseguente pregiudizio anche dell'equilibrio idrogeologico delle aree collinari e montane;

impegna il Governo:

ad operare di concerto con le Regioni in modo da garantire massima tempestività negli interventi con particolare riguardo:

– al finanziamento e alla sollecita attivazione di quanto previsto nel Tavolo del Castagno approvato dalla Conferenza delle Regioni all'inizio del corrente anno integrandolo con azioni e misure a sostegno della castanicoltura, anche attraverso indennizzi, sgravi fiscali e contributivi, nonché mediante le medesime coperture assicurative che garantiscono altri settori del comparto agricolo;

– alla previsione di sostegni per la tutela delle aziende del comparto e dei posti di lavoro;

– all'inserimento della castagna nella filiera della frutta in guscio, volto ad ottenere adeguati specifici aiuti al settore, in particolare in sede di negoziato della riforma della PAC;

– alla predisposizione di specifico strumento legislativo, riguardante i risarcimenti da corrispondere ai produttori danneggiati dal cinipide, a decorrere dall'annata 2010 e per ulteriori 5 anni, essendo questo il periodo più virulento per la dannosità dell'insetto;

– alla predisposizione di una strategia, essenzialmente e preferenzialmente basata sulla lotta biologica, che in tempi ragionevolmente brevi sollevi il comparto castanicolo dall'attuale grave ulteriore crisi che soffre per effetto dell'attacco alle piante del «cinipide galligeno».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

– l'articolo 1 , comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

– in virtù della legge finanziaria 2010, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200 risultava pari ad euro 7.268.000, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 487.414, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, riduzione successivamente portata a euro 483.080, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 1, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontavano ad euro 6.784.920, distribuite agli enti dal Ministero in base a uno schema di riparto, in ordine al quale la Commissione si è espressa in senso favorevole il 3 novembre dello scorso anno;

– ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 è stata disposta la somma di 20.000.000 di euro da ripartire proporzionalmente agli stanziamenti di bilancio per i singoli Ministeri in favore di enti e istituti, dando pertanto luogo a una quota ulteriore, che per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata determinata in euro 1.074.000;

– lo schema di decreto ministeriale in questione è volto ad attuare tale ulteriore riparto, attribuendo la quota proporzionalmente alle assegnazioni già effettuate ai singoli enti con il primo decreto. Rispetto ad esso, va segnalata l'assenza del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, in quanto soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010 e il cui ultimo stanziamento riguardava la definizione di attività e progetti avviati, ora conclusi;

– il predetto schema assegna pertanto 710.558 euro all'INRAN, 192.353 euro all'INEA, anche per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA), e infine 171.088 euro all'UNIRE, in funzione del rilancio dell'ippodromo Merano-Maia;

esprime parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Musumeci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 30, lettera *c)*, 33 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il testo, sul quale la prima Commissione permanente ha formulato osservazioni non ostative.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TREU *(PD)* osserva che in sé l'atto non presenta rilevanti aspetti innovativi rispetto all'impianto, risalente nel tempo, dell'istituto, e che lo schema di decreto legislativo in esame ha innanzitutto il merito di riprendere largamente le osservazioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali. Esprime quindi l'auspicio che le modifiche così inserite al testo originario siano destinate ad incrementarne l'efficacia sul piano applicativo. Da ciò l'orientamento sostanzialmente favorevole del suo Gruppo, eccezion fatta per alcuni aspetti specifici.

Permane la forte critica alla possibilità di ricorrere ai contratti di apprendistato a partire dai 15 anni di età: tema, questo, che ripropone la preoccupazione già avanzata in altre sedi in ordine al conseguente abbassamento dell'obbligo scolastico, peraltro in assoluta controtendenza con quanto accade negli altri paesi di Europa.

Molto positiva è invece la scelta, assai netta, che viene così operata in favore dell'autonomia della contrattazione collettiva, pur dovendosi riscontrare qualche discrasia con riferimento ai contenuti formativi dell'apprendistato di 1º e di 2º livello. In questo caso, molto dipenderà dalla coerenza e dalla capacità di guardare ai contenuti formativi in modo lungimirante.

Quanto alla durata dell'apprendistato, la soluzione sposata nel testo risulta più equilibrata rispetto alla prassi precedente. C'è però il rischio di una disparità di trattamento con riferimento ad alcune figure specifiche. Di fatto, la diversità di categoria tra lavoratori dell'artigianato e del commercio è niente più che una carta velina, e l'aver mantenuto una differenziazione al riguardo appare assai discutibile.

Risulta inoltre dubbia la possibilità di mettere insieme un sistema molto differenziato e garantire che questa diversità, ancorché utile in determinati casi, non generi però confusione, ad esempio tra Regione e Regione, sia per i contenuti formativi che per le qualificazioni. Vero è che nel testo è presente una norma di chiusura che affida ad un tavolo tecnico l'identificazione di un sistema nazionale unificato di qualificazione. Sul punto sarà evidentemente decisiva la prassi; l'aspetto è particolarmente importante, perché il nuovo testo abroga espressamente la disciplina precedente. In conclusione esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo, fermi restando i rilievi specifici.

A giudizio della senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*, lo schema di decreto recepisce un'esigenza da tempo avvertita, rendendo più chiara una disciplina che per anni ha contribuito a dar luogo ad un fortissimo contenzioso. In questo senso, ritiene che con il testo in esame si sia finalmente imboccata la strada giusta. Pur riscontrandosi ancora differenze sostanziali a livello europeo, in Italia, specialmente in alcune aree, sia del Meridione che del Nord industrializzato, si registra un fortissimo e preoccupante tasso di abbandono scolastico. In questo senso, offrire a giovani altrimenti non occupati, né nel percorso di istruzione, né in altre attività, la possibilità di imparare un mestiere, consente loro di esprimere, anche attraverso l'applicazione manuale, energie altrimenti non incanalate, apprendendo per tal via il senso stesso della vita. Naturalmente ciò pone anche l'esigenza di uno stretto monitoraggio; in questo senso, si dice preoccupata che i datori di lavoro seguano davvero il percorso educativo e formativo dei giovani, atteso che la gran parte di essi non sembra adeguatamente preparata sotto questo profilo. La questione andrà dunque valutata attentamente e con uno stretto coordinamento tra il Ministero del lavoro e quello dell'istruzione, approfondendo altresì la capacità di Regioni e parti sociali di cooperare nel compito, non dei più

semplici, di offrire ai giovani una sorta di «compensazione» operativa tale da sostituirne la formazione scolastica.

Valuta positivamente sia il consolidamento del ruolo della contrattazione collettiva, sia la circostanza che lo schema proponga una disciplina organica riferita sia al settore pubblico che a quello privato. Sottolinea invece l'incongruenza della inapplicabilità della disciplina alle aziende artigiane (articolo 2, comma 3). Infine, evidenzia il delicato aspetto della definizione degli *standard* formativi, sottolineando che la certificazione delle competenze è cosa non semplice, atteso che un repertorio definito e cristallizzato rischierebbe di introdurre elementi di rigidità tali da travolgere la finalità stessa cui la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 è volta. Si tratta di un punto assai importante e delicato, al quale ella annette assoluta centralità. Complessivamente esprime un giudizio positivo sul testo.

Il senatore ICHINO *(PD)* nota che nel testo compare nuovamente il riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ritenendo l'espressione non più giustificata, alla luce dell'accordo interconfederale del 28 giugno scorso, che ha individuato criteri precisi di misurazione della rappresentatività. In conseguenza di ciò, egli auspica altresì una modifica del testo dell'articolo 39 della Costituzione, sforzandosi di individuare una espressione nuova, rispetto a questa, tralaticia e ormai decisamente superata.

Accanto al problema del «catalogo» delle qualifiche, egli ritiene inoltre vada sollevata la questione del concetto di qualifica cui fa riferimento l'articolo 2, lettera *g)*: se si tratta della qualifica contrattuale, occorre infatti riferirsi ad un vero e proprio diritto al riconoscimento della stessa, e non alla semplice possibilità. Sarebbe invece assai perplesso ove l'espressione si riferisse alla qualifica soggettiva del lavoratore, per la quale non si è mai giunti ad una definizione chiara, e per la quale egli dubita anzi sia possibile pervenire ad una definizione compiuta.

Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla reale portata dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, con riguardo alla possibilità di recesso nel periodo di prova.

Dopo una breve interlocuzione del relatore CASTRO *(PdL)*, che lo invita a integrare la lettura della citata disposizione con quella di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, dell'articolo 2, il senatore Ichino, riprendendo il proprio intervento, evidenzia che un'autorevole dottrina ha presentato l'istituto dell'apprendistato così ridisegnato dal Governo come il vero contratto unico per l'accesso dei giovani al tessuto produttivo. Ritiene questa visione ottimistica e salvifica non totalmente giustificata, attesa la gravissima contrazione del tasso di ricorso all'apprendistato che oggi si riscontra in Italia, e dubita che il nuovo decreto legislativo riuscirà a risolvere il problema dell'esclusione di milioni di giovani dal mercato del lavoro. Infine, nota che il fatto che allo stato i datori di lavoro possano addirittura scegliere se applicare o meno il diritto del lavoro toglie ad esso valore universale: una situazione gravissima e senza precedenti, né in Ita-

lia né in altri Paesi. Di fatto, oggi lo Statuto dei lavoratori nella sua interezza si applica a meno della metà dei lavoratori dipendenti; dubita che la questione possa restare estranea e dibattito in Commissione, ritenendo che essa anzi interpelli assai direttamente le coscienze di tutti.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente GIULIANO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore CASTRO *(PdL)*, il quale illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), nella quale ha raccolto molte delle notazioni emerse nel corso del dibattito. Permangono invece divergenze di impostazione tra maggioranza ed opposizione in ordine alla possibilità di accesso all'istituto dell'apprendistato da parte dei giovani a partire dai 15 anni di età. Egli giudica inoltre infondate ed immotivate le perplessità riferite ai rapporti con la cosiddetta legge Biagi, attesa la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Ha la parola il senatore NEROZZI *(PD)*, il quale puntualizza alcuni elementi di politica generale ed alcuni profili di merito.

Nota preliminarmente che finora l'istituto dell'apprendistato non ha funzionato, esprimendo l'auspicio che il nuovo decreto legislativo dia luogo ad una inversione di tendenza. Anche per questa ragione valuta positivamente la circostanza che il Governo abbia recepito le osservazioni formulate dalle Regioni e dalle parti sociali, modificando così il testo originario. Plaude altresì alla continuità che nell'esercizio della delega si riscontra tra l'Esecutivo in carica e il Governo precedente.

Ribadisce invece la ferma opposizione del suo Gruppo in ordine al sostanziale abbassamento dell'età dell'obbligo scolastico conseguente alla possibilità di ricorrere ai contratti di apprendistato a partire dai 15 anni di età: una opzione sbagliata, che allontana l'Italia dagli altri Paesi dell'Europa. Sottolinea inoltre la necessità venga definito almeno un *plafond* minimo di rimborso spese per gli stagisti, ritenendo preferibile che anche questo aspetto fosse disciplinato in questa sede, anziché essere demandato ad un provvedimento *ad hoc*. Infine, avrebbe ritenuto logico ed opportuno che lo strumento dell'apprendistato conducesse in direzione dell'occupazione a tempo indeterminato.

Ferme restando queste critiche, annuncia comunque il voto favorevole del proprio Gruppo nei confronti dello schema di parere proposto dal relatore.

La senatrice CARLINO *(IdV)*, pur valutando positivamente il fatto che il testo originario sia stato modificato per accogliere gran parte delle proposte emendative e integrative avanzate dalla Conferenza Stato-regioni e dalle parti sociali, ne sottolinea le criticità ancora esistenti.

Innanzitutto dissente dall'apprendistato per i lavoratori in mobilità: pur essendo d'accordo sul diritto alla formazione permanente del lavoratore, paventa il rischio che lavoratori più in là con gli anni, anziché essere riassorbiti dall'azienda, si trovino costretti ad accettare un contratto di apprendistato, che a quel punto farebbe comodo solo al datore di lavoro.

Ribadisce inoltre netta contrarietà all'avvio dell'apprendistato dai 15 anni di età, che ritiene un ritorno al passato, destinato ad incrementare il già preoccupante fenomeno dell'abbandono scolastico, che interessa, in modo particolare, il settore dell'istruzione tecnica e professionale. Se non sarà affrontato il nodo della formazione, che non può essere lasciato alle aziende, a cui mancano anche le strutture per realizzarla, si arriverà ad un ovvio impoverimento dei ragazzi, non solo culturale, ma anche professionale; un fatto assai grave in un mercato del lavoro che invece chiede sempre di più manodopera specializzata.

Annuncia infine voto favorevole alla proposta di parere del relatore, pur con le criticità evidenziate.

La senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* ringrazia il relatore per aver recepito, con riferimento all'articolo 6, comma 3, uno degli aspetti centrali del suo intervento in discussione generale, rappresentato dall'insidia presente nella mappatura dei profili professionali.

A differenza del senatore Nerozzi, giudica una vera e propria conquista la possibilità di avviare alla formazione lavorativa ragazzi altrimenti totalmente descolarizzati e pericolosamente inoccupati, richiamandosi alle considerazioni precedentemente esposte.

Annuncia conclusivamente voto favorevole alla proposta del relatore.

Il sottosegretario MUSUMECI prende atto con soddisfazione dell'ampia convergenza riscontrata nel corso del dibattito tra i componenti della Commissione e a nome del Governo si impegna a fare tesoro delle osservazioni contenute nel parere, fermo restando l'impianto sostanziale del provvedimento.

Presente il prescritto numero dei senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore, che è approvata.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice GHEDINI *(PD)* segnala che è stata recentemente assegnata alla Commissione la petizione n. 1325, concernente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, analoga, nel contenuto, a due iniziative legislative già assegnate alla Commissione medesima (Atti Senato 884 e 1273), di cui chiede venga intrapreso al più presto l'esame, attenendo esse ad un fenomeno di grande e grave rilevanza sociale.

Il presidente GIULIANO assicura che sottoporrà la questione nel corso della prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi e finalizzato alla programmazione dei lavori.

La senatrice BLAZINA *(PD)*, richiamandosi anche ai contenuti dell'intervento del ministro Sacconi svoltosi nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso, si sofferma sulla delicata questione dei lavoratori vittime dell'amianto, segnalando che, per effetto di alcune sentenze di secondo grado, a molti soggetti viene ora richiesta la restituzione delle indennità percepite. Sollecita al riguardo un'audizione dei rappresentanti dell'INPS.

Conviene il senatore CASTRO *(PdL)*, relatore dei disegni di legge n. 173 e congiunti, in materia di lavoratori esposti all'amianto, che sottolinea altresì l'importanza di acquisire dati anche da parte dei rappresentanti dell'INAIL.

La senatrice SPADONI URBANI *(PdL)*, sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2514, in materia di libera imprenditorialità, di cui è relatrice, e sul quale non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il presidente GIULIANO assicura che segnalerà nuovamente la questione al Presidente della 5ª Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 385

L'11ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema attua la delega contenuta nell'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riaprendo i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247;

considerato che le tipologie di contratto di apprendistato, così come articolate nello schema di decreto in esame, mirano a rafforzare l'occupazione e la stabilizzazione dei giovani, permettendo, attraverso la componente formativa, un ingresso qualificato nel mondo del lavoro;

valutato positivamente il consolidamento del ruolo della contrattazione collettiva, come già riconosciuto e sottoscritto da Governo, Regioni e parti sociali nell'Intesa del 17 febbraio 2010;

osservato, inoltre, che lo schema di decreto individua una disciplina organica e completa dell'istituto dell'apprendistato, valida sia per il settore pubblico che per quello privato, uniformando in tal senso la normativa tra i due ambiti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per le sole posizioni professionali (panettieri, gelatai, etc.), i cui contenuti competenziali siano omologhi e che siano contrattualmente sovrapponibili per effetto dell'inquadramento ambivalente del datore di lavoro nel commercio o nell'artigianato (articolo 4, comma 2), si invita il Governo ad uniformare la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, elevando a 5 anni la formazione prevista, al fine di evitare forme di dumping associativo;

in relazione all'apprendistato di alta formazione di cui all'articolo 5, si invita il Governo a monitorare l'applicazione dell'istituto nell'ambito delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo a quella forense;

in relazione al repertorio di cui al comma 3 dell'articolo 6, si invita il Governo a garantire una configurazione dinamica alla mappatura dei profili professionali, così da mantenere fertile e vivace la relazione fra il concreto dispiegamento organizzativo del mondo del lavoro e il contesto normativo funzionale a favorire lo sviluppo occupazionale;

in merito alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 7, si rileva una contraddizione tra la formulazione del primo e del secondo periodo, che potrebbe determinare una ambiguità normativa. Si invita conseguentemente il Governo a superare tale criticità, eliminando le parole «e i settori» dal testo del primo periodo.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

172ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

indi del Vice Presidente
PEDICA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI RECENTI ATTENTATI DI OSLO

La senatrice MARINARO *(PD)* auspica che, dopo la pausa estiva, la 14ª Commissione possa procedere ad una riflessione sulle implicazioni e le conseguenze, in termini di diffusione del razzismo e dell'odio xenofobo in Europa, dei drammatici attentati terroristici perpetrati ad Oslo.

La PRESIDENTE concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (n. COM (2011) 353 definitivo)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni contrarie)

Riprende l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 20 luglio 2011.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)*, nel rammentare l'importanza del lavoro che il Senato – ed, in particolare, la Commissione Politiche dell'Unione europea – svolge nel controllo di sussidiarietà dei progetti legislativi comunitari, lavoro che può concretarsi – quando necessario e palese – anche nella segnalazione di profili problematici di alcuni dei suddetti progetti, esprime il convincimento, maturato ancora di più durante l'esame dell'atto in titolo, che la mentovata proposta di Regolamento contiene degli aspetti fortemente criticabili, con specifica considerazione per il diritto alla salute dei soggetti celiaci, tutelati, al riguardo, da una legislazione nazionale sicuramente migliore.

Concorda, pertanto, con l'impostazione adottata dalla relatrice, chiedendo, tuttavia, che, nello schema di osservazioni, venga maggiormente sottolineato che le perplessità, e la conseguente contrarietà, allignano essenzialmente nella particolare disciplina dei prodotti per le persone affette da celiachia.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* plaude per l'utile approfondimento che è stato possibile realizzare, nell'ambito della 14ª Commissione, su una tematica così delicata, condividendo la richiesta del senatore Di Giovan Paolo.

Aggiunge, tra l'altro, che l'invio, alle istanze dell'Unione europea, di un giudizio negativo sullo specifico trattamento cui potrebbero essere oggetto i celiaci, in caso di adozione di una siffatta proposta legislativa, non va affatto ad inficiare l'approccio eminentemente «filo europeo» che contraddistingue, come sempre, l'azione del Parlamento italiano.

Anche il senatore Mauro Maria MARINO *(PD)* rende manifesto il proprio apprezzamento per il metodo che è stato seguito nella disamina del provvedimento in parola, soprattutto avuto riguardo al particolare raccordo instaurato con la 12ª Commissione del Senato.

In sede di replica, la senatrice ADERENTI *(LNP)*, relatrice, raccoglie pienamente le osservazioni formulate dai colleghi dell'opposizione, ripromettendosi di inserirle nel relativo schema di osservazioni.

La PRESIDENTE, pertanto, verificata la presenza del numero legale per deliberare, mette in votazione la nuova bozza di osservazioni contrarie, predisposta dalla relatrice e integrata dai rilievi emersi nel corso della discussione.

La Commissione approva all'unanimità.

(2646) f4;Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri e del disegno di lege n. 3866 d'iniziativa governativa

(2254) ***MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 maggio 2011.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)*, relatore, illustra, anche a nome del senatore Marino, relatore, i disegni di legge in esame, entrambi di riforma della legge n. 11 del 2005, sono stati assegnati in sede referente alla 1ª Commissione, la quale ha avviato, peraltro, un'indagine conoscitiva per approfondirne l'istruttoria legislativa, ricordando che la 14ª Commissione è chiamata a dare un parere che riveste un rilievo particolare, in quanto promana dalla Commissione che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento, *«ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea»* e *«sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario»*.

Dopo aver informato che il disegno di legge n. 2646 perviene dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato in prima lettura, mentre il connesso disegno di legge n. 2254 è stato presentato in Senato dalla senatrice Marinaro ed altri, sottopone l'opportunità di soffermarsi, in questa sede, su alcuni aspetti specifici e di particolare interesse per la 14ª Commissione, trattando distintamente la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente, di formazione del diritto dell'Unione europea, e la partecipazione dell'Italia alla fase discendente, di attuazione di tale diritto nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 1 del disegno di legge 2646 stabilisce le finalità della legge, individuandole nel «processo di formazione della posizione italiana» relativo alla fase ascendente, nonché nell'adempimento degli obblighi in fase discendente.

Il relatore, osserva, *in primis*, che, per quanto riguarda la fase ascendente, la formulazione appare riduttiva, se si considera che la legge non disciplina solo la «formazione della posizione italiana» ma detta tutta una serie di norme che riguardano più ampiamente l'intera «partecipazione dell'Italia alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come recita lo stesso titolo del disegno di legge e le rubriche dei diversi capi e articoli interni. Per ovviare a questa incongruenza nominale si potrebbe aggiornare questa parte dell'articolo 1, così come peraltro figura nell'articolo 1 del disegno di legge 2254.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge 2646, rileva che, ai fini di un tempestivo adeguamento alle novità previste dal Trattato di

Lisbona, il Senato – grazie all'emendamento «Boldi-Santini» alla legge comunitaria 2009, entrata in vigore nel giugno 2010 – aveva già introdotto, nella legge n. 11, un apposito articolo concernente le nuove prerogative che il Trattato riserva ai Parlamenti nazionali in materia di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Si tratta del vigente articolo 4-*quater* della legge n. 11, secondo cui, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di un proposta legislativa europea, il Governo è tenuto ad informare le Camere sulla sua posizione in merito, dando una valutazione sulla conformità all'interesse nazionale e sull'impatto nell'ordinamento interno.

Questa norma – fa notare il relatore – non solo è stata ripresa integralmente dall'articolo 4, comma 4, del disegno di legge 2646, ma è stata addirittura estesa, prevedendo che il Governo assicuri un'informazione qualificata non più solo ai progetti legislativi europei su cui una Camera abbia avviato l'esame ai fini della sussidiarietà, ma a tutti i progetti di atti legislativi dell'Unione europea, dopo venti giorni dalla loro trasmissione alle Camere.

Ciò costituisce un cambiamento indubbiamente positivo, in quanto l'Esecutivo si impegna a informare su tutti gli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, indipendentemente dalla circostanza che una delle due Camere ne abbia iniziato l'esame.

Al riguardo, rileva, tuttavia, una parziale sovrapposizione tra il predetto comma 4 e il comma 1, dello stesso articolo, in base al quale «nei casi di particolare rilevanza» i progetti di atti europei sono accompagnati da una nota sulla valutazione del Governo. Appare evidente che tale valutazione del Governo è già ricompresa nell'ambito della relazione che lo stesso Governo deve fornire alle Camere su tutti i progetti legislativi europei, entro 20 giorni dalla loro trasmissione.

Un'altra peculiarità riguarda il fatto che la tabella di corrispondenza tra il progetto legislativo europeo e l'ordinamento nazionale, da inviare anch'essa alle Camere, è prevista nel successivo comma 5, e non nel precedente comma 4, ed è condizionata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini i contenuti.

L'articolo 5 del disegno di legge 2646 reca, al comma 1, una norma che parrebbe ultronea, in quanto conferisce alle Camere ciò che è già loro consentito dai rispettivi Regolamenti parlamentari, ovvero di adottare atti di indirizzo al Governo su progetti legislativi europei. La sua utilità, tuttavia, si rinviene nel secondo periodo del comma 1, in base al quale il Governo deve assicurare la coerenza della posizione rappresentata nelle istituzioni europee con gli indirizzi definiti dalle Camere.

Similmente, l'articolo 6 prevede che ciascuna Camera, secondo i rispettivi Regolamenti, possa esprimere un parere motivato sulla conformità dei progetti legislativi europei al principio di sussidiarietà e al principio dei poteri impliciti (articolo 352 TFUE), ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona. Il comma 3, prevede inoltre che, nell'ambito di questo scrutinio sulla sussidiarietà, le Camere possono consultare le regioni, come già prescritto dal citato Protocollo. Un punto su cui occorrerebbe riflettere

riguarda l'opportunità che il Governo assicuri la coerenza della posizione rappresentata nelle istituzioni europee anche con il contenuto dei pareri espressi dalle Camere nell'ambito del controllo di sussidiarietà, anche tenuto conto del fatto che le stesse Camere non limitano l'esame dei progetti di atti legislativi a tale aspetto.

Inoltre, anche considerato che la riforma della legge n. 11 del 2005 costituisce l'occasione per una riflessione generale sulle procedure applicate per l'esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, occorrerebbe riflettere sull'opportunità di «codificare» la c.d. procedura Barroso, ossia l'interlocuzione con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea, che è svincolata dal termine di otto settimane previsto per l'esame di sussidiarietà e che mira a rappresentare i punti politici fondamentali, di cui le istituzioni europee potranno tenere conto nella definizione delle politiche dell'Unione.

Importante, secondo il relatore, è l'articolo 7, che impone al Governo, prima di procedere alle attività di propria competenza in sede di Consiglio, di attendere il pronunciamento della Camera che ha chiesto l'apposizione della riserva di esame parlamentare. Per una esigenza di ordine, potrebbe essere utile altresì richiamare nel testo il caso di riserva d'esame parlamentare, di carattere speciale rispetto a quello prefigurato in generale dalla legge n. 11 del 2005 e riportato nel testo in esame, previsto dall'articolo 3 della legge n. 69 del 2005, con cui è stata recepita la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.

Riguardo alle altre novità derivanti dal Trattato di Lisbona per i Parlamenti nazionali, il disegno di legge prevede, all'articolo 8, le disposizioni concernenti la procedura semplificata per la modifica dei Trattati – di cui l'Italia si dovrà occupare presto con l'approvazione del paragrafo aggiuntivo all'articolo 136 del TFUE, sull'istituzionalizzazione del meccanismo di assistenza finanziaria – nonché, all'articolo 9, le disposizioni sul meccanismo del freno d'emergenza, che viene attivato in forza di un atto di indirizzo approvato dalle Camere, in materia di previdenza sociale, in materia penale o in materia di politica estera e di sicurezza comune. Tali articoli presentano alcune aporie, che potranno essere sanate in fase emendativa, come ad esempio l'iniziativa per attivare il meccanismo del freno di emergenza, che è attivato dal rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio e non dal rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo. È stata poi riscritta – all'articolo 12 del disegno di legge – la norma concernente l'informazione al Parlamento sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia, nel senso che per ciascuna decisione della Commissione europea, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, entro venti giorni, una relazione illustrativa dei motivi dell'inadempimento.

Del tutto nuovo è invece l'articolo 14 che prevede l'audizione parlamentare dei candidati italiani ad incarichi preso la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti.

In proposito, però, non dovrebbe essere esclusa l'opzione solitamente conseguente a tale genere di audizioni, ossia la possibilità – preconizzata,

appositamente ed opportunamente, dall'articolo 10 del disegno di legge 2254 – che si pervenga, al termine di tale procedura informativa, anche all'espressione del parere parlamentare, come avviene, a norma dei Regolamenti delle Camere, in occasione di nomine dei responsabili di determinati organismi o enti pubblici. Eventuali emendamenti in tal senso potranno ispirarsi alle regole fissate dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante *Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*, già peraltro tenute presente nel testo approvato dalla Camera.

Riguardo al ruolo del Governo nella fase ascendente, è prevista la centralità del Dipartimento politiche comunitarie (ora ribattezzato Dipartimento politiche europee) nel coordinamento interno all'Esecutivo, presso cui operano il CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei) e la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (che riunisce i capi uffici legislativi dei Ministeri), nonché l'istituzione di «nuclei europei» presso ciascuna delle Amministrazioni dello Stato e la valorizzazione degli Esperti nazionali distaccati. Il Capo IV, che concerne la partecipazione delle regioni alla fase ascendente, prevede, all'articolo 22, che, in relazione ai progetti legislativi europei che rientrano nelle materie di competenza regionale, il Governo fornisca alle stesse regioni entro 20 giorni le stesse informazioni che deve trasmettere al Parlamento ai sensi del citato articolo 4, comma 4. Inoltre, entro gli stessi 20 giorni, le regioni possono trasmettere osservazioni al Governo e alle Camere, per il tramite della Conferenza delle giunte regionali e della Conferenza dei consigli regionali.

A tale riguardo, si segnala l'incongruità della tempistica prevista, risultando alquanto inutile un'informativa del Governo che giunga alle regioni nello stesso termine entro il quale queste devono esprimere e trasmettere il proprio parere.

Altrettanta perplessità va palesata in relazione alla previsione del tramite delle Conferenze delle regioni, attraverso cui le giunte regionali e i consigli regionali possono far pervenire al Governo e alle Camere le loro osservazioni. Potrebbe essere, infatti, più semplice e tempestivo instaurare una corrispondenza diretta con le singole istituzioni regionali, eventualmente prevedendo la contestuale comunicazione alle predette Conferenze.

L'articolo 23 riguarda, invece, specificamente, la partecipazione delle regioni allo scrutinio di sussidiarietà delle Camere, prescrivendo semplicemente che, sempre per il tramite della Conferenza dei consigli regionali, questi possano far pervenire alle Camere le loro osservazioni «in tempo utile» per l'esame parlamentare.

Il relatore passa, quindi, ad esaminare le problematiche connesse alla fase discendente, per la quale, come è stato chiaramente esposto dalla presidente Boldi, in qualità di relatrice presso la 1ª Commissione, il vigente quadro ordinamentale presenta alcuni aspetti controversi che occorre affrontare e che attengono, essenzialmente, agli inconvenienti che si verificano allorché lo strumento della legge comunitaria tende ad essere utilizzato come «legge omnibus» per inserirvi disposizioni che poco o nulla

hanno di necessario ai fini dell'attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché alla scarsa tempestività che l'attuale configurazione procedurale dell'*iter* di approvazione della legge comunitaria consente di assicurare per dare attuazione alle direttive europee.

Di fronte a tali problemi cronici dell'adeguamento periodico della normativa italiana a quella europea, il disegno di legge n. 2646 propone lo sdoppiamento della legge comunitaria annuale in due provvedimenti, la «legge di delegazione» e la «legge europea», mentre il disegno di legge n. 2254 propone la presentazione, da parte dell'Esecutivo, di singoli disegni di legge per il recepimento di ciascun atto normativo emanato dall'Unione.

Si tratta, quindi, di due approcci che appaiono molto diversi in relazione all'uso dello strumento della delega legislativa, ma che possono rivelarsi egualmente utili nell'individuazione degli accorgimenti di dettaglio più efficaci al raggiungimento dello scopo del miglior adempimento degli obblighi che incombono all'Italia per la sua appartenenza all'Unione europea.

Entrando nel dettaglio dei due provvedimenti, occorre soffermarsi anzitutto sull'articolo 28 del disegno di legge n. 2646, relativo ai contenuti della «legge di delegazione europea» e della «legge europea».

Il predetto articolo sembra riservare una sorta di corsia preferenziale alla «legge di delegazione», al fine precipuo di evitare l'insorgere di procedure di infrazione per mancato recepimento delle «nuove» direttive emanate dall'Unione europea, lasciando invece alla «legge europea» tutte le disposizioni modificative di disposizioni statali vigenti, nel presupposto che queste ultime siano quelle responsabili dell'attuale problema di ingolfamento della legge comunitaria. Non a caso, peraltro, mentre la «legge di delegazione» deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, per la «legge europea» non è previsto un termine per la sua presentazione.

Se è effettivamente questa l'idea che sottende la previsione di queste due tipologie di leggi annuali, ovvero che una contenga le disposizioni da approvare in via più urgente e l'altra quelle con modalità di minore urgenza, occorre tuttavia svolgere due considerazioni critiche e proporre due corrispondenti modifiche al testo dell'articolo.

La prima concerne il fatto che l'urgenza, spesso, non si limita solo alla necessità di recepire le direttive in scadenza, ma si estende anche alla necessità di dare seguito a sentenze della Corte di giustizia o a procedure di infrazione allo stadio del parere motivato, che normalmente prescrivono due mesi di tempo per l'adeguamento. In questo senso, sarebbe allora necessario spostare, dal comma 3 relativo alla «legge europea», al comma 2, relativo alla «legge di delegazione», le disposizioni necessarie all'adeguamento a procedure d'infrazione che hanno raggiunto lo stadio del parere motivato o a sentenze della Corte, di cui alla lettera b) del comma 3.

La seconda considerazione si pone a monte della stessa interpretazione dell'articolo 28, nel senso che molto spesso i ritardi nell'*iter* di approvazione dell'attuale legge comunitaria riguardano proprio le disposi-

zioni di delega. Non di rado, infatti, è proprio nell'ambito del conferimento delle deleghe che si introducono criteri relativi ad aspetti non strettamente necessari all'attuazione delle direttive in recepimento e sui quali si verifica quindi un rallentamento dell'*iter* di approvazione del disegno di legge.

Per questo motivo, risulterebbe utile introdurre espressamente nel comma 2, concernente la «legge di delegazione», un'ulteriore delimitazione dei suoi contenuti, specificando, in modo più chiaro, che essa ha lo scopo di adempiere agli obblighi «attuali» dell'Unione, ovvero ad attuare tutte quelle direttive e regolamenti «in scadenza», ossia che «presentemente» incombono sull'Italia per il relativo recepimento.

In tal modo, si agevolerebbe di molto il lavoro dell'interprete e del legislatore soprattutto nel momento cruciale della declaratoria di inammissibilità degli emendamenti al disegno di legge: in tale frangente, infatti, egli sarebbe facilitato, nel perseguimento dell'obiettivo di far approvare in tempi rapidi una legge di delegazione «snella», dalla prescrizione che gli impone di inserire, nel provvedimento, solo le norme che mirano effettivamente a trasporre nell'ordinamento nazionale obblighi «in scadenza» o «recenti» dell'Unione Europea, disincentivando, con ciò, quella che, non a torto, è stata definita la «presunta attuazione del diritto comunitario», ossia, detto in altri termini, la modifica della legislazione pregressa di attuazione del diritto UE.

Una delimitazione aggiuntiva del «*core business*» della legge di delegazione potrebbe essere utilmente apportata prendendo spunto dall'altro provvedimento in esame, ovvero dall'articolo 11, comma 3, del disegno di legge n. 2254, nella parte in cui preclude tutte quelle disposizioni di delega o di diretta attuazione – anche se omogenee per materia – che non sono «strettamente riconducibili all'attuazione o all'applicazione dell'atto legislativo in recepimento». Si tratta di una disposizione da accogliere senza indugio, in quanto eviterebbe l'appesantimento della legge con norme che non rispondono alla necessità di dare attuazione alle nuove e «attuali» direttive europee, codificando, di tal guisa, la prassi parlamentare che in tal senso è stata seguita, presso il Senato, nell'esercizio del vaglio di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge comunitaria.

E, infine, la predisposizione della legge di delegazione europea quale strumento normativo «snello» potrebbe comportare il suo utilizzo ripetuto nel corso dell'anno di riferimento, ove ciò si rendesse necessario per l'elevato numero di atti normativi dell'Unione europea che impongano misure di attuazione a livello nazionale.

Conseguentemente, la «legge europea», non prevedendo più tali ulteriori delimitazioni, potrebbe anche ospitare disposizioni non «strettamente» necessarie al recepimento di nuove direttive, ma che rientrano pur sempre nella generale finalità dell'aggiornamento della normativa interna consolidata, emanata a suo tempo per recepire direttive e regolamenti dell'Unione. Proprio questo sembra essere, infatti, il senso della lettera a) del comma 3, secondo cui la «legge europea» reca: «disposizioni

modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1».

Inoltre, proprio in considerazione della delimitazione stretta del contenuto della legge di delegazione europea, si potrebbe anche pensare ad una innovazione da apportare al contenuto proprio della «legge europea».

Si potrebbe riflettere, infatti, sull'allargamento dell'ambito di applicazione della legge europea al «recepimento» delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo che richiedano l'intermediazione di un provvedimento legislativo. Il trattato di Lisbona ha, infatti, previsto l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo (CEDU). La possibilità per la legge europea di contenere anche modifiche in tal senso sarebbe, quindi, un elemento di grande novità e di ulteriore rispetto dell'articolo 117, comma primo, Cost.; e ciò anche per l'assenza di un idoneo strumento normativo che funga da cornice ordinamentale per il recepimento delle indicazioni del Consiglio d'Europa.

L'inserimento di tale innovazione sarebbe peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 40, comma 10, dell'articolato, in cui è prevista un'azione di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali che, violando le disposizioni della CEDU, abbiano costretto lo Stato al pagamento degli oneri finanziari conseguenti alle violazioni.

A questo punto, rimarrebbe residuale il problema del «*nomen*» della legge di delegazione, che, in seguito agli adattamenti qui esposti, non avrebbe più il contenuto esclusivo delle deleghe legislative, ma anche di disposizioni volte a sanare procedure di infrazione. Sotto tale profilo, comunque, è da ritenersi che possa soccorrere il criterio dell'assorbimento, nel senso che possa essere mantenuta la denominazione di «legge di delegazione», dal momento che rimane in ogni caso prevalente lo strumento della delega legislativa.

Gli articoli da 29 a 38 del disegno di legge 2646 – continua il relatore – riportano, sostanzialmente, quelle disposizioni procedurali contenute in ogni legge comunitaria annuale, compresi i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione delle direttive indicate nelle leggi di delegazione europea. A fronte dell'indubbia praticità di una siffatta soluzione normativa, la questione attiene alla competenza propria della Commissione di merito, a cui si lascia la valutazione.

In proposito il relatore si limita a far rilevare che il contenuto degli articoli 29 e 30 corrisponde in larga parte ad un emendamento presentato nel corso del disegno di legge comunitaria per il 2007. Su tale emendamento la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 6 giugno 2007, si espresse in senso contrario affermando che il testo avrebbe configurato *«il conferimento al Governo in via permanente di una delega in sé perfetta, che solo apparentemente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, determinando uno spostamento di potestà legislativa in capo al Governo e a danno del Parlamento potenzialmente a tempo indeterminato, laddove invece l'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo in base a una legge di delegazione sia comunque a titolo precario e*

destinato ad esaurirsi entro un termine certo; ...». Su tali aspetti, quindi, pare opportuna un'ulteriore riflessione.

Il nuovo articolo 39 disciplina le procedure per la presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia, tra cui anche i ricorsi deliberati dalle Camere avvero un atto legislativo europeo per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2.

Il Capo VIII contiene otto articoli che regolano le procedure interne e di raccordo con la Commissione europea sulla concessione di aiuti di Stato e sul recupero di aiuti dichiarati illegittimi. L'articolo 45 individua una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amminsitrativo per le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di stato illegittimamente concessi. A prescindere dal merito – anche costituzionale – di siffatta previsione, il relatore invita a valutare la necessità della contemporanea vigenza degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101 *(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)*, che recano anch'essi disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e innanzi agli organi di giustizia tributaria e che presuppongono la competenza di plessi giurisdizionali diversi dal giudice amministrativo. E analogo rilievo va effettuato nei confronti dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (Atto del Governo n. 376), che prevede ulteriori disposizioni in merito alle *«controversie in materia di recupero di aiuti di Stato»*, innanzi agli organi di giustizia civile, estendendo ad esse il rito del lavoro; ciò sempre nel presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori per l'esaustiva esposizione, informa che un'accurata e analitica discussione generale sui due disegni di legge in titolo avrà sicuramente luogo dopo la pausa estiva.

La senatrice MARINARO *(PD)*, nel concordare sull'assoluta opportunità di un'attenta valutazione – in particolare da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea – dei differenti risvolti presenti nei provvedimenti in esame, esprime apprezzamento per l'iniziativa della presidente Boldi di conferire l'incarico di relatore ad un senatore di maggioranza e ad un senatore di minoranza, in ciò rilevando il tentativo di pervenire all'elaborazione di un parere che promani, il più possibile, dal consenso di tutta la Commissione, considerata l'importanza della materia trattata.

Si augura, al contempo, che la stessa sensibilità possa emergere anche in seno alla Commissione Affari costituzionali, dove i due disegni di legge sono stati assegnati in via primaria: in tale sede, infatti, sarebbe opportuno, a suo modo di vedere, procedere – mediante, ad esempio, l'istituzione di un Comitato ristretto – ad un accorpamento dei testi, in ma-

niera da recepire, di tal guisa, i suggerimenti e le formule migliori in essi contenuti.

Osserva, in proposito, come, d'altra parte, sia la relazione della presidente Boldi svolta presso la 1ª Commissione, che la relazione testé illustrata dai colleghi Boscetto e Mauro Maria Marino, segnalano entrambe non pochi aspetti critici avuto riguardo all'impostazione complessiva che si è voluta adottare nella presente riforma della legge n. 11 del 2005.

Al riguardo, conclude ribadendo come tale impostazione sia fondamentalmente errata e superata, dal momento che, come è noto, il «modulo operativo» su cui è imperniata la suddetta legge ordinamentale risale ad un periodo ormai remoto, caratterizzato da una situazione di emergenza nella trasposizione delle direttive comunitarie.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 353 definitivo SOTTOPOSTO A PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 353 definitivo,

premesso che:

l'atto in questione mira ad armonizzare, semplificare e aggiornare le norme applicabili alla composizione e all'etichettatura di categorie specifiche di alimenti, al fine di fornire ai consumatori prodotti adeguati sotto il profilo nutrizionale, nonché informazioni dettagliate;

tale obiettivo dovrebbe essere realizzato inizialmente mediante l'abrogazione della normativa previgente (articolo 17 della proposta in oggetto) e, successivamente, con la parziale rifusione e normazione *ex novo* ad opera della Commissione europea, mediante l'adozione di atti delegati ed atti di esecuzione *ex* articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 2, 10 e 11 della proposta in oggetto);

un intervento siffatto interesserebbe una categoria ampia di prodotti, tra i quali anche gli alimenti, privi di glutine o a basso contenuto di glutine, destinati a chi è affetto da celiachia;

ricordato che la celiachia *«è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale»* (articolo 1 della legge n. 123 del 2005, recante *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)*, alla quale consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto;

preso atto del fatto che nel documento in oggetto la Commissione europea:

nell'articolo 17, paragrafo 2, propone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, della Commissione, del 20 gennaio 2009, la cui entrata in vigore era peraltro prevista a partire dal 1º gennaio 2012 (articolo 5, regolamento (CE) n. 41/2009);

nel considerando n. 26 prospetta *«per ragioni di semplificazione»* l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, con conseguente necessità di completare gli adeguamenti tecnici per incorporarvi le menzioni medesime *«precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento»*;

tenuto inoltre presente che:

il regolamento (CE) n. 1924/2006 ha per oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (articolo 1) ad uso corrente;

il regolamento (CE) n. 41/2009, invece, è norma specifica sulla composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. È stato adottato sulla base della direttiva 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (articolo 1), ossia quella che *«deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari: i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, o ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici (...) dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti»* (articolo 2, lettera b, della direttiva n. 89/398/CE);

formula, per quanto di competenza, e con specifico riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci, o altre per cui la legislazione italiana indica una posizione di maggior favore, osservazioni contrarie ai sensi del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con le seguenti motivazioni:

a) violazione del principio di proporzionalità: sono superati i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati, nella misura in cui in un provvedimento di ravvicinamento delle legislazioni, finalizzato all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno (articoli 26 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), non si tiene sufficientemente conto delle *«esigenze connesse ... con la tutela della salute umana»*, come imposto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Si tenga presente, peraltro, che anche l'articolo 168, paragrafo 1, primo e secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione garantisce un *«livello elevato di protezione della salute umana»* nella definizione di tutte le politiche dell'Unione e prevede che *«l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza ... alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale»*.

Ora, la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone una differenza di disciplina. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore; per le seconde occorre una disciplina specifica che, per le persone affette da celiachia come nel caso di specie, appare già correttamente individuata nel citato regolamento (CE) n. 41/2009. Conseguentemente, la sua abrogazione comporterebbe un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento.

Da questo punto di vista la proposta non appare, soprattutto nelle parti specifiche, conforme al principio di proporzionalità. Al contrario, le esigenze di tutela della salute dovrebbero comportare non solo di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009, ma anche eventualmente di elevarne il rango nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione europea;

b) violazione, in alcune parti specifiche, del principio di sussidiarietà: l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 si configura, inoltre, come un'azione:

non necessaria: la mancata operatività, alla data odierna, del regolamento in questione impedisce di valutare se esso abbia o meno raggiunto gli effetti perseguiti. La necessità di una specifica regolamentazione sulla menzione «senza glutine» o «a basso contenuto di glutine» è invece evidente, a fronte della specificità della condizione di chi è affetto da celiachia;

non necessariamente foriera di un valore aggiunto al livello dell'Unione europea: è controverso che l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali, quali definite nel regolamento n. 1924/2006, siano più efficaci di quelle del regolamento n. 41/2009 o di quelle adottabili dai singoli Stati membri. Anzi, in Italia l'abrogazione del concetto di «prodotto dietetico» e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione «senza glutine» gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e la necessità di rivisitare – stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno – tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia o altra malattia socialmente rilevante.

Da questo punto di vista, pertanto, la proposta non appare conforme al principio di sussidiarietà, sia nell'aspetto riguardante il parametro della «necessità» – essendo per converso necessario proprio il regolamento (CE) n. 41/2009 che la proposta intende invece abrogare – sia nell'aspetto riguardante il parametro del «valore aggiunto UE», che non si può ritenere sussistente a fronte di un evidente arretramento nella tutela delle persone affette da celiachia, anche rispetto agli elevati *standard* di salvaguardia previsti dall'ordinamento italiano. Ne consegue ancor di più la necessità di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009.

Si ritiene, infine, necessario un supplemento di riflessione sulla esclusione delle persone in sovrappeso dalla categoria dei «gruppi vulnerabili della popolazione», di cui la proposta di regolamento detta una disciplina specifica. L'Organizzazione mondiale della sanità reputa infatti che l'essere in sovrappeso o l'obesità siano tra i fattori di maggior rischio per un numero rilevante di malattie croniche, come il diabete, i disturbi cardiovascolari e il cancro.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 27 luglio 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche
Testo unificato C. 3107 e abb.
(Parere alla X Commissione della Camera)
(Esame e rinvio)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI *(CN-Io Sud), relatore,* illustra il provvedimento in esame, volto ad introdurre una nuova disciplina dell'attività professionale di estetista. Riferisce che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale: si prescrive che l'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale. Con l'articolo 2, rileva, si prevede la definizione organica di tale attività individuando un ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere; in particolare si fanno rientrare nell'attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti del corpo (piercing), al fine di porre rimedio alla situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo. Segnala che viene espressamente escluso dall'attività professionale di estetista ogni atto di diagnosi clinica o terapeutica,

di prescrizione di farmaci. Con riferimento ai requisiti di accesso professionale, osserva che l'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale di estetista sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di percorsi formativi che, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nel rispetto dell'autonomia scolastica. Precisa che l'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, demandando la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni; la norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica le materie fondamentali oggetto di studio. Sottolinea che l'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività professionale disciplinata dalle proposte di legge; la norma stabilisce che l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche sia esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Fa notare che le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie. Osserva che l'articolo 6 dispone che il controllo è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mentre l'articolo 7 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività. Con l'articolo 8, evidenzia, si dispone che in sede di prima attuazione della legge, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio dei soggetti esercenti le attività professionali di estetista svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

Il deputato Mario PEPE *(PD)* esprime un orientamento fortemente critico sul testo in esame, in quanto la materia trattata appare di esclusiva competenza regionale. Per tale motivo, evidenzia che sarebbe opportuno riconoscere al provvedimento il carattere di legge-cornice riservando alla disciplina regionale la specifica regolamentazione della materia. Esorta altresì il relatore a precisare se i contenuti del provvedimento attengono ad una complessiva disciplina delle scienze estetiche ovvero alla regolamentazione dei soli profili professionali e della relativa formazione.

Il senatore Salvatore PISCITELLI *(CN-Io Sud), relatore,* nel condividere le perplessità del deputato Pepe, ravvisa l'opportunità di consentire alla Commissione ulteriori approfondimenti sul tema.

Davide CAPARINI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria

Nuovo testo C. 4274 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI *(PdL), relatore,* illustra il provvedimento in esame, finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale adottando misure nei settori della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica. Riferisce che l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, mentre l'articolo 2 circoscrive la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori: con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca. Osserva che l'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di elevato livello; l'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria; l'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. Evidenzia che l'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista: i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che l'articolo 6-*bis* dispone che le categorie professionali dei biologi e degli psicologi sono ricomprese tra le professioni sanitarie; l'articolo 6-*ter* interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria; l'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure: le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure. Riferisce che l'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia; l'articolo 9 reca l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale. Fa notare che l'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie: in

particolare, si rendono coerenti le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti e si consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. Rileva che l'articolo 12 introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico, mentre l'articolo 12-*bis* dispone che il Ministero della salute avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. Sottolinea quindi che l'articolo 13 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; con regolamento, da adottare su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Il senatore Antonio FOSSON *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*, nel valutare favorevolmente le finalità perseguite dal provvedimento ed i contenuti del medesimo, ritiene opportuna una tempestiva approvazione del testo in esame.

Il deputato Mario PEPE *(PD)* avanza rilievi critici sul provvedimento, in quanto estremamente eterogeneo nei contenuti e recante una delega eccessivamente estesa e relativa a materie che richiederebbero un *iter* parlamentare ordinario. Ritiene inoltre che occorra prestare maggiore attenzione all'impatto che il provvedimento può avere sull'attuale quadro economico e finanziario ed in particolare andrebbero verificati gli effetti in relazione all'andamento dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria. Per tali motivi, pur condividendo taluni dei contenuti contemplati dal disegno di legge, esprime una valutazione critica sull'articolato.

Il senatore Gianvittore VACCARI *(LNP)* ritiene necessario che il testo sia coordinato con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento al decreto legislativo sulle spese sanitarie, e sia altresì coordinato con i provvedimenti in corso di esame sulla riforma delle professioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD)*, pur avanzando riserve in ordine alle previsioni di cui all'articolo 5, ritiene condivisibile il testo nel suo complesso ed esprime apprezzamento sulle considerazioni formulate dal deputato Pepe e dal senatore Vaccari. Reputa anch'egli necessario coordinare le previsioni del testo con i progetti di legge in corso di esame in materia di professioni.

Il senatore Paolo TANCREDI *(PdL), relatore,* sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (Nuovo testo C. 4274 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4274, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

considerato che il testo in esame, che reca norme in ordine a materie eterogenee, regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;

rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria;

considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal disegno di legge con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista l'intesa tra lo Stato e la Conferenza unificata in ordine alle previsioni di cui agli articoli 6 e 13 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici;

2) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un intervento a chiarimento di alcune dichiarazioni fatte, in particolare dal senatore Butti, nel corso della seduta di ieri. Ricorda infatti il lavoro intenso e proficuo svolto nel tempo dalla Commissione, evidenziando come il documento di riflessione sull'Atto di indirizzo da lui predisposto non solo era lecito, ma forse necessario al fine del raggiungimento di posizioni meno distanti e comunque profondamente meditate su una materia così delicata come la formulazione di regole per garantire il pluralismo nell'informazione resa dalla concessionaria del servizio pubblico. Durante il lavoro ad esso dedicato da parte della Presidenza vi è stato il costante tentativo di raggiungere una larga condivisione del testo; il Presidente non ha mai inteso prevaricare o forzare i lavori della Commissione, bensì favorire un lavoro costruttivo anche attraverso un intervento diretto sulla proposta da discutere. Nel corso della seduta di ieri si sono alzati i toni, ma egli si ritiene a buon titolo Presidente di garanzia ed auspica in tal senso che si possano ripri-

stinare in Commissione dei rapporti costruttivi, eliminando qualsiasi deriva polemica o attacco personale.

SULLA RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE

In relazione al problema della tutela legale e della sorte del programma «Report», il deputato PELUFFO sollecita la risposta ad una propria interrogazione rivolta in merito alla società concessionaria, che ancora non ha fornito risposta.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, da questo momento la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri, martedì 26 luglio, passando all'esame degli emendamenti riferiti alla premessa *a)* del testo predisposto dal senatore Butti, già scelto come testo base nella seduta del 24 marzo 2011, sul quale ha già avuto luogo la discussione generale.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* illustra l'emendamento 01.1, tendente a sottolineare come i compiti della Commissione siano sovraordinati rispetto a quelli del Governo e del tutto distinti da quelli dell'Agcom.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato DE ANGELIS *(PdL)* propone che si proceda ad un'illustrazione complessiva di tutti gli emendamenti da parte dei rispettivi presentatori.

Il PRESIDENTE fa presente che occorre acquisire al riguardo l'avviso dei proponenti.

Il senatore MORRI *(PD)* si dichiara contrario all'ipotesi di un'illustrazione complessiva in quanto i parlamentari dell'opposizione intendono utilizzare tutti i tempi di parola loro consentiti dal Regolamento.

In ogni caso, il deputato CAPARINI *(LNP)* chiede di conoscere una previsione dei tempi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di addivenire a un accordo sulla durata degli interventi, mentre il senatore MORRI *(PD)* ritiene sufficiente una semplice raccomandazione ai Commissari ad autolimitarsi, senza però limitare il dibattito, e il deputato DE ANGELIS *(PdL)* suggerisce di stabilire un limite di tempo di tre minuti ad intervento.

La Commissione stabilisce infine di proseguire secondo la procedura già avviata.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)

Il PRESIDENTE riprende l'esame aprendo la discussione sull'emendamento 01.1.

Esprimono il proprio consenso sul testo i senatori VIMERCATI *(PD)* e MORRI *(PD)*, il quale suggerisce però di apportare al testo una modifica.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* accoglie il suggerimento.

Il relatore BUTTI *(PdL)* esprime parere contrario all'emendamento 01.1 (Nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento.

Il senatore PROCACCI *(PD)* fa proprio l'emendamento 01.8, che illustra.

Il relatore BUTTI *(PdL)* esprime parere contrario all'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 01.8.

Si passa all'esame della premessa *b)*.

Il senatore VIMERCATI*(PD)* fa proprio l'emendamento 01.9, che illustra.

Con il parere contrario del relatore BUTTI *(PdL),* la Commissione respinge l'emendamento 01.9.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* illustra l'emendamento 01.2, aggiuntivo di una premessa.

Il senatore VITA *(PD)* interviene sull'emendamento, che dichiara di condividere.

Il relatore BUTTI *(PdL)* si dichiara favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 01.2.

Si passa all'esame della premessa *c)*.

Il senatore VITA *(PD)* fa propri gli emendamenti 01.10 e 01.11, di cui illustra le motivazioni.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* illustra l'emendamento 01.3, aggiuntivo di una premessa.

Il relatore BUTTI *(PdL)* si dichiara favorevole all'emendamento 01.3 e contrario agli altri due emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti 01.10 e 01.11 ed approva l'emendamento 01.3.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* illustra l'emendamento 01.4, aggiuntivo di una premessa.

Favorevole il relatore BUTTI *(PdL),* la Commissione approva l'emendamento 01.4.

Il senatore PROCACCI *(PD)* dà conto dell'emendamento 01.7, sottolineando come il testo della premessa *e)* sia in contrasto con la parte iniziale della premessa *d)*.

Il deputato PELUFFO *(PD)* fa proprio ed illustra l'emendamento 01.12.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* spiega le ragioni degli emendamenti 01.6 e 01.5.

Auspicando che sul punto in questione si possa dar vita ad un confronto più sereno e costruttivo, onde evitare inopportune cristallizzazioni, il deputato RAO *(UdCpTP)* ricorda come il documento predisposto dal Presidente rimarcava la necessità di raggiungere un'ampia maggioranza, se non l'unanimità. Parte delle premesse e le disposizioni nn. 2, 3 e 7 sembrano invece mirare soltanto a creare la somma di diverse faziosità, mettendo fortemente in discussione il requisito dell'imparzialità del giornalista.

In considerazione degli impegni parlamentari che costringono i Commissari ad allontanarsi, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROSSIME SEDUTE RELATIVE ALL'ATTO DI INDIRIZZO SUL PLURALISMO

Premesso il riconoscimento della piena autorevolezza del presidente Zavoli espressa, da ultimo, anche attraverso il documento di riflessione Sull'Atto di indirizzo, il deputato LUPI *(PdL)* afferma che occorre scongiurare il rischio di una paralisi o di un eccessivo rallentamento dell'attività della Commissione. A tal fine invita il Presidente, convocando l'Ufficio di Presidenza, a individuare un accordo sulle modalità e i tempi di discussione degli emendamenti, ovvero, in alternativa, ad assumere personalmente la responsabilità di una decisione che garantisca la conclusione dell'esame del testo in tempi ragionevolmente brevi.

Secondo il deputato GENTILONI SILVERI *(PD)* non è il caso di caricare il Presidente anche di questa responsabilità, laddove le regole sono già fissate dai Regolamenti e dalla prassi. Si pone piuttosto un problema di natura politica, dal momento che la maggioranza insiste nel proporre un Atto di indirizzo «fuori stagione», dato il cambiamento dei contesti e l'impossibilità di apportare modifiche che consentano di raggiungere un'intesa. In tale situazione, l'opposizione farà la sua parte per esprimere il suo dissenso attraverso tutti gli strumenti a regolamentari a disposizione.

È invece opinione del deputato DE ANGELIS *(PdL)* che sia giusto appellarsi alla responsabilità del Presidente, soprattutto di garanzia. La maggioranza ha responsabilmente collaborato per accelerare l'*iter* di provvedimenti precedentemente all'ordine del giorno della Commissione proprio per evitare lo stallo dei suoi lavori, ma gli accordi allora raggiunti non vengono ora rispettati. Sottolinea inoltre che non corrisponde al vero l'interpretazione che viene data degli scopi dell'Atto di indirizzo sul pluralismo, considerando come esso debba poter valere per tutte le stagioni, anche in relazione all'incapacità della RAI di far rispettare ai propri conduttori le regole della deontologia professionale.

Evidenziando come dall'inizio dell'*iter* siano già raggiunti degli accordi sul piano procedurale, il PRESIDENTE rileva la necessità di fare affidamento, in questo momento, soprattutto sulle volontà politiche per ottenere gli obiettivi prefissi. Premesso che le delibere in materia di elezioni amministrative e *referendum* sono state affrontate dalla Commissione in una situazione di necessità rispetto ad adempimenti regolati con legge, prima di proseguire nell'esame dell'Atto di indirizzo osserva che sarebbe necessario ripristinare una comunità di intenti, anche se al momento non si

riscontrano spiragli in tal senso. In ogni caso, l'interesse a concludere l'esame dell'Atto di indirizzo è condiviso, per cui si riserva di valutare .

Secondo il deputato LAINATI *(PdL)* è inutile e anacronistico parlare di possibile convergenze, data la situazione di «muro contro muro» cui si è arrivati.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata domani, giovedì 28 luglio 2011, alle ore 14.

La seduta termina alle15,50.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – *Relatore sen.* BUTTI.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

01.1

BELTRANDI

Sostituire la premessa a) *con la seguente*: «*a)* I compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo sono attribuiti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che svolge tali compiti, oltreché tutte le prerogative, funzioni e potestà attribuitele dal vigente ordinamento giuridico, secondo quanto stabilito nella legge 14 aprile 1975, n. 103, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella legge 21 marzo 1990, n. 53, nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nella legge 25 giugno 1993, n. 206, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella legge 3 maggio 2004 n. 112, nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché tutte le prerogative, funzioni, e potestà attribuitele dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge i compiti e le funzioni stabiliti nella legge 31 luglio 1997, n. 249. Al Governo sono attribuiti i rimanenti compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto specificamente disposto dagli articoli 47, 49 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

01.1 (Nuovo testo)

BELTRANDI

Sostituire la premessa a) *con la seguente*: «*a)* I compiti di valutazione, di controllo e di indirizzo dell'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo sono attribuiti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che svolge tali compiti, oltreché tutte le prerogative, funzioni e potestà attribuitele dal vigente ordinamento giuridico, secondo quanto stabilito nella

legge 14 aprile 1975, n. 103, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella legge 21 marzo 1990, n. 53, nella legge 6 agosto 1990, n. 223**,** nella legge 25 giugno 1993, n. 206 **,** nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545**,** nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella legge 3 maggio 2004 n. 112, nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché tutte le prerogative, funzioni, e potestà attribuitele dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge i compiti e le funzioni stabiliti nella legge 31 luglio 1997, n. 249. Al Governo sono attribuiti i rimanenti compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto specificamente disposto dagli articoli 47, 49 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

01.8

PARDI, FORMISANO

Sostituire la premessa a) *con la seguente*: «*a)* Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.117 (Testo Unico della Radiotelevisione), all'articolo 3 individua come principi fondamentali del sistema radiotelevisivo "la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali";».

01.9

PARDI, FORMISANO

Nelle premessa b)*, sostituire le parole:* «ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali» *con le seguenti:* «fermi restando i principi desumibili direttamente ed indirettamente dalla Carta Costituzionale, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione euro-

pea, dal Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia».

01.2

BELTRANDI

Dopo la premessa b)*, inserire la seguente*: «*b*-bis*)* L'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003, recita: "sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di opinione e di espressione per ogni cittadino, come la tutela della libertà dell'informazione, condizione per la sua obiettività, completezza e imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;"; in esso si ricorda altresì: "che, per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi; che il pluralismo deve estendersi a tutte le diverse condizioni e opzioni (sociali, culturali, politiche ecc.) che alimentano gli orientamenti dei cittadini, e non si esauriscono nelle posizioni rappresentate dai partiti;"».

01.10

PARDI, FORMISANO

Alla premessa c)*, sostituire il primo periodo, dalle parole:* «il Trattato di Lisbona» *alle parole:* "vita privata e familiare"*, con i seguenti:* "Il Trattato di Lisbona sancisce all'articolo 2: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". Se ne ricava pertanto una concezione di pluralismo inclusivo, attento alla tutela della dignità umana, della libertà di espressione, delle minoranze e della parità di genere L'articolo 11 del Trattato prevede altresì, al comma 1, che "Ogni persona ha diritto

alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". Il comma 2 ribadisce espressamente che "La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati"».

01.11

PARDI, FORMISANO

Alla premessa c)*, sostituire il secondo periodo, dalle parole:* «Le Autorità audiovisive» *alle parole:* «motivi di discriminazione»*, con il seguente:* «Come solennemente ribadito dall'articolo 21, primo comma, della Costituzione repubblicana, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.».

01.3

BELTRANDI

Dopo la premessa c)*, inserire la seguente*: «*c*-bis*)* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la fondamentale delibera n. 382/09/CONS del 9 luglio 2009, dopo aver diffidato la RAI "ad assicurare un effettivo rispetto del pluralismo informativo previsto dall'art. 2, comma 3, del Contratto di Servizio e del Codice etico", invitava espressamente la stessa RAI "ad adottare entro l'arco di vigenza del contratto di servizio 2007-2009 idonei criteri e linee operative atti a definire, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dall'art. 2, comma 3 del contratto di servizio e dal Codice etico nei propri programmi di informazione e di approfondimento informativo e le relative responsabilità aziendali". Invito che la RAI non ha ancora accolto;».

01.4

BELTRANDI

Dopo la premessa d)*, inserire la seguente: «d*-bis*)* Esistono aree tematiche di significativa importanza per la formazione di una opinione pubblica consapevole che non hanno sino ad oggi ricevuto un adeguato approfondimento informativo nella programmazione del servizio pubblico, come ad esempio il debito pubblico, il lavoro, il sistema di *welfare*, l'emi-

grazione, le questioni ambientali, la riforma dello Stato, i diritti umani, la situazione delle carceri, i quali temi dovranno trovare appositi spazi di approfondimento, anche nell'ambito degli attuali programmi, che consentano il confronto delle diverse proposte politiche rispetto agli stessi;».

01.7

PROCACCI, MORRI

Sopprimere la premessa e).

01.12

PARDI, FORMISANO

Alla premessa e)*, sopprimere le parole da:* «, ma anche rispetto» *fino a:* «della maggioranza degli italiani».

01.6

BELTRANDI

Alla premessa e) *sostituire le parole da:* «ma anche» *a: «*di ogni democrazia» *con le seguenti*: «che devono poter essere esposte, rappresentando sia quelle di maggioranza, che quelle di tutte le minoranze, nel rispetto di un complessivo equilibrio tra di esse».

01.5

BELTRANDI

Alla premessa e)*, dopo la parola:* «significa»*, sopprimere la parola:* «certamente».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 luglio 2011

VII Comitato
Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico
Riunione n. 10

Orario: dalle ore 8,25 alle ore 9,30

II Comitato
Mafie e sistema economico legale; racket e usura
Riunione n. 16

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

Ufficio di presidenza Integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del senatore Cosimo Sibilia in qualità di presidente della provincia di Avellino

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del senatore Cosimo Sibilia in qualità di presidente della provincia di Avellino, che ringrazia per la sua presenza.

Cosimo SIBILIA, *presidente della provincia di Avellino*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Cosimo IZZO *(PdL),* Vincenzo DE LUCA *(PD)* e Gennaro CORONELLA *(PdL),* il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente,* nonché i senatori Gianpiero DE TONI *(IdV)* e Magda NEGRI *(PD).*

Cosimo SIBILIA, *presidente della provincia di Avellino*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il senatore Sibilia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'onorevole Luigi Cesaro in qualità di presidente della provincia di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'onorevole Luigi Cesaro in qualità di presidente della provincia di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI *(PD),* i senatori Vincenzo DE LUCA *(PD),* Gianpiero DE TONI *(IdV),* Gennaro CORONELLA *(PdL),* Cosimo IZZO *(PdL)* e Magda NEGRI *(PD).*

Luigi CESARO, *presidente della provincia di Napoli,* risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Cesaro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione degli ispettori dell'Ufficio centrale ispettivo presso il DIS.

Successivamente gli ispettori rispondono alle domande poste dal presidente D'ALEMA *(PD)*, dal senatore PASSONI *(PD)* e dal deputato ROSATO *(PD)*.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

La seduta termina alle 10,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Giuliano BARBOLINI *(PD)* e il deputato Gian Luca GALLETTI *(UdCpTP)* e il senatore Walter VITALI *(PD).*

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Variazione nella composizione della Commissione

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Francesco Casoli, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del senatore Carlo Vizzini, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

Atto n. 365

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore,* alla luce dei pareri favorevoli espressi nella seduta di ieri su molte delle proposte emendative presentate *(vedi allegato 1)*, in taluni casi sulla base di alcune riformulazioni delle medesime, conferma – sulla base di un ulteriore ed approfondito esame condotto d'intesa con l'altro relatore e con il Governo – le richieste di invito al ritiro dell'emendamento 18 Lanzillotta, atteso che la questione della terzietà degli organi di revisione è già considerata in una osservazione contenuta nella proposta di parere, 26 Bianco, sulla base del disposto dell'emendamento 7 Belisario, recepito nel parere, 27 Soro, 9 e 12 Belisario, richiamando per questi ultimi due le considerazioni espresse nella precedente seduta, 21 Lanzillotta, 28 Nannicini, 22 Lanzillotta, in quanto assorbito dalla valutazione favorevole sull'emendamento 29 Boccia, 17 Belisario, atteso che l'ordinamento consente comunque di sanzionare le eventuali certificazioni inattendibili, 33 Nannicini, limitatamente alla parte non accettata nel parere, 38 e 36 Vitali, ritenendo per quest'ultimo che le disposizioni introdotte dalla proposta di parere per le spese derivanti dalle

calamità naturali costituiscano una soddisfacente soluzione al problema, 41 Stradiotto, per ragioni riconducibili agli aspetti finanziari, 34 Causi, che potrà essere inserita nel parere in termini di osservazione, 42 e 43 Thaler, volti ad introdurre disposizioni per le autonomie speciali che risultano già considerate nella proposta di parere, che reca tuttavia anche una procedura volta a consentire comunque l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Quanto infine alle proposte emendative 1 Paolo Franco, 37 Vitali e 23 Lanzillotta, ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 12 contenuta nella proposta di parere, nella quale si tiene conto di alcuni dei contenuti delle proposte medesime, costituisca al momento la migliore soluzione normativa possibile sulla questione del contrasto all'evasione fiscale.

Constatato pertanto che la richiesta di ritiro viene accettata dai proponenti con riferimento agli emendamenti 26 Bianco, 27 Soro, 9 Belisario, 21 Lanzillotta, 28 e 33 Nannicini, 36 Vitali, 37 Vitali e 23 Lanzillotta, nonché 41 Stradiotto e 34 Causi che vengono entrambi trasformati in osservazioni, e che si intendono altresì ritirati in assenza del proponente gli emendamenti 42 e 43 Thaler, passa quindi all'esame delle restanti proposte emendative.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* osserva di non poter aderire alla richiesta di ritiro del proprio emendamento 18, ritenendo necessario che la questione della terzietà degli organi di controllo, ed in particolare dei revisori, debba essere normata direttamente nel provvedimento.

Il deputato Rolando NANNICINI *(PD)* nel concordare con la collega Lanzillotta, segnala l'importanza di prevedere sanzioni effettive nei confronti dei negligenti comportamenti dei soggetti incaricati dei controlli e della certificazione contabile, anche allo scopo di prevenire, stante l'efficacia dissuasiva della sanzione, il formarsi delle cause di dissesto.

Il senatore Mario BALDASSARRI *(API-FLI)* ritenendo anch'egli necessaria una disciplina tesa a garantire la reale terzietà degli organi di controllo, osserva come questa non possa realizzarsi solo *ex post*, in sede sanzionatoria, ma anche *ex ante*, vale a dire, come previsto nell'emendamento, anche in sede di nomina.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO *(PdL)* pur ritenendo corretto in linea di principio equiparare la responsabilità degli amministratori con quella dei revisori, evidenzia che la sanzione eventualmente correlata all'attività di questi ultimi deve essere circoscritta al divieto di nomina presso gli enti pubblici per un determinato periodo di tempo e non può spingersi sino a prevedere la loro cancellazione dagli albi professionali

di appartenenza, essendo necessarie rispettare le regole interne degli albi medesimi.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come, a differenza di quanto previsto dallo schema in esame nei confronti dei revisori degli enti locali, nel caso delle regioni non appare agevole delineare in questa sede una disciplina sul tema, per cui lo strumento dell'osservazione è a proprio avviso più idoneo. Peraltro, stante la rilevanza del dibattito su tale emendamento, ne sottopone ai relatori la proposta di una nuova formulazione che, se accettata dal proponente, potrebbe risolvere le esigenze cui è finalizzato l'emendamento.

La proposta emendativa 18 Lanzillotta *(nuova formulazione)*, posta ai voti, viene approvata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore,* segnalato inoltre che la proposta 10 Belisario *(ulteriore nuova formulazione)* come riformulata, assorbe la proposta emendativa 11 dello stesso proponente, pone indi ai voti le proposte 12 e 17 Belisario, che vengono respinte. Segnala poi che per ragioni di organicità del testo, su indicazione della proponente, l'emendamento 19 Lanzillotta *(ulteriore nuova formulazione)* è stato recepito come riformulato, nella proposta di parere. In ordine alla proposta emendativa 38 Vitali, nel segnalare che sulla stessa è stato espresso, per le vie brevi, l'avviso negativo della Ragioneria generale dello Stato, ne riterrebbe opportuno il ritiro.

Il deputato Antonio MISIANI *(PD)*, *relatore,* in considerazione di quanto segnalato ritiene che la proposta, concordando il proponente, possa essere trasformata in una osservazione in cui si invita il Governo a ridurre la soglia sanzionatoria del cinque per cento previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)* per gli enti locali che non rispettino il patto di stabilità interno.

Il senatore Marco STRADIOTTO *(PD)* nel confermare il ritiro della proposta emendativa 41 segnala come la stessa perseguisse la finalità di premiare gli enti locali che si fossero impegnati a ridurre il loro debito, atteso che questo è ormai giunto a dimensioni significative risultando cifrabile a circa 45 miliardi.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel condividere le finalità della proposta deve tuttavia segnalarne la mancanza di una copertura finanziaria, da ricondurre all'assenza di una diretta corrispondenza tra la riduzione del debito e l'indebitamento; propone tuttavia, convenendone i relatori, a trasfonderne i contenuti in una osservazione. Per quanto concerne la proposta emendativa 1 Paolo Franco, riferita alle forme premiali di contrasto all'evasione fiscale contenute nell'articolo 12, segnala come nel corso del dibattito siano emerse sul punto, come confermano le altre proposte pre-

sentate, esigenze tra loro contrapposte, rispetto alle quali la formulazione contenuta nel parere appare al momento, anche a proprio avviso, oltre a quello già espresso dai relatori, la migliore possibile. Riterrebbe pertanto opportuno il ritiro dell'emendamento in questione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) pur considerando preferibile l'originaria formulazione dell'articolo 12 contenuta nel provvedimento, alla luce di quanto segnalato dal Ministro accede alla richiesta di ritiro.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* essendo concluso l'esame di tutti gli emendamenti alla proposta di parere invita colleghi a procedere alle dichiarazioni di voto sull'intero provvedimento.

Il senatore Mario BALDASSARRI *(API-FLI)* nel sottolineare l'importanza della costruzione di un coerente sistema sanzionatorio e premiale nell'ambito della complessiva riforma federalista in atto, evidenzia un paradosso di fondo dell'intero percorso delineato con i precedenti decreti attuativi del federalismo fiscale, con particolare riferimento alla mancata definizione del contenuto delle responsabilità, come ad esempio la non compiuta determinazione dei costi standard, che rischia di rendere scarsamente efficaci i meccanismi sanzionatori e premiali previsti nel decreto in esame.

Pur con le carenze sopra richiamate, riconoscendo i notevoli miglioramenti recati dalla proposta di parere dei relatori rispetto al testo originario del provvedimento, annuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore Felice BELISARIO *(IdV)* dissentendo da quanto affermato dalla Corte dei conti, in audizione secondo la quale il provvedimento in esame chiude il disegno federalistico, ritiene il persistere di numerose lacune che l'audizione odierna del ministro Calderoli non ha affatto sgombrato, osservando che i numerosi proclami sulla realizzazione del federalismo in realtà dovrebbero sollevare molti dubbi, poiché non si conosce ancora nulla sui LEP, sui LEA, e persistono numerose incertezze sui dati contabili. Rammenta che il gruppo dell'IdV aveva proposto già nei precedenti provvedimenti misure sanzionatorie, ritenendo necessaria la cessazione del passaggio dei medesimi soggetti tra l'una e l'altra amministrazione, nelle quali continuano a provocare danni al Paese. Annunciando il voto favorevole, auspica una fattiva apertura del Governo sulle problematiche che dovranno essere corrette in futuro, ricordando che il gruppo dell'IdV vuole un federalismo costruito su fondamenta reali, e non su palafitte.

Il deputato Linda LANZILLOTTA *(Misto-ApI)* pur concordando con la necessità della definizione di un sistema sanzionatorio che accresca la responsabilità degli amministratori locali e regionali sottolinea come nella proposta dei relatori, seppur migliorativa rispetto al testo originario, permanga un paradosso di fondo che contraddice la filosofia stessa del disegno federalista ossia la trasformazione del principio di responsabilità

vedo-pago-voto con vedo-pago-condanno, con una evoluzione in senso giustizialista del federalismo stesso. Ciò appare ancora più evidente, a suo avviso, se si considera l'accresciuto ruolo della Corte dei conti, che assume giurisdizione anche sulla responsabilità politica degli amministratori con la conseguenza di una commistione tra la sfera di responsabilità politica e quella amministrativa, i cui sistemi sanzionatori dovrebbero invece restare su piani distinti.

Il provvedimento, così come formulato nella proposta dei relatori appare inoltre rinunciare ad una compiuta riforma dei sistemi di controllo che segnino un percorso di monitoraggio costante, che sia in grado di prevenire le situazioni più estreme di dissesto finanziario.

Seppur con le carenze sopra richiamate, concordando in linea di principio con la finalità ultima dello schema di decreto in esame, preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Il senatore Walter VITALI *(PD)* nel rammentare quanto affermato dal ministro Calderoli nel corso dell'audizione odierna in ordine alle difficoltà che trova il federalismo in presenza dell'attuale crisi economica, osserva come ciò non possa in alcun modo giustificare quello che, sulla base dei provvedimenti finora adottati, appare costituire di fatto un abbandono dell'idea di federalismo cui il partito democratico fa riferimento. Nota del resto che, pur nell'esprimere la propria astensione o anche il voto favorevole al provvedimento, analoghe perplessità hanno espresso i colleghi che sono ora intervenuti. Deve esser chiaro, ad avviso del proprio gruppo, che pur in presenza della necessità di una manovra finanziaria, e comunque del perdurante obiettivo di garantire i conti pubblici, il Ministro dell'economia non può operare come se la legge n. 42 del 2009 non esistesse, ignorando le sedi e le fasi in cui i provvedimenti economici vengono affrontati e condivisi con gli organi di governo territoriali, come del resto avviene in tutte le organizzazioni federali. Ciò comporta l'urgenza di operare nell'ambito della Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica, il cui mancato insediamento, a termini ormai da tempo decorsi, costituisce una grave inadempienza da parte del Governo. Ciò anche tenuto conto che soltanto l'attuazione effettiva del federalismo consentirà di avvalersi di strumenti di gestione delle risorse finanziarie, quali gli obiettivi di servizio ed i costi standard che appaiono necessari per realizzare un efficace controllo della spesa.

In tale contesto, ritiene peraltro che il testo all'esame sia stato notevolmente migliorato dal lavoro dei relatori e della Commissione, per cui esprime l'astensione da parte del gruppo del partito democratico, preannunciando comunque future iniziative presso le Camere in ordine all'effettiva attuazione della legge n. 42 del 2009.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI *(PdL)* nel sottolineare l'importanza dello schema di decreto in esame, che reca una modifica strutturale dell'assetto istituzionale del nostro Paese, precisa come esso rappresenti inoltre un tassello fondamentale del percorso intrapreso

con la riforma federalista, che si prefigge, attraverso la standardizzazione dei costi, il superamento della spesa storica e la definizione di un efficace sistema sanzionatorio e premiale, una maggiore responsabilizzazione degli amministratori regionali e locali. Precisa inoltre come i meccanismi sanzionatori, disciplinati nel provvedimento, debbano essere finalizzati alla individuazione di un processo virtuoso che operi in funzione preventiva piuttosto che esclusivamente punitiva delle responsabilità degli amministratori.

Nell'esprimere apprezzamento per l'intenso lavoro svolto dai relatori che, insieme alla costante collaborazione del Governo, sono giunti alla stesura di un testo condiviso, preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore,* nel ringraziare non solo l'altro relatore e il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

(Atto n. 365)

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

24.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, alla premessa, sostituire le parole: «completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo» con la seguente «perseguire».

2.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «dell'unità economica», inserire le seguenti: «e giuridica».

3.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «non oltre», con le seguenti: «entro».

4.

BELISARIO

*Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2-*bis*, terzo periodo, sostituire le parole: «non oltre», con le seguenti*: «entro».

18.

LANZILLOTTA, GALLETTI

*Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 2-*bis *aggiungere il seguente*:

«2-*ter*. Al fine di garantire l'indipendenza e la terzietà dei controlli e delle certificazioni di bilancio, nelle regioni il collegio dei revisori è composto da tre professionisti a ciò abilitati designati uno, che lo presiede, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'economia, e uno dal Consiglio regionale che lo elegge con maggioranza di due terzi. Per la costituzione dei collegi dei revisori dei comuni e delle province, in ciascuna regione sono istituiti appositi elenchi di professionisti a ciò abilitati ed interessati a svolgere tale funzione. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un collegio composto da tre professionisti scelti tra quelli facenti parte degli elenchi regionali di cui sopra e designati secondo un meccanismo automatico di assegnazione definito, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un unico professionista selezionato con la medesima procedura. Il comune o la provincia interessata possono, ove si renda necessario, segnalare disfunzioni nel funzionamento del collegio dei revisori agli ordini professionali interessati che provvedono anche disponendo la sostituzione dei professionisti designati».

---

18. ***(Nuova formulazione)***

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e dei revisori dei conti»; *dopo il comma 2 aggiungere inoltre il seguente:*

«3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede

di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

19.

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) la individuazione di specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».

---

19. ***(Nuova formulazione)***

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».

---

19. ***(Ulteriore nuova formulazione)***

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, alle lettere c) *e* d) *premettere la parola:* «eventuali»; *dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».

25.

BARBOLINI, VITALI, CAUSI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

5.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 1, alla lettera a) *sopprimere la seguente parola*: «immotivatamente».

6.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è considerato», con la seguente: «costituisce».

26.

BIANCO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole «comma primo», *con le seguenti:* «commi primo e terzo».

7.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è disposta la rimozione»,

con le seguenti: «sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione».

40.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, *comma 2, dopo le parole: «diretta responsabilità» inserire le seguenti*: «, con dolo o colpa grave».

8.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: «a tutte le cariche pubbliche elettive», con le seguenti: «alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e comunitario».

---

8. ***(Nuova formulazione)***

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: «a tutte le cariche pubbliche elettive», con le seguenti: «alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo».

20.

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo la parola: «Stato»*, aggiungere le parole:* «e dell'Unione europea».

27.

SORO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, NANNICINI, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 4, sostituire le parole «*Qualora si verifichino» *con le seguenti:* «Qualora sia accertato dalla Corte dei conti il verificarsi di».

9.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a*-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti è stato disposto il decreto di rimozione, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione".».

21.

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, sopprimere il comma 7.

10.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:: «, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto».

---

10. ***(Nuova formulazione)***

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole da: «, amministrativi» *sino alla fine del*

comma con le seguenti: «e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente.».

---

10. ***(Ulteriore nuova formulazione)***

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole da: «, amministrativi» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori di conti».

11.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «, degli enti del servizio sanitario regionale», inserire le seguenti:,« dei componenti del collegio dei revisori di conti».

28.

NANNICINI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 2.

12.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 3», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina altresì la decadenza automatica dei rappresentanti ministeriali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all'articolo

12 della Intesa del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2005.».

13.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'unità economica», inserire le seguenti: «e giuridica».

29.

BOCCIA, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) *al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

22.

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 4», *al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».*

14.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 4», *al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «non oltre», con le seguenti*: «entro».

15.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 4», al comma 2-bis*, terzo periodo, sostituire le parole: «non oltre», con le seguenti*: «entro».

16.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 4», *al comma 3, premettere alla lettera* a)*, la seguente:*

«*0a)* sistema e esiti dei controlli interni;».

30.

D'UBALDO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».

31.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 5, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1».

32.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

---

32. ***(Nuova formulazione)***

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte

dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

17.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere irrogate in presenza di accertata inattendibilità della certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'ente, nell'anno nel quale viene accertata l'inadempienza dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

33.

NANNICINI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, comma 5, dopo le parole: «autonomie locali», *aggiungere le seguenti:* «previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario»; *dopo il primo periodo aggiungere, inoltre, il seguente:* «Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari».

38.

VITALI

Alla condizione del parere dei relatori, dopo il capoverso «articolo 7», *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*. – *(Patto di stabilità interno) - 1.* Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. È virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:

a) la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti al netto delle spese di personale per asili nido, scuole dell'infanzia, servizi per gli anziani e i disabili; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;

c) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II)

incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi al netto dei crediti verso lo Stato;

d) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;

e) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera *e)* dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.

5. Le modalità del concorso agli obiettivi di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 da parte degli enti appartenenti alle diverse classi è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 2 e 3 sono soppressi».

38. ***(Nuova formulazione)***

VITALI

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione: «Valuti il Governo la possibilità di prevedere, previa verifica delle compatibilità finanziarie, una significativa riduzione della soglia del cinque per cento delle entrate correnti prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del testo oggetto della condizione del presente parere.».

36.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, comma 1, dopo le parole: «capitolo di bilancio» *aggiungere le seguenti:* «È fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare comunque con proprio decreto tali spese, definendo in misura uniforme le compensazioni finanziarie a carico egli altri enti territoriali ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

41.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. I Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio non sono assoggettati al Patto di stabilità interno.

3. Le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, non sono assoggettate al Patto di stabilità interno.».

---

41. ***(Nuova formulazione)***
STRADIOTTO

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione: «Valuti il Governo la possibilità di non assoggettare al patto di stabilità interno i Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al quattro per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio, nonché le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al tre per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio.».

34.
CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 8» *aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*m)* assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli *standard* europei disposto ai sensi delle diposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;

n) percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

---

34. ***(Nuova formulazione)***
CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione: «Valuti il Governo l'opportunità, in relazione alla disciplina del Patto di stabilità interno, di cui all'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, di inserire tra i parametri di virtuosità degli enti ivi indicati anche quelli concernenti:

1) l'assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei previsto ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge;

2) la percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.».

35.

STRADIOTTO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 9», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «entro novanta» giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo», *con le seguenti:* «entro il 30 novembre 2011».

1.

Paolo FRANCO

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. – *(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale) - 1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.

2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza

permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) un percorso finalizzato alla convergenza delle capacità fiscali effettive dei singoli enti territoriali alle rispettive potenzialità finali, individuando modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo al progressivo raggiungimento del recupero fiscale;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere rispettivamente raggiunti da ciascun ente di cui alla lettera *a)*;

c) le misure premiali o sanzionatorie, anche attraverso un adeguamento delle quote spettanti del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, per gli enti che, rispettivamente, abbiano raggiunto o non abbiano raggiunto gli obiettivi di cui alla lettera *b)*.».

37.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)

1. Con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera *a)*;

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*.».

23.

LANZILLOTTA, GALLETTI

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso «articolo 12», *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale», *con le seguenti:* «convergenza delle basi imponibili con le effettive capacità fiscali».

42.

THALER AUSSERHOFER

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso «articolo 13» *con il seguente:*

«Art. 13 – *(Applicazione alle regioni a statuto speciale) - 1.* Le disposizioni di cui al Capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed agli enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

43.

THALER AUSSERHOFER

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso «articolo 13» *con il seguente:*

«Art. 13. – *(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1.* La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42.».

39.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione: «Valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disci-

plina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità.».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

(Atto n. 365)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

considerato che:

il provvedimento reca norme tese a perseguire la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova *governance* degli enti territoriali mediante l'introduzione di elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, con sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi;

ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dallo schema di decreto la previsione di una relazione di fine legislatura che espone la situazione finanziaria e organizzativa delle regione o dell'ente locale costituisce uno strumento informativo nei confronti della collettività territoriale di forte significatività, mediante cui si realizza una effettiva trasparenza dell'operato degli amministratori rispetto al cittadino-elettore;

la responsabilità degli organi di governo territoriali verrà ora sanzionata al verificarsi di una situazione di dissesto finanziario la cui fattispecie, per quanto concerne le regioni, viene normata espressamente nello schema di decreto, al fine di dare un riferimento oggettivo alle misure sanzionatorie applicabili, per le quali si prevede debba in ogni caso previamente riscontrarsi una responsabilità diretta del soggetto sanzionato;

il provvedimento introduce norme volte anche a prevenire, in coerenza con la disciplina già vigente, il verificarsi delle situazioni di dissesto, rafforzando l'efficacia e migliorando la tempistica delle azioni di monitoraggio e controllo da parte dei competenti organi dello Stato all'evidenziarsi di possibili situazioni di squilibrio finanziario;

le eventuali forme premiali collegate ai risultati della partecipazione degli enti territoriali all'azione di contrasto all'evasione fiscale verranno previste a seguito di una costruzione condivisa di un percorso che

realizzi una ricognizione delle capacità fiscali effettive dei territori, sulla cui base rendere individuabili i recuperi d'imposta realizzabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

CAPO I

MECCANISMI SANZIONATORI

Articolo 1.

(Relazione di fine legislatura regionale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.

2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal residente della giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 3, lettere *c)*, per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, *d)*, *e)* ed *f)*, la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di

cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2-*bis.* In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;

e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;

f) stato certificato del bilancio regionale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura differen-

ziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.

5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Articolo 2.

(Responsabilità politica del presidente della giunta regionale)

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;

c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del presidente della giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del presidente della giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della giunta regionale interessato.

3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.

4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il presidente della giunta regionale nominato commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un nuovo commissario *ad acta* per l'esercizio delle competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il presidente della giunta regionale è nominato commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Articolo 3.

(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori di conti.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'in-

terdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Articolo 4.

(Relazione di fine mandato provinciale e comunale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2-*bis*. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale

invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

3. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

0a) sistema e esiti dei controlli interni;

a) eventuali rilievi della Corte dei conti;

b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

e) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Articolo 5.

(Regolarità della gestione amministrativo-contabile)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le ri-

levazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

Articolo 6.

(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono es-

sere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Articolo 7.

(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la regione o la provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria sta-

tale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi.

5. Il comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.

CAPO II

MECCANISMI PREMIALI

Articolo 8.

(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Dopo la lettera *g*-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti:

«*g*-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*quater* della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio».

Articolo 9.

(Ulteriori meccanismi premiali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente:

«67-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano

misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005».

Articolo 10.

(Contrasto all'evasione fiscale)

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma precedente, nonché le relative modalità di attribuzione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.

Articolo 11.

(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.

2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.

3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

Articolo 12.

(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera *a)*;

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*.

3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

CAPO III

(DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 13.

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 13-*bis.*

(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri)

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 16 luglio 2011, n. 111.

2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.

Articolo 13-*ter.*

(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *r)*, della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, Città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

Articolo 13-*quater.*

(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei residenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;

b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;

c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-

bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;

e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la sanzione dell'incandidabilità a tutte le cariche pubbliche per un periodo di dieci anni nonché l'impossibilità ad essere nominati assessori nelle Giunte comunali, provinciali e regionali nei confronti dei soggetti decaduti ai sensi dell'articolo 2, comma 79, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina vigente sul dissesto finanziario degli enti locali, a partire da quella generale di cui al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, tenendo conto ai fini della definizione del dissesto del consolidamento del bilancio dell'ente con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, al fine di renderla coerente con il nuovo sistema sanzionatorio e premiale nonché con le nuove norme in materia di patto di stabilità interno e di prevenire la deliberazione di dissesto, prevedendo forme, modi e tempi di intervento nella fase del pre-dissesto;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, per garantire la modernizzazione del sistema delle autonomie locali favorendone i processi di semplificazione ed efficienza amministrativa, sia incentivato e favorito il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni locali a progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere con successivo decreto legislativo correttivo il coordinamento delle disposizioni relative al contrasto dell'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali, anche con riferimento alle disciplina vigente relativa al carattere effettivo della partecipazione a tale azione di contrasto;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'incompatibilità del soggetto che abbia rivestito la carica di Ministro e sia stato singolarmente sfiduciato per avere disatteso immotivatamente i fabbisogni standard assegnati alle amministrazioni di cui abbia avuto la responsabilità; tale incompatibilità deve avere una durata di dieci anni ed estendersi a tutte le cariche pubbliche;

f) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, qualora si registri un incremento del gettito dell'IVA dovuto alle spese relative ad in-

terventi di carattere infrastrutturale disposte da un ente territoriale, una quota del maggior gettito sia attribuita all'ente medesimo;

g) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità;

h) valuti il Governo l'opportunità, in relazione alla disciplina del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di inserire tra i parametri di virtuosità degli enti ivi indicati anche quelli concernenti:

1) l'assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei previsto ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge;

2) la percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

i) valuti il Governo la possibilità di prevedere, previa verifica delle compatibilità finanziarie, una significativa riduzione della soglia del cinque per cento delle entrate correnti prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del testo oggetto della condizione del presente parere;

l) valuti il Governo la possibilità di non assoggettare al patto di stabilità interno i Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al quattro per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio, nonché le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al tre per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo, dottoressa Emanuela Donato e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono il dottor Luca Coletto, Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore alla salute della Regione Veneto, la dottoressa Giovanna Quaglia, Assessore al bilancio della Regione Piemonte, il dottor Carlo Lusenti, Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, la dottoressa Mariella Zezza, Assessore al lavoro e formazione della Regione Lazio, il dottor Claudio Montaldo, Assessore alla salute della Regione Liguria, il dottor Luciano Bresciani, Assessore alla sanità della Regione Lombardia, la dottoressa Daniela Scaramuccia, Assessore alla salute della Regione Toscana, il dottor Luciano Marchiori, Dirigente direzione prevenzione della Regione Veneto e il dottor Paolo Alessandrini, Dirigente responsabile rapporti con il Parlamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi del-

l'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione degli Assessori alla salute delle Regioni e delle Province autonome

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, fortemente voluta dalla Commissione per instaurare un confronto diretto con gli Assessori alla salute delle Regioni e delle Province autonome, le quali sono competenti a livello territoriale per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In base alle disposizioni vigenti, tale competenza trova la sua principale espressione nel comitato regionale di coordinamento: tuttavia, come la Commissione ha potuto verificare direttamente, non in tutte le Regioni i comitati sono stati costituiti o attivati, né sono state sempre formalizzate le previste relazioni annuali ai Ministeri del lavoro e della salute. La Commissione auspica quindi che l'odierna riunione possa contribuire a rilanciare l'azione dei comitati, che rivestono un ruolo fondamentale nel raccordo tra gli organismi centrali e periferici preposti alla prevenzione e al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.

Il dottor MONTALDO illustra l'esperienza della Regione Liguria, nella quale il comitato regionale di coordinamento opera regolarmente fin dal 2008, con una forte collaborazione sia tra gli enti istituzionali che tra i rappresentanti delle parti sociali. Analogamente è stato attivato anche l'ufficio operativo del comitato, che riunisce per legge gli enti ispettivi. Richiama le azioni di prevenzione svolte finora, che si sono concentrate sui settori a più alta incidentalità, con particolare riguardo all'edilizia e alle attività portuali, che nella Regione Liguria rivestono particolare importanza. Grande attenzione è stata posta nella nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché nella formazione, sia verso i lavoratori che verso gli studenti delle scuole. Ricorda poi i piani di intervento in specifici settori e l'attenzione al fenomeno delle malattie professionali, specie quelle legate all'amianto.

Segnala infine il problema della carenza di risorse adeguate per le attività di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il personale sanitario, sempre più ridotto per il blocco del *turn over* imposto al servizio sanitario nazionale. Auspica una specifica attenzione del Parlamento, per non vanificare l'importante lavoro fin qui fatto.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha lavorato molto per favorire lo diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole. In seguito a una specifica intesa tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero del lavoro e l'INAIL, è stato recentemente bandito un concorso per finanziare progetti di formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole, che ha visto la partecipazione di oltre 800 mila studenti in tutta Italia. Alcune Regioni

sono state meno attive di altre ed è auspicabile una maggiore partecipazione in futuro. Concorda infine sull'importanza cruciale della disponibilità delle risorse a favore della prevenzione, augurandosi che si possano introdurre delle deroghe agli attuali vincoli finanziari.

Il dottor COLETTO porta la sua esperienza come Assessore alla salute della Regione Emilia-Romagna e come Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il Veneto ha registrato negli ultimi anni un notevole calo degli infortuni sul lavoro, a fronte di un aumento del numero degli iscritti INAIL, il che rappresenta un buon risultato, cui si affianca la forte emersione dei casi di malattie professionali, dovuta anche ai lunghi periodi di latenza delle stesse. Sottolinea l'importanza della già citata formazione nelle scuole e delle attività di prevenzione, che però devono essere supportate da adeguate risorse e considerate non come costi ma come investimenti.

Il presidente TOFANI chiede che la Commissione possa avere copia delle relazioni annuali trasmesse dai comitati regionali di coordinamento al Governo, in quanto prezioso strumento di conoscenza per l'inchiesta.

La dottoressa ZEZZA illustra l'impegno della Regione Lazio sul fronte della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, citando l'esempio virtuoso dell'azienda Viscolube in provincia di Frosinone, dove da sette anni non si verificano incidenti sul lavoro, grazie alle rigorose procedure adottate. La Regione Lazio intende diffondere tali prassi anche in altre aziende, attraverso specifiche azioni di prevenzione, finanziate con il recente assestamento di bilancio, quali campagne di formazione per i lavoratori e azioni di comunicazione per gli studenti delle scuole. Richiama l'attenzione specifica sulla sicurezza del lavoro posta nel settore edile, anche in previsione degli sviluppi legati al nuovo piano regionale della casa, nonché le misure di sostegno all'occupazione dei lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, finalizzate a prevenire il rischio del lavoro sommerso. Nel Lazio, il comitato regionale di coordinamento è pienamente operativo e svolge varie di attività di prevenzione, cui sono dedicati fondi specifici. Un'attenzione particolare riguarda le malattie professionali e lo *stress* lavoro correlato. Infine ribadisce l'importanza di campagne di sensibilizzazione mirate sui temi della sicurezza, che potrebbero essere ospitate negli appositi spazi istituzionali dei mezzi di comunicazione.

Il presidente TOFANI concorda sull'utilità di campagne di comunicazione *ad hoc* sulla sicurezza del lavoro, che andrebbero però attentamente studiate, considerando anche i rilievi critici che hanno investito alcune recenti iniziative.

Il dottor BRESCIANI espone le attività svolte dalla Regione Lombardia in materia di prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro attraverso il comitato regionale di coordinamento, le quali si sono concentrate

sul fronte della comunicazione, dei controlli e del coinvolgimento delle imprese. Nell'ultimo quinquennio si è avuto un significativo calo degli incidenti e delle morti, specie in agricoltura e in misura maggiore nell'industria, mentre vi è un livello costante nell'edilizia. I numeri assoluti restano però alti, in ragione dell'elevato numero di ore lavorate della Regione: i risultati sono quindi soddisfacenti ma non ancora sufficienti, per cui sono previsti obiettivi di ulteriore calo degli incidenti e di emersione delle malattie professionali.

Il dottor LUSENTI conferma che anche nella Regione Emilia-Romagna le azioni di prevenzione hanno prodotto un calo significativo degli incidenti sul lavoro. Occorre insistere sulla formazione e, soprattutto, sul rispetto della legalità, ad esempio nel settore dei subappalti, uno di quelli più a rischio. Altro punto essenziale è assicurare la stabilità dei rapporti di lavoro, poiché qualsiasi attività di formazione e prevenzione è indebolita o vanificata dalla precarietà dei lavoratori. Chiede poi una specifica attenzione per i lavoratori extracomunitari e segnala l'esperienza virtuosa della collaborazione recentemente avviata tra la Regione Emilia-Romagna e l'Università di Bologna sul fronte delle malattie professionali.

Infine richiama il dibattito sull'eventuale trasferimento delle competenze di tutela della salute e sicurezza sul lavoro dalle Regioni al Ministero del lavoro, cui si dichiara nettamente contrario. Queste funzioni possono infatti essere svolte più efficacemente dalle Regioni, mentre il Ministero deve vigilare sul rispetto delle norme e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.

Il PRESIDENTE sottolinea come il problema non sia quello della competenza legislativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, essendo ormai assai difficile immaginare un ritorno al passato, per riattribuire la competenza esclusiva allo Stato centrale. Occorre invece garantire una legislazione omogenea su tutto il territorio nazionale: ad esempio alcune Regioni, nel disciplinare con proprie leggi la costituzione e il funzionamento dei comitati regionali di coordinamento, hanno adottato soluzioni spesso diverse, anche nei rapporti con i comitati provinciali coordinati dalle Prefetture. Su questo e su altri aspetti è essenziale che vi sia una impostazione uniforme.

Il senatore NEROZZI *(PD)* concorda con l'analisi del Presidente. La questione non è quella di modificare la competenza legislativa concorrente, ma di evitare che vi siano differenze normative tra le Regioni in tema di sicurezza sul lavoro, da cui potrebbero derivare diverse condizioni non tanto in campo sanitario, quanto nella gestione dei rapporti economici e lavorativi. Occorre quindi assicurare un effettivo coordinamento a livello nazionale, per prevenire possibili discrasie.

Chiede infine all'Assessore Coletto se il comitato regionale di coordinamento del Veneto sia operante e se coinvolga a pieno titolo anche le parti sociali.

Il dottor COLETTO conferma che il comitato regionale di coordinamento del Veneto è pienamente operante e che i rappresentanti delle parti sociali sono coinvolti in numerose iniziative.

Il PRESIDENTE ringrazia gli Assessori per la loro partecipazione, auspicando una sempre maggiore sinergia con la Commissione, nel rispetto delle reciproche competenze, per il comune obiettivo della prevenzione e del contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Dichiara infine conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 27 luglio 2011

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Intervengono il prof. Enrico Garaci, Presidente dell'Istituto superiore di sanità; la dott.ssa Loredana Musmeci, Direttore del Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità; la dott.ssa Susanna Conti, Dirigente di Ricerca del Centro nazionale di epidemiologia e sorveglianza della salute dell'Istituto Superiore della Sanità;il dott. Antonello Liori, Assessore alla sanità della Regione Sardegna; il dott. Antonio Onnis, Coordinatore della Commissione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale di Salto di Quirra; l'ing. Fernando Codonesu, membro della stessa Commissione; il dott. Fabrizio Oleari, Capo Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero della Salute; il dott. Giuseppe Filippetti, Dirigente medico; il Generale Federico Marmo, Capo Ufficio generale della sanità militare; il Colonnello Luigi Lista, ufficiale medico dell'Ufficio Generale della Sanità Militare; la dott.ssa Marisa Bosco, Capo segreteria particolare del Capo Ufficio generale della Sanità militare.

La seduta inizia alle ore 14,35

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il Documento di valutazione dei rischi del Poligono di salto di Quirra, a suo tempo richiesto dalla Commissione. Propone che il Gruppo di lavoro sui poligoni di tiro provveda a trasmettere copia di tale documento ai collaboratori esperti nella materia, per una valutazione che dovrà poi costituire l'oggetto di una prossima seduta della Commissione.

Conviene la Commissione.

Audizione del Presidente dell'Istituto superiore di sanità; dell'Assessore alla sanità della Regione Sardegna; del Coordinatore della Commissione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale di Salto di Quirra; del Capo Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero della salute; del Capo Ufficio generale della sanità militare

Il PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti, per avere accolto con sollecitudine l'invito della Commissione. Ripercorrendo per sommi capi le iniziative adottate dalla Commissione e dal Senato in relazione alla cosiddetta «Sindrome di Quirra», ricorda che esse risalgono all'inizio dell'anno, quando venne ascoltato, il 19 gennaio, l'assessore alla sanità della Regione Sardegna, dott. Liori. Successivamente, nelle sedute del 16 e del 23 febbraio sono stati ascoltati il dottor Onnis e l'ingegner Codonesu, rispettivamente coordinatore e componente della Commissione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale di Salto di Quirra, che hanno aggiunto ulteriori informazioni ed elementi di valutazione a quelli già forniti dal dott. Liori.

Nel frattempo, nella seduta pomeridiana del 23 febbraio, l'Assemblea del Senato approvò due mozioni, n. 374 e n. 366, riguardanti la questione di Salto di Quirra. In particolare, la mozione n. 366, di cui è primo firmatario il senatore Scanu, approvata all'unanimità, faceva riferimento all'avvio di un'indagine sanitaria ed epidemiologica tendente ad accertare natura, entità, incidenza e prevalenza delle patologie tumorali e malformative e della mortalità individuandone le determinanti causali.

Successivamente, il senatore Scanu, incaricato dalla Presidenza, si incontrò con il prof. Garaci per informarlo delle determinazioni raggiunte dal Senato e dalla Commissione circa l'esigenza di un pieno coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità nella progettazione e nell'attuazione di un'indagine sanitaria ed epidemiologica a carattere sistematico per l'area di Salto di Quirra, nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione Sardegna, secondo le indicazioni della mozione n. 366. In un successivo incontro con il senatore Scanu si convenne circa l'opportunità di stabilire un primo contatto con tutti i soggetti interessati, in primo luogo, ovviamente con la Regione Sardegna e con i Ministeri della difesa e della Salute.

Il 29 e 30 marzo una delegazione della Commissione si recò in Sardegna, effettuando un sopralluogo nel Poligono Interforze di Salto di Quirra e successivamente incontrando presso la prefettura di Cagliari, le istituzioni locali ed i rappresentanti della società civile coinvolti nelle problematiche ambientali e sanitarie dell'area. Anche in tale occasione, la Commissione registrò un generalizzato consenso sull'opportunità di svolgere l'indagine epidemiologica di cui si è detto, in considerazione del fatto, emerso sia da precedenti audizioni sia dall'acquisizione di documentazione specifica, che i pregressi studi epidemiologici avevano carattere eminentemente descrittivo e comunque non erano tali da chiarire fino in fondo l'effettiva condizione epidemiologica e sanitaria della popolazione interessata. In tale occasione – aggiunge il Presidente – l'assessore Liori dichiarò di considerare con favore la possibilità di una gestione coordinata tra l'Istituto superiore di sanità e la Regione, nel rispetto delle reciproche competenze, proprio per quanto riguardava la conduzione di una indagine epidemiologica a carattere sistematico relativa all'area del Poligono di Salto di Quirra.

É successivamente intervenuto il decreto dell'assessore alla sanità della Regione Sardegna n. 26 del 17 maggio 2011, che dispone la costituzione di una commissione per l'aggiornamento delle evidenze epidemiologiche disponibili sullo stato di salute della popolazione residente nelle aree della Regione interessate da attività militari attive o dismesse e, eventualmente , per pianificare le opportune analisi di approfondimento. Tale commissione è presieduta dall'assessore e composta dal direttore del servizio dell'assessorato competente per materia, dal coordinatore dell'osservatorio epidemiologico regionale e dai direttori generali delle ASL n. 8 di Cagliari, n. 5 di Oristano, n. 4 di Lanusei e n. 2 di Olbia.

La Commissione è affiancata da un Comitato scientifico di supervisione delle attività composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante dell'Associazione italiana dei Registri tumori, da un rappresentante del Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze: a quest'ultimo è conferito l'incarico di assicurare il coordinamento del comitato scientifico.

Lo scopo dell'odierna audizione è di comprendere quali sono gli strumenti più idonei a dare attuazione alla citata mozione n. 366, nella quale si esprime un indirizzo in ordine all'indagine epidemiologica che coincide con l'orientamento della Commissione. É chiaro che l'approvazione di un atto di indirizzo rivolto al Governo non costituisce un vincolo di carattere giuridico per la Regione Sardegna, ed è quindi dovere della Commissione prendere in considerazione tutte le ipotesi di lavoro in campo, senza tuttavia tralasciare di sostenere un indirizzo approvato all'unanimità dal Senato. L'intento della Commissione è quello di ottenere un quadro obiettivo ed esauriente della condizione sanitaria dell'area e dei rischi effettivi, che possa restituire alla popolazione la serenità che può derivare solo dalla conoscenza della situazione. Pertanto è certamente apprezzabile l'iniziativa della Regione in quanto inizia comunque un percorso di ricerca, ma sarebbe utile riuscire a capire oggi se talune asimmetrie organizzative pos-

sono essere superate, con scelte che da un lato siano rispettose dell'autonomia della Regione ma dall'altro consentano di mobilitare tutte le risorse, nazionali e locali, civili e militari, e se necessario anche internazionali, utili al conseguimento del fine che il Senato si è proposto e sul quale i gruppi politici hanno manifestato il loro consenso.

Il senatore SCANU, dopo avere rivolto un saluto ed un ringraziamento ai presenti, osserva che la delicatezza e la rilevanza dei compiti che il Senato ha assegnato alla Commissione richiedono che sulla materia oggetto dell'odierna audizione si realizzi il più ampio consenso e si attivino tutte le sinergie possibili. Tale, peraltro, era lo spirito del dispositivo della mozione n. 366, richiamata dal Presidente, che muoveva dall'assunto della estrema complessità dell'accertamento delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche dell'area di Salto di Quirra, non riducibile ad un approccio meramente descrittivo, ma tale da richiedere, per essere attendibile, l'impegno di competenze caratterizzate da una posizione di piena terzietà. La terzietà del soggetto incaricato di condurre l'indagine epidemiologica è infatti condizione per l'attendibilità di quest'ultima, poiché i soggetti che sono in qualche misura direttamente coinvolti nella gestione della realtà che si intende indagare – come la Regione o il Ministero della difesa – non possono risultare ugualmente imparziali e credibili agli occhi dell'opinione pubblica. Con l'approvazione unanime, fatto non frequentissimo, della mozione n. 366 da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tra l'altro individuato nell'Istituto superiore di sanità, per l'elevata competenza tecnico-scientifica e per la assoluta terzietà, l'organismo più idoneo a condurre un'indagine epidemiologica nell'area di Salto di Quirra, assicurando ovviamente il pieno rispetto per le prerogative della Regione autonoma Sardegna. Nell'atto di indirizzo si dava l'indicazione della costituzione di un *board* scientifico da parte dell'Istituto superiore di sanità per lo svolgimento dell'indagine, con il coinvolgimento di tutte le competenze nazionali e di quelle maturate in ambito locale; successivamente, l'assessore Liori opportunamente sollevò la questione di un adeguato riconoscimento del ruolo della Regione Sardegna nel progetto. Si convenne pertanto che la Regione dovesse affiancarsi all'Istituto superiore di sanità, non certo in una condizione ancillare, bensì esercitando le funzioni proprie della sua posizione istituzionale.

Tale essendo la volontà espressa dal Senato – prosegue il senatore Scanu – le asimmetrie organizzative richiamate opportunamente dal Presidente impongono un chiarimento. La Commissione istituita dall'assessore Liori ed autorevolmente da lui presieduta si muove in una prospettiva totalmente diversa dal progetto delineato dal Senato nella citata mozione n. 366. La posizione ivi espressa all'unanimità da tutte le forze politiche non è negoziabile, anche se si possono trovare modalità per coinvolgere la Regione; quest'ultima, ovviamente, ha assunto decisioni nell'esercizio delle sue prerogative di autonomia, ma in modo difforme rispetto all'orientamento adottato dal Senato. Pur auspicando la collaborazione di tutte le istituzioni, è evidente che il Senato deve seguire la strada tracciata dal-

l'atto di indirizzo a suo tempo approvato senza nessuna sudditanza verso soluzioni di tipo minimalistico, indicative di un provincialismo che è estraneo alla tradizione parlamentare.

L'assessore LIORI ritiene ingiustamente offensive e lesive della dignità della Regione Sardegna alcune delle espressioni utilizzate dal senatore Scanu nel suo intervento. Ricorda che la Giunta regionale sarda ha sostenuto la necessità di istituire una commissione di studio per lo svolgimento di un'indagine epidemiologica nei siti militari sin dal suo insediamento e che egli personalmente si è attivato più volte affinché la Regione entrasse a far parte stabilmente del Comitato misto di indirizzo territoriale di Salto di Quirra. Successivamente, nella prima fase del progetto di caratterizzazione ambientale – durante la quale si diffusero tra l'altro sulla stampa notizie relative alla presenza di uranio impoverito nell'area del poligono di Salto di Quirra rivelatesi poi del tutto infondate – alcuni veterinari, incaricati di studi sulla filiera alimentare, diffusero improvvidamente voci circa un esorbitante numero di patologie tumorali nell'area, suscitando un forte allarme nell'opinione pubblica, tale da indurre l'Assessorato alla sanità a mettere rapidamente in cantiere uno studio di tipo epidemiologico, istituendo una apposita commissione e, inoltre, attivando le relative risorse finanziarie, senza peraltro che dal Governo venisse alcun tipo di impegno in tal senso. Nel mese di maggio – prosegue l'assessore Liori – egli si incontrò con i rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, i cui esponenti, tra l'altro, in tale occasione, espressero posizioni tra loro in contrasto, il che lasciava trasparire la difficoltà di entrare subito in una fase operativa. L'azione dell'Assessorato è guidata dall'esigenza di fornire alla Sardegna una strategia in tema di accertamento della condizione sanitaria ed epidemiologica del territorio, evitando il rischio di incorrere nella crisi di credibilità che ha invece colpito parti del progetto di caratterizzazione ambientale. La proposta della Regione Sardegna assicura terzietà e serietà dell'indagine, anche a costo di sottrarre risorse che dovrebbero essere finalizzate alla tutela della salute pubblica; essa inoltre ha ben presente l'importanza dell'Istituto superiore di sanità e non ritiene lesiva del suo decoro la scelta di affidare il coordinamento del Comitato di verifica al Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze. In conclusione, l'assessore Liori avverte che egli sarà rappresentato nel Comitato dall'ex rettore dell'Università degli studi di Sassari, che è il decano degli epidemiologi sardi.

Il senatore FERRANTE *(Pd)* ritiene che non debba essere messa in discussione la facoltà della Regione Sardegna di intraprendere le iniziative che ritiene più opportune, e che la Commissione non debba in alcun modo interferire con esse. L'audizione odierna intende verificare la fattibilità delle indicazioni fornite nella citata mozione n. 366, ivi comprese quelle riguardanti il ruolo determinante dell'Istituto superiore di sanità nella conduzione di un'indagine epidemiologica i cui risultati scientifici possano

costituire un punto di riferimento anche per le future determinazioni del Senato.

Il professor GARACI ringrazia il Presidente e i senatori intervenuti per le espressioni di apprezzamento rivolte all'Istituto superiore di sanità, il cui ruolo, anche in situazioni analoghe a quella oggi in discussione, è costantemente caratterizzato da terzietà e indipendenza: cita, a tale proposito, le attività di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per l'individuazione di siti inquinati sul territorio nazionale e con le istituzioni competenti per la questione dei rifiuti a Napoli. Da ultimo, è stato completato uno studio di analisi di impatto ambientale su un passante stradale, commissionato dal sindaco di Verona, che ha conferito all'Istituto un secondo incarico per la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto di inceneritore.

Sotto questo profilo, l'Istituto superiore di sanità offre la massima disponibilità come organo tecnico di cui si avvale il sistema sanitario nazionale. La situazione dell'area di Salto di Quirra è nota all'Istituto, sia per la sua complessità sia per le rilevanti implicazioni sociali che essa presenta, e proprio per queste ragioni, la realizzazione di una indagine epidemiologica credibile richiede il più ampio consenso possibile da parte degli attori tecnico-scientifici, sociali ed istituzionali e, ovviamente, la piena collaborazione con la Regione Sardegna. L'Istituto non intende imporre la sua presenza qualora su di essa non vi sia la più ampia intesa, ma, al tempo stesso non può fornire un contributo adeguato se collocato in una posizione subordinata, quale mero recettore di una impostazione dell'indagine epidemiologica determinata da altri soggetti. Ciò che l'assessore Liori ha presentato come divergenza in seno all'Istituto, non è altro che consapevolezza della complessità della materia e dei diversi approcci con cui essa può essere affrontata. In una fase come quella attuale, tra l'altro, l'Istituto dovrebbe svolgere un discorso di valutazione del rischio, fermo restando che non gli compete la gestione di quest'ultimo.

La senatrice GRANAROLA *(Pd)* esprime forti perplessità sulla affermazione dell'assessore Liori, per la quale destinare risorse ad un'indagine epidemiologica significa sottrarle alla tutela della salute pubblica, considerato che l'indagine dovrebbe avere come fine proprio quello di rafforzare tale tutela.

Il dottor OLEARI ricorda che il 3 maggio, anche seguito delle notizie apparse sulla stampa, il Ministero della Salute promosse un incontro con l'assessore Liori, l'Istituto superiore di sanità e l'Osservatorio epidemiologico regionale sardo per fare il punto sulla situazione dell'area di Salto di Quirra. Il Ministero della salute, che aveva già affrontato il tema dell'uranio impoverito in occasione delle missioni nei Balcani, ha pertanto preso atto dell'effettuazione di studi preliminari, tra i quali quello relativo alla mortalità nell'area di Salto di Quirra nel periodo 2001-2003 condotto dall'Osservatorio epidemiologico regionale. Tali studi, pur limitati, possono

essere usati come basi per ulteriore approfondimenti. Nella stessa circostanza si è preso atto dei risultati del progetto di caratterizzazione ambientale e si è approfondito il tema del registro dei tumori, non attivato per l'area di Salto di Quirra e da ritenere, una volta istituito, un utile strumento per il monitoraggio dei rischi emergenti. L'Istituto Superiore di Sanità, nella stessa occasione, ha indicato alcuni possibili approfondimenti preliminari ad una analisi sistematica della situazione. A tale proposito occorre ricordare che l'Istituto Superiore di Sanità ha già in corso in Sardegna uno studio epidemiologico sui residenti nei siti inquinati, il cui referente è l'Osservatorio epidemiologico regionale.

Di certo, prosegue il dottor Oleari, uno studio epidemiologico a carattere sistematico che verifichi ed aggiorni i dati già disponibili per l'area di Salto di Quirra è senz'altro opportuno, ed è altresì importante strutturare stabilmente un sistema di rilevazione sanitaria. Su questo tema, si riserva di attivare i necessari contatti con il Ministero della difesa.

Il senatore GALLO ricorda che quando una delegazione della Commissione si recò in Sardegna e incontrò a Cagliari i sindaci, i presidenti delle Provincie e l'assessore Liori, egli avvertì una forte convergenza e un forte spirito di collaborazione circa la necessità di adottare le misure più idonee a restituire la dovuta serenità a popolazioni di un territorio attraversato da tensioni e paure, e nel quale è inoltre in corso un'importante indagine giudiziaria della Procura di Lanusei. A suo avviso, occorre ripartire da quelle convergenze e dalla necessità che la Regione condivida con altri soggetti istituzionali la comune responsabilità della realizzazione di un progetto di indagine epidemiologica, indispensabile per perseguire le finalità di chiarezza e trasparenza già indicate nel corso della discussione, e per il quale, oltretutto, la Regione stessa ha già assunto precisi impegni finanziari.

Il senatore SCANU dà quindi integrale lettura della lettera *b)* del dispositivo della mozione n. 366 sottolineando che le scelte in essa indicate, in particolare di conferire all'Istituto superiore di sanità l'incarico di dare vita ad un comitato scientifico articolato su varie competenze, e di assicurare pieno coinvolgimento della Regione Sardegna, sono vincolanti per l'intero Senato. Non crede pertanto che l'assessore Liori abbia motivo di dolersi per tali determinazioni. È necessario invece che la Commissione si adoperi senza indugio a dare il proprio contributo affinché l'indirizzo espresso nella mozione n. 366 abbia piena attuazione. Se la Regione intende proseguire per proprio conto, non si potrà non prendere atto che il suo percorso è diverso da quello intrapreso dal Parlamento.

Il PRESIDENTE osserva che il lavoro svolto dalla Commissione è stato determinante nella definizione dell'indirizzo adottato dal Senato con la mozione n. 366. Si trattava infatti di dare lo spazio dovuto ad un argomento che suscitava e suscita un diffuso allarme sociale nell'opi-

nione pubblica nazionale e ancor più in quella locale, e che investe anche il funzionamento di un grande ed importante presidio militare.

Quando la Commissione si è recata in Sardegna ha cercato di dare corpo ad una diffusa esigenza di verità, cercando al tempo stesso di contrastare alcuni ingiustificati allarmismi, alimentati in taluni casi anche dai toni sensazionalisti dei media, e ha voluto assicurare la Regione e gli organi locali che il Parlamento avrebbe fatto la sua parte per mobilitare i soggetti dotati delle necessarie competenze per condurre gli accertamenti di carattere sanitario ed epidemiologico concordemente ritenuti non ulteriormente differibili. Tra tali organismi, ovviamente, l'Istituto superiore di sanità occupa un ruolo eminente e, in un eventuale progetto di indagine epidemiologica dovrebbe assumere la funzione apicale che non può non spettargli. È indispensabile altresì che tutti i soggetti presenti all'odierna audizione cerchino di stabilire, anche attraverso incontri informali, un raccordo ed uno scambio di informazioni e di proposte che li ponga nelle condizioni migliori possibili per realizzare in futuro una efficace collaborazione.

Da questo punto di vista, la Presidenza rivolge un invito all'Assessore alla sanità della Regione Sardegna affinché consideri la possibilità di coniugare l'iniziativa già avviata della Regione con le istanze e gli orientamenti sintetizzati nella mozione n. 366 e affinché valuti l'opportunità di riconsiderare la composizione del comitato già costituito per dotarlo di una più ampia ed articolata struttura, conferendo all'Istituto superiore di sanità il compito del coordinamento scientifico che gli compete. Se non viene praticato con coerenza il principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, infatti, l'azione pubblica rischia di perdere incisività e di essere meno convincente agli occhi dei cittadini.

Qualora l'assessore alla Sanità della Regione Sardegna non voglia prendere in considerazione tale richiesta, è inevitabile che la sua strada si separi da quella del Parlamento, ma, in conclusione, il Presidente si dice certo che alla fine si perverrà ad una soluzione tale da assicurare il pieno coinvolgimento al giusto livello di tutti i soggetti interessati allo svolgimento dell'indagine epidemiologica.

L'assessore LIORI fa presente che la Regione Sardegna ha attivato un registro dei tumori e si accinge ad istituirlo per legge, come è stato fatto da altre regioni; inoltre, come già riferito, ha stanziato risorse per lo svolgimento dell'indagine epidemiologica ed ha anche autorizzato uno studio sulle matrici biologiche della catena alimentare del territorio di Salto di Quirra, con il coinvolgimento di molti istituti zooprofilattici. Malgrado questo impegno, oggi egli si è sentito sotto processo, ma intende chiarire che la Regione non vuole essere coinvolta in un progetto di indagine epidemiologica come un qualsiasi soggetto istituzionale, ma rivendica un ruolo di protagonista. Egli non mancherà di riferire alla Giunta la proposta del Presidente, né mancherà di considerarla con la massima attenzione, fermo restando che l'Assessorato alla sanità è interessato in primo

luogo a promuovere uno studio credibile, che sia in grado di dare risposte serie ed oggettive a fronte di un crescente allarme sociale.

Il dottor ONNIS ritiene necessario distinguere tra la ricerca ambientale e l'inchiesta di carattere epidemiologico, sottolineando che quanto è stato già fatto con il progetto di caratterizzazione ambientale dell'area di Salto di Quirra è senz'altro migliorabile, ma che occorre una visione più completa dei risultati a cui si è pervenuti per determinare quali possono essere le iniziative di ricerca effettivamente necessarie. La Commissione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale di Salto di Quirra pose già tre anni or sono il problema di avviare una indagine epidemiologica seria e sistematica, tenendo presente che la terzietà e la credibilità di una ricerca non è legata soltanto ai soggetti che la gestiscono ma anche e soprattutto alla completezza della documentazione a supporto del progetto. La stessa Commissione, suggerì di dare vita a un gruppo di esperti per redigere un progetto di intervento, al fine di evitare ogni improvvisazione, perché il problema in discussione è riconducibile a tre quesiti, sulla esistenza di una sindrome di Quirra, sulla sua definizione e sui dati obiettivi in base ai quali si può parlare di essa.

Il senatore SCANU dichiara a nome del gruppo del Partito Democratico di condividere integralmente la proposta del Presidente.

Con riferimento all'invito rivolto dal Presidente alla collaborazione e al confronto fra tutti i soggetti presenti, il professor GARACI fa presente che l'Istituto superiore di sanità non ha mai agito in modo isolato ma, nella progettazione e nella gestione di tutte le sue attività, si è sempre aperto al massimo della collaborazione con altri istituti scientifici e con istituzioni locali e, d'altra parte, anche il dottor Oleari ha ricordato che sono in corso attività svolte congiuntamente dall'Istituto con la Regione Sardegna.

Il PRESIDENTE, nell'auspicare che un confronto aperto e privo di pregiudiziali porti a superare le attuali difficoltà, prospetta l'opportunità di svolgere un nuovo incontro, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione per le vacanze estive, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per dare attuazione piena ed unitaria alle deliberazioni del Senato.

Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,10

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 482 di martedì 26 luglio 2011, seduta n. 273 della Commissione Igiene e sanità, alla pagina 83, quint'ultima riga, sostituire l'emendamento «12.0.1» con l'emendamento «12.1».

€ 9,40